

Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Tutela Internazionale dei Diritti Umani

ATTIVITÀ DI LAND GRABBING E DIRITTO INTERNAZIONALE

RELATORE

Prof. Francesco Cherubini

CANDIDATO

Michele Pentorieri

Matr. 619762

CORRELATORE

Prof. Giuseppe De Arcangelis

ANNO ACCADEMICO: 2013/2014

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. LE MULTINAZIONALI: SOGGETTIVITÀ, DIRITTI UMANI E TENTATIVI DI REGOLAMENTAZIONE.....	8
1.1 ALCUNI CONCETTI DI BASE: SOGGETTIVITÀ, RESPONSABILITÀ E ACCOUNTABILITY.....	8
1.1.1 LA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE.....	9
1.1.2 LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE.....	11
1.1.3 L'ACCOUNTABILITY.....	12
1.2 L'EMERGERE DELL'IMPRESA MULTINAZIONALE NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI: L'INADEGUATEZZA DELLA CONCEZIONE STATO-CENTRICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.....	14
1.2.1 LA CONTROVERSA ATTRIBUZIONE DELLA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE ALL'IMPRESA MULTINAZIONALE.....	14
1.2.2 SEGUE: LA SENTENZA ASSOCIATION FRANCE-PALESTINE SOLIDARITÉ ET AL. C. SOCIÉTÉ ALSTOM TRANSPORT ET AL.....	16
1.2.3 LA CRESCENTE INADEGUATEZZA DELLE CATEGORIE TRADIZIONALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE.....	19
1.3 L'IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DELLE MULTINAZIONALI SUI DIRITTI UMANI.....	21
1.3.1 ASPETTI GENERALI E PROBLEMATICHE.....	21
1.3.2 LA VIOLAZIONE DIRETTA.....	25
1.3.3 SEGUE: IL DISASTRO DELLA UNION CARBIDE A BHOPAL.....	26
1.3.4 LA VIOLAZIONE INDIRETTA.....	27
1.3.5 SEGUE: IL CASO DOE V. UNOCAL.....	29
1.3.6 LE ATTIVITÀ DELLE MULTINAZIONALI COME STRUMENTO DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI.....	32
1.4 STRATEGIE E MECCANISMI DI REGOLAMENTAZIONE.....	34
1.4.1 GLI STRUMENTI DI SOFT LAW.....	35
1.4.2 SEGUE: LA DICHIARAZIONE TRIPARTITA DI PRINCIPI SULLE IMPRESE MULTINAZIONALI E LA POLITICA SOCIALE DEELL'ILO.....	38
1.4.3 SEGUE: LE LINEE GUIDA DELL'OCSE PER LE IMPRESE MULTINAZIONALI.....	40

1.4.4	SEGUE: I PRINCIPI GUIDA DELL'ONU SU IMPRESE E DIRITTI UMANI.....	41
1.4.5	UTILIZZO DELLA GIURISDIZIONE EXTRATERRITORIALE : L' ATCA E LA SUA APPLICAZIONE.....	44
2.	DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E INTERESSI ECONOMICI: CONTENUTO, TUTELE E CONTESTI DI CONFLITTO.....	47
2.1	QUESTIONI TEORICHE: IDENTIFICAZIONE DEI POPOLI INDIGENI E DIRITTI DA ESSI GODUTI.....	48
2.1.1	DEFINIZIONI DI POPOLO INDIGENO.....	48
2.1.2	DEFINIZIONI DI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI.....	51
2.2	RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI: EVOLUZIONE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE.....	53
2.2.1	NEL SISTEMA ONU.....	55
2.2.2	L' IMPORTANZA DELL' ILO IN MATERIA: LE CONVENZIONI 109 E 169.....	61
2.3	RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI: EVOLUZIONE NEI CONTESTI REGIONALI.....	65
2.3.1	L' OSA.....	65
2.3.2	SEGUE: IL CASO AWAS TINGNI V. NICARAGUA.....	68
2.3.3	LE INCERTEZZE DEL SISTEMA AFRICANO ED IL GRUPPO DI LAVORO SULLE POPOLAZIONI INDIGENE.....	71
2.3.4	SEGUE: IL CASO "CENTRO PER I DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI V. NIGERIA.....	73
2.4	CONTENUTO DEI DIRITTI CONNESSI ALL' IDENTITÁ INDIGENA E POSSIBILI CONFLITTI CON LE IMPRESE MULTINAZIONALI.....	75
2.4.1	L' AUTODETERMINAZIONE.....	75
2.4.2	IL DIRITTO ALLA TERRA.....	78
2.4.3	IL DIRITTO AL CONSENSO PREVENTIVO, LIBERO ED INFORMATO.....	80
2.4.4	MANCANZA DI STRUMENTI CHE DISCIPLININO LA MATERIA E NUOVI POSSIBILI APPROCCI ALLA QUESTIONE.....	82
3.	IL LAND GRABBING: CAUSE, CONTESTI E REGOLAMENTAZIONE.....	85
3.1	INTRODUZIONE: STORIA, DEFINIZIONI, CAUSE.....	85
3.1.1	DEFINIZIONI DEL FENOMENO: LAND GRABBING E CONTROL GRABBING.....	85

3.1.2 EVOLUZIONE DEL FENOMENO: DAL CONTROLLO DIRETTO A QUELLO INDIRETTO.....	87
3.1.3 LE CAUSE DEL FENOMENO: CRESCITA DEMOGRAFICA, SICUREZZA ALIMENTARE E BIOCARBURANTI.....	90
3.2 I PAESI INVESTITORI E LE RAGIONI DELLE LORO SCELTE.....	93
3.2.1 IL FALSO MITO DELLA CINA.....	93
3.2.2 I PAESI DEL GOLFO PERSICO, L'ARABIA SAUDITA E LA SCARSITA' DI TERRENI COLTIVABILI.....	95
3.2.3 IL RUOLO TRASCURATO DELL'EUROPA.....	97
3.3 I PAESI OGGETTO DELLE MIRE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI.....	98
3.3.1 IL CONTESTO AFRICANO: TERRE INUTILIZZATE ED ACQUIESCENZA DEI GOVERNI.....	99
3.3.2 SEGUE: LAND GRABBING E WATER GRABBING NEL DELTA DEL FIUME TANA (KENYA).....	103
3.3.3 L'AMERICA LATINA E IL LAND GRABBING INTRA-REGIONALE.....	108
3.3.4 SEGUE: LE PECULIARITA' DEL BRASILE.....	110
3.3.5 IL SUD-EST ASIATICO.....	114
3.3.6 SEGUE: LE COLTIVAZIONI NEL DAVAO DEL NORTE (FILIPPINE).....	115
3.3.7 UN FENOMENO PIU' VICINO DI QUANTO POSSA SEMBRARE: IL CONTESTO EUROPEO.....	116
3.3.8 SEGUE: SERRE FOTOVOLTAICHE E LAND GRABBING IN SARDEGNA.....	118
3.4 I PASSI AVANTI NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL FENOMENO.....	120
3.4.1 L'AMBITO ONU: PRINCIPI DI DE SCHUTTER (2009) E PRINCIPI PER L'INVESTIMENTO RESPONSABILE NEL SETTORE AGRICOLO.....	120
3.4.2 LE LINEE GUIDA FAO DEL 2012.....	124
3.4.3 IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E DEI GOVERNI.....	127
3.4.4 L'AZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI.....	130
3.4.5 LA SOCIETA' CIVILE E LE ONG.....	131
CONCLUSIONI: ONG E TRIBUNALI INTERNI.....	135

INTRODUZIONE

L'IMPRESA MULTINAZIONALE: PROFILI DEFINITORI E CONTESTO DI SVILUPPO

L'impresa multinazionale costituisce un attore di un'importanza tutt'altro che secondaria nell'attuale ordine mondiale. Dare una definizione univoca a questo attore rappresenta, tuttavia, ancora oggi un problema irrisolto. La dottrina internazionalistica che si è occupata del tema ha posto l'accento sugli aspetti più disparati: dalla formazione decisionale alle strategie manageriali, fino alla struttura interna. Alcuni hanno proposto una definizione di multinazionale basata sul suo essere un insieme di *corporations* di diversa nazionalità, nate da un processo di fatto e non da un atto internazionale¹. Altri hanno sottolineato la comune strategia manageriale che sottende alle azioni dell'impresa². Di sicuro, l'aspetto più peculiare ed originale di questo attore è la separazione tra l'aspetto giuridico e quello economico: ad una logica economica sostanzialmente unitaria ed univoca si contrappone quella pluralità giuridica che costituisce anche la causa prima dei problemi di soggettività giuridica che saranno approfonditi nel capitolo I. Una delle definizioni più esaurienti ed efficaci è quella di Muchlinski, che definisce una multinazionale come un'azienda la quale «possiede (in tutto o in parte), controlla e gestisce le entrate dando vita ad attività in più di un paese»³. In questa definizione l'elemento centrale è il controllo: l'impresa non vanta semplicemente partecipazioni finanziarie in aziende estere, ma esercita anche un certo controllo manageriale. La struttura, in questo modo, non resta slegata e non costituisce un mero insieme di aziende indipendenti ma, proprio grazie a questo controllo, rappresenta un'entità economica unica. In definitiva, «la

¹ FRANCONI, *Imprese Multinazionali, Protezione Diplomatica e Responsabilità Internazionale*, Milano, 1979, p.8

² VERNON, *Economic Sovereignty at Bay*, in *Foreign Affairs*, 1968, p. 110-114

³ MUCHLINSKI, DINE, *Multinational Enterprises and the Law*, 2007, www.vcc.columbia.edu/projects/documents/DineandMuchlinski-MultinationalEnterprisesandtheLaw.pdf, p. 9, reperibile on line

peculiarità dell'impresa multinazionale [...] è riconducibile a tre caratteristiche:

-il coordinamento e il controllo di varie fasi della catena di produzione localizzate in paesi differenti

-la capacità di trarre vantaggio dalle differenze geografiche nella distribuzione dei fattori di produzione (es.: risorse naturali, costo del lavoro) e nelle politiche nazionali (es.: tasse, barriere doganali)

-la flessibilità, ossia la capacità di mutare o intercambiare forniture e operazioni tra le varie località geografiche su una scala internazionale o addirittura globale»⁴.

Il fenomeno al quale si lega in maniera inevitabile lo sviluppo dell'impresa multinazionale è la globalizzazione. I modi in cui questa può essere declinata sono molteplici: si parla di globalizzazione economica, culturale, sociale e politica. Il cambiamento connesso alle varie forme della globalizzazione è il mutamento della nozione tradizionale di Stato-Nazione⁵. Tale processo riguarda molto da vicino non solo elementi politici, ma anche economici. Quello al quale si assiste è un passaggio da un insieme di economie nazionali ad un'unica economia mondiale, tenuta insieme da infiniti network, che segue precise regole ed ha framework teorici facilmente identificabili. L'impresa multinazionale costituisce l'esemplificazione di questo modello economico, che fa dell'interdipendenza e del coordinamento alcuni dei suoi principi cardine. Se da un lato è evidente che lo sviluppo dell'impresa multinazionale abbia tratto giovamento dai meccanismi messi a disposizione dalla globalizzazione, non possiamo parlare di un totale sradicamento dal contesto geografico delle logiche d'impresa. In altre parole «se certamente si osserva una progressiva internazionalizzazione e compressione spazio-temporale negli orizzonti economici delle imprese, non si

⁴ VANOLO, *Geografia Economica del Sistema-Mondo. Territori e Reti nello Scenario Globale*, III ed., Novara, 2010, p.99

⁵ VON BOGDANY, *Globalizzazione e Futuro del Diritto Internazionale*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2004, p.317 ss.

tratta però di un processo lineare o universale»⁶. Le scelte di locazione geografica continuano ad essere fattori di primissimo piano nello sviluppo di un'azienda. Il bagaglio culturale ed infrastrutturale che può vantare un Paese resta un elemento che le logiche locatizzative non possono ignorare. Ciò sta a significare che la globalizzazione non si è spinta, almeno finora, fino al punto di rendere indifferente, per un'azienda, la scelta del contesto geografico nel quale operare. L'attitudine e la capacità di un'impresa di operare scavalcando i confini nazionali e coordinando le varie fasi del processo produttivo in Paesi diversi non sono fenomeni recenti. Le loro origini possono essere fatte risalire al XIV secolo. Già in questo periodo, infatti, fiorivano modelli di commercio in grado di connettere tra loro diverse parti del mondo in maniera funzionale alla massimizzazione del profitto. Le prime *business corporations* furono riconosciute dalla Corona inglese già nel XV secolo, ma è soprattutto nel XIX e nel XX secolo che il fenomeno cresce in maniera esponenziale. Fino alla fine del XIX secolo persistevano negli Stati Uniti una serie di restrizioni alla formazione di *corporations*, dovute soprattutto ad una sorta di sospetto ed ostilità nei confronti di tali attori economici. Ad un'impresa, ad esempio, era proibito possedere stock in un'altra impresa. Nonostante questa restrizione, nella seconda metà del XIX secolo cominciarono a svilupparsi molte imprese multinazionali. Muchlinski descrive la crescita della "American Singer Sewing Company" come la prima vera impresa multinazionale manifatturiera⁷. Durante tutto l'arco della seconda metà del XIX secolo, la Compagnia riuscì a vendere apparecchi finiti in Europa, cominciò ad assemblare macchine da cucire in Europa con pezzi fatti negli Stati Uniti e nel 1882 costruì una fabbrica a Glasgow. Uno dei punti di svolta nella proliferazione delle imprese multinazionali è rappresentato dalle concessioni fatte dallo stato del New Jersey tra gli anni '80 e '90 del XIX secolo. La vera novità fu la possibilità, accordata alle imprese stabilite nello stato, di possedere stock in qualsiasi altra azienda⁸. Tale condotta da parte dello stato del New Jersey, volta

⁶ VANOLO, *op. cit.*, p.114

⁷ MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, II ed., Oxford, 2007

⁸ BLUMBERG, *The multinational challenge to Corporation Law: the Search for a new Corporate Personality*, 1993, p. 56

soprattutto ad attrarre capitali sul proprio suolo, è da considerare alla stregua di un vero e proprio *turning point* nella storia dell'economia statunitense, poiché molti stati imitarono l'innovativa legislazione del New Jersey in materia e, da quel momento in poi, «gruppi di aziende arrivarono ben presto ad occupare ruoli di comando nell'industria statunitense e nell'economia mondiale»⁹. L'attenzione particolare dedicata allo sviluppo delle multinazionali nel contesto statunitense è giustificata dal fatto che proprio quel territorio ha rappresentato più di altri la culla di tali attori economici, poiché la loro vera e propria affermazione sulla scena mondiale arriva negli anni '60 e soprattutto grazie all'internazionalizzazione di imprese nord-americane. Ciò fu reso possibile da alcune trasformazioni che cominciarono ad interessare il sistema economico mondiale già alcuni anni prima. Tali trasformazioni non furono soltanto di natura meramente tecnologica, ma interessarono anche la struttura stessa delle aziende. Gli accordi di Bretton Woods del 1944, inoltre, facilitarono la penetrazione delle imprese statunitensi in Europa, alcune innovazioni tecnologiche favorirono l'abbattimento dei costi e dei tempi di produzione, mentre il processo di parcellizzazione dei processi produttivi avviato grazie all'evoluzione del sistema fordista permise una crescita dell'importanza del ruolo dei lavoratori non specializzati.

PREMESSA TERMINOLOGICA: MULTINAZIONALI E TRANSNAZIONALI

Se la definizione di "multinazionale" è ancora un tema dibattuto, molti problemi si riscontrano anche nell'inquadrare un'entità affine e che, per certi versi, ne costituisce l'evoluzione: la transnazionale. Quest'ultima è definita come «un'entità economica che opera in più di un Paese o un gruppo di entità economiche operanti in due o più Paesi»¹⁰, ma vi sono alcune differenze con la tradizionale multinazionale. Nell'impresa multinazionale classica

⁹ BLUMBERG, *op. cit.*, p. 58

¹⁰ ONU, *Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*. <http://www1.umn.edu/humanrts/links/commentary-Aug2003.html>. Reperibile on line.

è la società madre ad assumere un ruolo egemonico nei processi decisionali. Per questo motivo, le filiali all'estero devono rispondere delle proprie azioni al "centro" e svolgono, di fatto, il ruolo di mere esecutrici di ordini da questo ricevuti. L'impresa transnazionale, al contrario, cerca di coniugare il coordinamento finalizzato allo sviluppo di un prodotto ai vantaggi che comporta il conferimento di un certo grado di autonomia alle varie unità produttive. In questo modello più che in altri, parte della strategia d'impresa consiste nella collaborazione tra le unità, nello scambio di conoscenze e nel valore aggiunto che ognuna di queste può apportare al processo produttivo. Questo modello è fiorito soprattutto a partire dagli anni '80: «alla tradizionale struttura industriale tesa a internalizzare le varie funzioni d'impresa, decentrando attività standardizzate nei Paesi del Sud del mondo, si è andata sostituendo una nuova tipologia [...] sempre più geograficamente differenziata e incentrata sulla ricerca di alleanze e la stipulazione di accordi di cooperazione con altri soggetti in svariate parti del pianeta. [...] Le sue attività all'estero non si limitano più a poche affiliate operanti per lo più nello stesso settore produttivo: le filiali straniere non rappresentano più unità di secondo livello, dipendenti gerarchicamente dalla sede centrale, bensì centri più o meno autonomi»¹¹. Nel prosieguo di questo lavoro, per evitare di appesantire la scrittura con continue precisazioni terminologiche, i termini "multinazionale" e "transnazionale" saranno usati in maniera intercambiabile ed alla stregua di due sinonimi.

PIANO DELL'OPERA

Il presente lavoro è diviso in tre parti. Il primo capitolo si occuperà di tutte quelle questioni connesse alla soggettività internazionale delle imprese multinazionali, trattando dapprima alcune questioni terminologiche. Si metteranno in evidenza quelle problematiche connesse alle definizioni di "soggettività internazionale", di "responsabilità internazionale" e di "accountability". Successivamente, si passerà ad esaminare la spinosa questione connessa all'attribuzione o meno della soggettività internazionale ad un'impresa multinazionale,

¹¹ VANOLO, *op. cit.*, p. 101

evidenziando anche le conseguenze che tale scelta comporta. Saranno presentate le diverse tesi in proposito e verranno mostrate le argomentazioni a favore dell'una o dell'altra posizione. La figura relativamente nuova dell'impresa multinazionale sul panorama delle relazioni internazionali comporta non pochi dilemmi per la concezione tradizionale post-westfaliana del diritto internazionale. Per una parte della dottrina, tali categorie del diritto internazionale tradizionale sarebbero inadeguate a descrivere al meglio la natura e le caratteristiche di tale entità. Tali sfide ed alcune nuove proposte in merito saranno oggetto di indagine nel corso dello stesso capitolo. Successivamente, ci si soffermerà in maniera più approfondita sulle connessioni tra quelli che sono i due temi principali del capitolo: le attività delle imprese multinazionali ed i diritti umani. Parallelamente all'ascesa sullo scacchiere internazionale di tali attori, aumentano anche le occasioni in cui le loro attività possono incidere sul contesto sociale del Paese in cui operano. Specialmente in riferimento a quelli che sono i diritti connessi al mondo del lavoro (ma non solo), è evidente l'impatto che le multinazionali possono avere. Talvolta tale impatto può essere di natura positiva, determinando ricadute virtuose sul contesto sociale, talaltra può minacciare seriamente il rispetto degli standard connessi al rispetto dei diritti umani. A tal proposito saranno evidenziate, anche grazie all'ausilio di casi concreti, le possibili conseguenze che su tali standard può avere l'attività di un'impresa multinazionale. Sarà operata una distinzione tra quei casi in cui un'impresa sia responsabile in maniera diretta di abusi, quelli in cui lo sia in maniera indiretta e quelli in cui l'attività dell'impresa abbia ricadute positive. La parte finale del capitolo sarà dedicata ai tentativi di regolamentazione di cui le attività delle imprese multinazionali sono oggetto. Saranno enunciati i vari modelli a cui questi tentativi fanno riferimento, con un accento particolare su tre di essi. Verranno presentati alcuni meccanismi di regolamentazione basati su strumenti di soft law, promossi soprattutto da organizzazioni internazionali e il peculiare strumento dell'ATCA, che consente alle Corti di esercitare una giurisdizione extraterritoriale in merito ai contesti in cui le azioni

di un'impresa multinazionale configurino una violazione dei diritti umani.

Il secondo capitolo analizzerà la categoria dei diritti dei popoli indigeni, evidenziandone il grado di riconoscimento internazionale da essi raggiunto ed il contenuto. In particolare, troveranno spazio questioni definitorie riguardanti l'accezione di "popolo indigeno" e dei diritti da essi goduti. Successivamente, l'attenzione verrà focalizzata sull'evoluzione di tale categoria di diritti nel corso degli anni all'interno dei vari contesti. Verranno incluse in questo tipo di analisi il sistema ONU (in particolare l'ILO), l'OSA e l'Unione Africana, fornendo anche esempi di casi in cui gli strumenti di tutela collegati a questi due sistemi si sono attivati. Infine, saranno esaminati i principali diritti connessi all'identità indigena di un popolo, in particolare il diritto all'autodeterminazione, quello alla terra e quello al consenso preventivo, libero ed informato. A fare da sfondo a tale capitolo ci saranno comunque le attività delle imprese multinazionali, ovvero la trattazione procederà sempre facendo riferimento a contesti in cui i due tipi di interessi (quelli delle imprese e quelli delle popolazioni indigene) possono confliggere.

Il terzo capitolo, infine, si occuperà del fenomeno del land grabbing, analizzandone le cause e le conseguenze. In particolare, dopo una parte di carattere definitorio, verranno passati in rassegna le cause che spingono i Paesi ad investire in progetti di questo tipo in terreni esteri. In questa parte saranno enumerati i Paesi che maggiormente promuovono tali iniziative, ognuno dei quali segue una logica ben precisa. Successivamente, ci si occuperà del versante "passivo" del fenomeno, cioè di quei contesti i cui territori sono quelli più interessati dal fenomeno. Sarà analizzato il contesto africano, quello latinoamericano ed il sud-est asiatico, ma anche il contesto europeo avrà un paragrafo dedicato, evidenziando che il fenomeno è tutt'altro che estraneo a tale area. Inoltre, ad ogni contesto sarà dedicato un esempio che aiuterà a comprendere le peculiarità di ognuno di essi. L'ultima parte si interesserà della regolamentazione del fenomeno: saranno evidenziati i passi avanti fatti nel riconoscimento dell'importanza della questione, così come nella limitazione di essa. Nello

specifico, si analizzeranno i vari contesti nei quali la problematica è stata affrontata: quello internazionale, quello regionale e quello della società civile su tutti.

CAPITOLO I

LE MULTINAZIONALI: SOGGETTIVITÀ, DIRITTI UMANI E TENTATIVI DI REGOLAMENTAZIONE

1.1 ALCUNI CONCETTI DI BASE: SOGGETTIVITÀ, RESPONSABILITÀ ED ACCOUNTABILITY

La figura dell'impresa multinazionale pone diverse sfide alla tradizionale concezione del diritto internazionale. I problemi derivano soprattutto da quelle caratteristiche che mettono in crisi il modello stato-centrico del diritto internazionale. La vera forza dell'impresa multinazionale, ossia la capacità di poter contare sull'interdipendenza delle unità economiche e sfruttarla a proprio vantaggio, la rendono un'entità molto difficile da regolare. In altre parole, «quanto più il potere dell'azienda diventa internazionalizzato e slegato dallo Stato-nazione, tanto più la sua regolamentazione diventa difficile»¹². Oltre a ciò, alcune multinazionali hanno raggiunto un livello di potere economico tale da far impallidire diversi Paesi. Prima di sviluppare un discorso più dettagliato ed articolato sulle sfide che l'impresa multinazionale pone al diritto internazionale, è bene soffermarsi su alcuni concetti che possano costituire la base teorica sulla quale poter sviluppare il prosieguo del capitolo.

1.1.1 LA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE

Il concetto di "soggettività legale" nel diritto internazionale descrive quella circostanza in cui «una persona possiede la capacità di porre in essere situazioni legalmente rilevanti. Tali situazioni possono essere diritti, pretese, doveri e obblighi»¹³. I soggetti tradizionali del diritto internazionale sono gli Stati, anche se non mancano altre figure che, con il passare del tempo, si sono imposte in qualità di attori internazionali. Una parte della dottrina

¹² STEPHENS, *The Amoralità of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2002, p. 58.

¹³ GATTO, *Multinational Enterprises and Human Rights: Obligation under EU law and International law*, 2011, p. 46.

annovera tra i requisiti indispensabili per il riconoscimento di uno Stato come soggetto di diritto anche il consenso popolare, il rispetto dei diritti umani e la circostanza che esso non costituisca una minaccia per la pace internazionale.

La tesi prevalente, tuttavia, è che i soli criteri di effettività ed indipendenza bastino a poter fare di uno Stato un soggetto di diritto internazionale. Un caso molto dibattuto, anche se nella dottrina meno recente, è quello degli insorti. Questi ultimi, in quanto tali, non sono soggetti di diritto internazionale. Tuttavia, se essi riescono a costituire, nel corso della guerra civile portata avanti contro lo Stato di appartenenza, un'organizzazione di governo che riesce a controllare una parte del territorio, in questo caso si è di fronte ad una forma embrionale di Stato alla quale la soggettività internazionale è indubbiamente da riconoscere.

Anche la negazione della soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali è ormai un assunto superato. Su tutti spicca per importanza, a tal proposito, la posizione della Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 20/12/1980 sull'interpretazione dell'accordo del 23/3/1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Egitto. In tale parere, la Corte dichiarò chiaramente che «le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto internazionale e, in quanto tali, sono vincolate ad ogni obbligo incombente su di loro che derivi da norme generali di diritto internazionale, dal loro atto costitutivo e da accordi internazionali di cui fanno parte»¹⁴. Una delle tesi contrarie al riconoscimento della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali afferma che queste ultime non possono vantare il potere di esercitare la forza su un territorio. Accogliere questa obiezione, tuttavia, implicherebbe presumere un assunto non veritiero: «concludere che le organizzazioni internazionali non possono essere soggetti di diritto internazionale perché non dispongono del potere di esercitare la forza equivarrebbe a negare la personalità internazionale di molti Stati e ridurre, in sostanza, il diritto

¹⁴ INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion*, 1980, <http://www.icj-cij.org/docket/files/65/6303.pdf>, p. 20-21, reperibile on line.

internazionale alla legge del più forte»¹⁵. Tradizionalmente è sempre stata riconosciuta la personalità internazionale alla Chiesa cattolica mentre molto più controversa è l'attribuzione di soggettività internazionale agli individui. Se da un lato, infatti, viene sottolineato come ci siano norme che si rivolgono espressamente agli individui e che questi ultimi possano ricorrere ad istituti internazionali, è innegabile che «destinatari delle norme consuetudinarie o pattizie [...] sarebbero sempre e soltanto gli Stati. Gli obblighi che sugli Stati graverebbero di trattare in un certo modo l'individuo [...] sussisterebbero sempre e soltanto nei confronti degli altri Stati»¹⁶.

1.1.2 LA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE

Già nel 1625 Ugo Grozio, nella sua "The Law of War and Peace", introduceva le basi della responsabilità internazionale, affermando che «se un danno è stato causato, dal diritto naturale deriva un obbligo, ossia che quel danno sia riparato¹⁷». Il soggetto di diritto internazionale che più volte viene chiamato in causa al riguardo è, ovviamente, lo Stato. Si pone, a questo punto, il problema di chiedersi quando si ha un fatto illecito internazionale, poiché è proprio a questo punto che viene in rilievo il concetto di responsabilità internazionale.

A tale tema la dottrina ha dedicato innumerevoli studi già dagli inizi del XX secolo. Nel 1953 fu istituita la Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite la quale, nel 2001, è arrivata alla formulazione del "Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali". Tale progetto riprese un precedente tentativo di codificare la materia approvato nel 1980 ma, a differenza di questo, contiene al suo interno sia gli elementi costitutivi che le conseguenze dell'illecito. L'elemento di natura soggettiva di un fatto illecito consiste nel comportamento di uno o più organi statali. L'elemento oggettivo

¹⁵ DRAETTA, *Principi di Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, III ed., Milano, 2010, p. 129.

¹⁶ CONFORTI, *Diritto Internazionale*, VII ed., Napoli, 2006, p. 20.

¹⁷ GROTIUS, *The Law of War and Peace*, 1625, <http://www.lonang.com/exlibris/grotius/gro-217.htm>, book 2, chapter 17, reperibile on line.

del fatto illecito, invece, è costituito dall'illiceità del comportamento dello Stato o di un suo organo. Una volta accertata una violazione del diritto internazionale commessa da uno Stato, questo è chiamato a risponderne. Ovviamente, anche le conseguenze che derivano dal fatto illecito costituiscono materia di dibattito. Per qualcuno, le conseguenze del fatto illecito consistono solo nel diritto dello Stato offeso di pretendere un'adeguata riparazione. Per altri, lo Stato offeso ha sia il diritto di chiedere una adeguata riparazione, sia il diritto di ricorrere a contromisure coercitive con lo scopo di infliggere una vera e propria punizione allo Stato offensore.

Secondo Kelsen, infine, l'illecito ha come unica conseguenza il ricorso alle misure di autotutela¹⁸. Annoverare le organizzazioni internazionali tra i soggetti di diritto internazionale implica che queste ultime possono a pieno titolo intrattenere rapporti rilevanti per il diritto internazionale. Questo aspetto è di cruciale importanza per le organizzazioni internazionali poiché, mentre le attività statali sono principalmente di carattere interno, quelle delle organizzazioni internazionali sono di natura prevalentemente esterna. Da ciò deriva una vera e propria responsabilità internazionale per tali soggetti. Anche in questo caso, a determinare un fatto illecito sono l'elemento oggettivo (violazione di una norma di diritto internazionale) e quello soggettivo (imputabilità dell'atto ad un organo o un funzionario dell'organizzazione). In questo caso, tuttavia, si ritiene necessaria la sussistenza di un danno a terzi, mentre la responsabilità internazionale dello Stato si attiva anche quando dal fatto illecito non derivi un danno.

1.1.3 L'ACCOUNTABILITY

La responsabilità internazionale è stata definita come la responsabilità di un attore in relazione alla commissione, da parte di quest'ultimo, di un fatto illecito internazionale. Ben più difficile da inquadrare, anche se ugualmente importante, è il concetto di "accountability". In effetti, questo si presenta come «un'espressione legale che non appartiene né ai sistemi di

¹⁸ CONFORTI, *op. cit.*, p. 322 ss.

common law né ad altri sistemi legali; in diverse lingue essa non può essere tradotta [...] poiché tali lingue non prevedono un termine equivalente. Proprio l'assenza di un'espressione equivalente è la prova migliore dell'assenza di un significato preciso di "accountability" come termine legale»¹⁹.

Mai come in questo caso, sembra valido l'assunto di Wittgenstein secondo il quale «the meaning of a word is its use in the language»²⁰. Ed è proprio in questa direzione che sembra muoversi la dottrina, che sempre più usa il termine nei contesti più svariati e senza preoccuparsi di darne una definizione chiara e definitiva. In considerazione di ciò, il concetto di "accountability" «sembra riflettere primariamente il bisogno di attribuire certe azioni ad alcuni attori come presupposto per imporre loro la responsabilità secondo il diritto internazionale»²¹.

Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, il termine ha cominciato ad essere usato nei loro confronti soprattutto con riferimento ad azioni solo di alcune di esse, come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale ed il Fondo Monetario Internazionale, ma più recentemente è stato usato in maniera più generale per riferirsi a tutte le organizzazioni internazionali²². Importante, in tal senso, è il "Final Report of the International Committee on the Accountability of International Organizations" adottato dall'International Law Association nel 2004. Nel documento si stabilisce chiaramente che «l'accountability è connessa all'autorità ed al potere di un'organizzazione internazionale»²³. Viene inoltre riconosciuto che il concetto di accountability deriva dal potere e che costituisce, di fatto, il dovere di fornire una giustificazione al suo

¹⁹ HAFNER, *Can International Organizations be Controlled? Accountability and Responsibility*, 2003, http://www.ilsa.org/jessup/jessup07/basicmats/asilproc_hafner_article.pdf, reperibile on line.

²⁰ WITTGENSTEIN, *Philosophical Investigations*, II ed., Oxford, 1958, p. 20.

²¹ GROTIUS, *op. cit.*

²² CURTIN, NOLLKAEMPER, *Conceptualizing accountability in International and European Law*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 2005.

²³ INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, *Berlin Conference. Accountability of International Organizations*, Berlino, 2004, p. 5.

esercizio. Per concludere, e con il fine di avvalorare ulteriormente la tesi dell'incertezza terminologica che circonda tale concetto, ci sembra emblematica la conclusione a cui la stessa International Law Association giunge, quando afferma che «in molte lingue non esiste un equivalente per il termine "accountability"»²⁴.

1.2 L'EMERGERE DELL'IMPRESA MULTINAZIONALE NEI RAPPORTI INTERNAZIONALI: L'INADEGUATEZZA DELLA CONCEZIONE STATO-CENTRICA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

1.2.1 LA CONTROVERSA ATTRIBUZIONE DELLA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE ALL'IMPRESA MULTINAZIONALE.

Soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è sembrato evidente che l'ordine mondiale andasse in una direzione che comprendesse come attori della scena internazionale non solo gli Stati-nazione. Da quel momento, si è imposta una varietà di soggetti di diritto internazionale che hanno messo in discussione l'approccio stato-centrico tradizionale. La globalizzazione ha visto crescere l'importanza di enti come le organizzazioni internazionali (soprattutto quelle economiche, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale), le ONG e le imprese multinazionali. Se è oramai indubbio che queste ultime siano tra gli attori principali delle relazioni economiche internazionali, «si pone la questione dell'attribuibilità della personalità giuridica internazionale alle imprese multinazionali, al duplice fine di sottoporle al rispetto del diritto internazionale e di riconoscere loro la capacità di partecipare in qualche modo al processo di formazione delle norme internazionali»²⁵.

Sin dalla nascita di questi attori, buona parte della dottrina si è opposta ad un pieno riconoscimento della soggettività internazionale in capo a tali soggetti, argomentando che la loro piena personalità a livello internazionale non potrebbe esprimersi senza il ruolo di intermediario svolto dallo Stato, che riconoscere

²⁴ INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, *op. cit.*, p. 5.

²⁵ PERONI, MIGNANI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa Multinazionale nell'Attuale Contesto Internazionale*, in *Ianus*, 2010, p. 12-13.

le multinazionali come soggetti di diritto internazionale garantirebbe loro un regime giuridico troppo favorevole o ancora che legittimerebbe la loro posizione dominante nelle relazioni economiche internazionali²⁶. La posizione più estrema arriva addirittura ad affermare che il mancato riconoscimento delle imprese multinazionali come soggetti di diritto internazionale derivi da norme di *ius cogens*. Secondo Cassese, nonostante le multinazionali possano intrattenere relazioni con gli Stati e le controversie tra loro e gli Stati possano essere sottoposte al giudizio di un tribunale, non possono considerarsi propriamente soggetti di diritto internazionale. La sua conclusione è che le imprese multinazionali non possiedono né diritti né doveri internazionali, ma sono soggetti soltanto agli occhi del diritto interno. In ogni caso, anche la dottrina più apertamente favorevole al riconoscimento di una soggettività internazionale in capo alle imprese multinazionali ammette che quest'ultima dovrebbe comunque essere di carattere limitato. L'impresa, infatti, non gode dei privilegi di cui tipicamente godono gli Stati ed esiste essenzialmente soltanto per volere di uno Stato nazionale.

Ancora un'altra posizione dottrinale, pur escludendo che l'impresa sia titolare della soggettività internazionale, ne riconosce la centralità nei rapporti economici internazionali. In base a questa visione «l'impresa, pur priva di personalità giuridica internazionale, sarebbe in ogni caso interlocutrice di Stati ed organizzazioni internazionali, avrebbe il diritto, convenzionalmente attribuito, di far valere le proprie pretese dinanzi ad alcuni fori arbitrali internazionali e sarebbe chiamata, mediante strumenti internazionali di soft law, a rispettare gli standard relativi alla tutela dei diritti umani fondamentali e dell'ambiente»²⁷. Per alcuni, sarebbe opportuno addirittura mettere da parte gli assunti principali legati alla soggettività internazionale tradizionalmente intesa. Quest'ultima risulterebbe oramai obsoleta e difficilmente applicabile ad un'entità così

²⁶ JOHNS, *The Invisibility of Transnational Corporation: an Analysis of International law and legal theory*, in *Melbourne University Law Review*, 1994, pp. 893-923.

²⁷ BONFANTI, *Imprese Multinazionali, Diritti Umani e Ambiente. Profili di Diritto Internazionale Pubblico e Privato*, Milano, 2012, p. 35.

nuova e particolare. Secondo questo modello di pensiero, «è irragionevole pretendere che la regolamentazione internazionale delle attività svolte dalle imprese multinazionali sia condizionata al preventivo soddisfacimento, da parte di queste, dei requisiti su cui si fonda la soggettività internazionale, intesa in senso tradizionale. Ciò non terrebbe infatti adeguatamente conto del ruolo e del rilievo che questi enti già rivestono concretamente sulla scena internazionale e dimenticherebbe che la disciplina giuridica deve essere funzionale alla realtà delle relazioni internazionali»²⁸.

1.2.2 SEGUE: LA SENTENZA ASSOCIATION FRANCE-PALESTINE SOLIDARITÉ ET AL. C. SOCIÉTÉ ALSTOM TRANSPORT ET AL.

La questione sembra tutt'altro che risolta ed anche la dottrina odierna appare piuttosto restia ad un pieno riconoscimento dell'impresa multinazionale come soggetto di diritto internazionale. Tale inclinazione è apparsa evidente anche nella pronuncia della Corte d'appello di Versailles del 22 Marzo 2013. Il caso riguardava la responsabilità civile delle multinazionali francesi Alstom e Veolia coinvolte nella realizzazione, per conto dello Stato di Israele, del Jerusalem Light Rail, il servizio di trasporto pubblico attivo dal 2011 a Gerusalemme Ovest ma che prosegue fino a Gerusalemme Est (parte dei Territori Palestinesi) servendo alcuni insediamenti israeliani ivi presenti. Le imprese Alstom e Veolia erano proprietarie rispettivamente del 20% e del 5% delle azioni della società di diritto israeliano Citypass che, nel 2004, si era aggiudicata il contratto trentennale di concessione pubblica per il finanziamento, la progettazione, la costruzione e la messa in funzione della linea tramviaria.

L'OLP legava la realizzazione del Jerusalem Light Rail all'occupazione illecita dei Territori Palestinesi da parte di Israele e, anzi, affermava che l'opera fosse espressamente diretta a consolidarne l'illecita colonizzazione violando, per questo motivo, diverse norme di diritto internazionale umanitario. In particolare, veniva lamentata la violazione dell'art. 49 della Convenzione di

²⁸ BONFANTI, *op. cit.*, pp. 36-37.

Ginevra del 1949²⁹, che afferma: «I trasferimenti forzati, in massa o individuali, come pure le deportazioni di persone protette, fuori del territorio occupato e a destinazione del territorio della Potenza occupante o di quello di qualsiasi altro Stato, occupato o no, sono vietati, qualunque ne sia il motivo». Per questo motivo, la Corte veniva sollecitata a dichiarare la nullità dei contratti riguardanti la costruzione del Jerusalem Light Rail ai sensi degli artt. 6, 1131 e 1133 del codice civile francese³⁰. L'OLP asseriva che la responsabilità civile delle due imprese fosse rinvenibile «d'une part, pour avoir participé à des contrats dont la cause viole des normes de droit international et d'autre part, pour ne pas avoir en même temps respecté les engagements pris par leur adhésion au Pacte Mondial et dans leurs codes d'éthiques»³¹. In tal caso, si cercava di agganciare la responsabilità civile delle imprese alla loro soggettività internazionale.

Le società, dal canto loro, respingevano tale ragionamento affermando, al contrario, che le norme di diritto internazionale umanitario invocate, anche qualora fossero appartenute al diritto umanitario consuetudinario o allo *ius cogens*, non fossero applicabili alle società in genere, essendo queste ultime sprovviste di soggettività internazionale³². I documenti presentati dall'OLP, tra cui la risoluzione n.13/7 del 14 Aprile 2010 del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite³³, non venivano considerati dalla Corte come riguardanti direttamente la costruzione della

²⁹ Si tratta della Convenzione di Ginevra per la protezione dei civili in tempo di guerra.

³⁰ L'art. 6 afferma che «On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs», l'art. 1131 che «L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet», mentre per l'art. 1133 «La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public».

³¹ Sentenza della Corte d'appello di Versailles del 22 Marzo 2013, causa 11/05331, *Association France-Palestine Solidarité c. Société Alstom Transport*.

³² SCALI, *Soggettività internazionale delle imprese multinazionali e violazioni del diritto internazionale umanitario negli insediamenti israeliani all'interno dei Territori palestinesi occupati*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013, pp. 780-786.

³³ Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 14 Aprile 2010, n. 13/7, *Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and in the occupied Syrian Golan*.

linea tramviaria. Al contrario, la costruzione dell'infrastruttura è stata considerata dalla Corte una misura legittima che la potenza occupante ben può adottare per ripristinare la normale vita pubblica all'interno dei Territori occupati.

Ad ogni modo, la Corte ha evidenziato che le norme di diritto internazionale umanitario delle quali l'OLP lamentava la presunta violazione ad opera delle società coinvolte, erano contenute in trattati stipulati tra Stati e vincolanti esclusivamente questi ultimi. Semmai, le norme invocate impegnavano lo Stato di Israele e avrebbero potuto avere rilevanza solo in merito al contratto di concessione stipulato dal Paese con Citypass. Su tale fattispecie, tuttavia, la Corte ha preferito non esprimersi poiché essa non coinvolgeva le società Alstom e Veolia, che erano le uniche società coinvolte nel giudizio. In definitiva, i motivi politici adottati dall'OLP contro la concessione da parte di Israele del contratto a beneficio della società Citypass non sono stati ritenuti dalla Corte come passibili di trasferimento anche alla causa (distinta) dei contratti vincolanti le società francesi coinvolte.

A tal proposito, nella decisione ci si è chiesto se le norme internazionali invocate creino obblighi anche in capo alle imprese multinazionali. La Corte ha evidenziato come alle imprese sia riconosciuta una soggettività internazionale «très limitée», poiché «la loro soggettività internazionale non trova espressione se non in atti convenzionali particolari di ordine essenzialmente economico e allo scopo di assicurare a tali imprese una protezione nell'ambito delle proprie attività [...] (Convenzione di Washington del 1985) o in casi precisi di responsabilità ambientale (Convenzione di Bruxelles del 1969 sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e Convenzione di Lugano del 1993 sulla responsabilità civile derivante dall'esercizio di attività pericolose per l'ambiente)»³⁴. La convinzione della Corte è espressa anche più avanti, laddove si

³⁴Sentenza *Association France-Palestine Solidarité c. Société Alstom Transport*, cit.

afferma che «les entreprises ne sont sujets de droit international qu'exceptionnellement»³⁵.

Si è ritenuto inoltre, sempre con riferimento alle norme di diritto internazionale invocate dall'OLP, che queste debbano considerarsi come applicabili anche ad imprese multinazionali soltanto laddove gli obblighi siano chiaramente formulati nei loro confronti. Nelle convenzioni invocate nel giudizio, come la Convenzione di Ginevra del 1949 sulla protezione dei civili in tempo di guerra, al contrario, sono contenuti esclusivamente obblighi nei confronti degli Stati. Per tale motivo, le multinazionali «qui ne sont pas signataires des conventions invoquée, ni destinataires des obligations qui les contiennent, ne sont pas, en conséquence, des sujets de droit international»³⁶.

In conclusione, le richieste mosse dall'OLP e dall'Association France-Palestine venivano respinte a causa dell'inapplicabilità delle disposizioni di diritto internazionale umanitario invocate dagli appellanti alle imprese multinazionali.

1.2.3 LA CRESCENTE INADEGUATEZZA DELLE CATEGORIE TRADIZIONALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

La nascita e lo sviluppo delle multinazionali ha posto non pochi dilemmi al diritto internazionale tradizionalmente inteso. Il problema principale sorge soprattutto considerando che «tali imprese sono di carattere multinazionale mentre i sistemi legali sono ancora largamente di natura nazionale, cosa che crea una disconnessione tra la struttura internazionale dell'impresa ed il diritto»³⁷. Inoltre, la divisione del lavoro diversificata e basata sul principio di multinazionalità, le attività finalizzate alla massimizzazione del profitto, unite al potere economico e politico che sempre più vanno acquisendo, fanno delle multinazionali una realtà molto difficile da sottoporre a regolamentazione: «le imprese multinazionali si sono in maniera crescente liberate delle strutture legali che le governano, raggiungendo un livello di

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

³⁷STEPHENS, *op. cit.*, p. 54.

transnazionalità e di potere economico che va oltre la capacità del diritto interno di imporre nei loro confronti norme minime sui diritti umani»³⁸. La logica d'impresa travalica i confini nazionali, la base per le proprie attività non è lo Stato nazionale ma il mondo intero. Ciò significa che le imprese multinazionali sono in grado di eludere il potere statale e le restrizioni degli schemi regolatori nazionali spostando, a seconda della convenienza, le proprie attività da una parte all'altra del mondo³⁹.

Il problema connesso alla regolamentazione ha due facce. Da una parte, per i singoli Paesi è sempre più difficile o poco vantaggioso regolamentare le attività delle multinazionali. Paesi molto poveri, spesso alla disperata ricerca di investimenti dall'estero, non possono (o non vogliono) introdurre misure legali che regolamentino le attività economiche straniere sul proprio suolo. Il prezzo da pagare, in questo caso, potrebbe essere la diminuzione degli investimenti delle aziende o la fuga di queste ultime verso sistemi legali più morbidi. Dall'altra, il diritto internazionale ha creato un sistema di responsabilità in capo agli Stati che non risulta altrettanto efficace quando si tratta di stabilire meccanismi per la regolamentazione delle attività economiche quando queste si pongano in conflitto con il rispetto dei diritti umani⁴⁰.

Queste difficoltà riscontrate dal diritto internazionale nella regolamentazione delle attività delle imprese multinazionali andrebbero superate, poiché «un approccio verso la personalità legale internazionale che sia incapace di rendere tutti gli attori importanti sulla scena internazionale soggetti al diritto internazionale crea lacune intollerabili nella struttura dell'ordine normativo internazionale»⁴¹. La strada per colmare queste lacune

³⁸ STEPHENS, *op. cit.*, p. 54

³⁹ GROSSMAN, BRADLOW, *Are we being Propelled Towards a People-Centered Transnational Legal Order?*, in *American University International Law Review*, 1993, p.8

⁴⁰ SHAMIR, *Between Self-Regulation and the Alien Tort Claims Act: On the Contested Concept of Corporate Social Responsibility*, in *Law and Society Review*, 2004, p.639.

⁴¹ NOWROT, *New Approaches to the International Legal Personality of Multinational Corporations Towards a Rebuttable Presumption of Normative*

sarebbe quella di «espandere il ruolo che le multinazionali e gli altri maggiori gruppi di interesse giocano nel processo di sviluppo ed implementazione delle regole»⁴². Anche parte della dottrina si schiera dalla parte di una riconcettualizzazione della nozione di soggettività internazionale. Qualcuno ha proposto addirittura un superamento dei tradizionali concetti di soggettività internazionale, affermando che «l'intera nozione di soggetto di diritto internazionale [...] non è credibile e [...] non ha un obiettivo funzionale. Abbiamo eretto una prigione intellettuale sulle nostre scelte e l'abbiamo dichiarata una costrizione inalterabile. [...] C'è spazio per un'altra visione: non è particolarmente d'aiuto, né dal punto di vista intellettuale né da quello operativo, fare affidamento sulla dicotomia tra quelli che sono soggetti di diritto internazionale e quelli che non lo sono [...]. E' molto più d'aiuto, e più vicino alla realtà, ritornare ad una visione del diritto internazionale come un particolare processo di decision-making»⁴³.

A tale processo partecipa una varietà di attori ed il concetto fondamentale non è più quello di soggetto di diritto internazionale, ma quello di partecipante. Il partecipante è, in questo modo, colui che contribuisce al processo di formazione del diritto internazionale ed in questa nozione vi rientrano individui, multinazionali, ONG e, ovviamente, Stati. Le critiche e i diversi approcci auspicati hanno in comune la consapevolezza della necessità di superare la tradizionale concezione interstatale post-westfaliana delle relazioni internazionali, per includere pienamente nello scenario globale quelle che fino ad ora sono rimaste entità parzialmente misconosciute dal diritto internazionale.

Responsibilities, <http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Nowrot.PDF>, pp. 10-11, reperibile on line.

⁴² CHARNEY, *Transnational Corporations and developing Public International Law*, in *Public International Law*, 1983, p. 754.

⁴³ HIGGINS, *Problems and Process. International Law and how we use it*, Oxford, 1994, pp. 49-50.

1.3 L'IMPATTO DELLE ATTIVITA' DELLE MULTINAZIONALI SUI DIRITTI UMANI

1.3.1 ASPETTI GENERALI E PROBLEMATICHE

L'ascesa dell'impresa multinazionale sulla scena internazionale ha avuto e continua ad avere un impatto enorme sulla tematica dei diritti umani. Sfortunatamente, «le multinazionali sono a volte colpevoli di complicità in violazioni di diritti umani perpetrate dai governi. Ci sono molti casi in cui imprese hanno, ad esempio, promosso lo spostamento forzato di popolazioni da territori usati poi per le loro attività. Allo stesso tempo, semplicemente facendo affari con i governi nazionali hanno in maniera non intenzionale aggravato la situazione dei diritti umani in quella regione»⁴⁴. Nel 2008, Human Rights Watch ha elaborato un rapporto dal titolo "On the Margins of Profit. Rights at Risk in the Global Economy"⁴⁵, il quale dedica particolare importanza al delicato tema dei possibili impatti negativi delle attività d'impresa sui diritti umani. In particolare, il rapporto mette in evidenza alcuni punti, tra cui:

- L'impatto delle attività delle imprese sui diritti umani non è limitato solo ai settori che hanno ricevuto la maggiore attenzione fino ad ora, come l'industria manifatturiera e quella estrattiva. Attività di ogni tipo possono minacciare i diritti umani, che siano esse di natura pubblica, privata, domestica o internazionale. Per combattere gli abusi deve essere considerato un insieme più vasto di attori e contesti.
- Allo scopo di accertare le violazioni, è importante concentrarsi quanto più possibile sui legami tra le aziende e gli attori terzi che commettono gli abusi suddetti così come sui casi in cui sono le aziende stesse a macchiarsi del danno.

⁴⁴CLAPHAM, JERBI, *Categories of Corporate Complicity in Human Right Abuses*, 2001, 198.170.85.29/Clapham-Jerbi-paper.htm, p. 2, reperibile on line.

⁴⁵HUMAN RIGHTS WATCH, *On the Margins of Profit. Rights at Risk in the Global Economy*, www.hrw.org/reports/2008/02/18/margins-profit, reperibile on line.

- Gli interessi economici, così come altri fattori, possono portare i governi a trascurare le vittime degli abusi.
- Agli individui i cui diritti sono compromessi da attività economiche spesso non sono riconosciuti adeguati risarcimenti. Inoltre, spesso devono trovarsi a fronteggiare ritorsioni per il solo tentativo di ottenerli. Ciò rende più urgente il bisogno di promuovere l'accesso alla giustizia per le vittime.
- Molte imprese non hanno sottoscritto standard per il rispetto dei diritti umani e, anche quando esistono codici di condotta per la responsabilità sociale, essi spesso non sono implementati in maniera adeguata. Per questo motivo, sono necessari ulteriori standard e meccanismi di controllo.

La conclusione più importante a cui il rapporto giunge è la necessità di standard globali che possano conformare le attività economiche al rispetto dei diritti umani. A tal proposito, si può considerare la Dichiarazione Universale dei diritti umani alla stregua di un punto di riferimento per quanto riguarda i principi cardine riguardanti il rispetto dei diritti umani a cui ogni settore della società dovrebbe conformarsi⁴⁶. Il suo preambolo afferma, infatti, quanto segue: «l'Assemblea generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto»⁴⁷.

Anche l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite si impegnò nella materia, proponendo l'istituzione del Global Compact nel 1999 e chiedendo all'economia mondiale di supportare e rispettare la protezione internazionale dei diritti umani. A proposito dei casi

⁴⁶ CLAPHAM, JERBI, *op. cit.*

⁴⁷ ONU, *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo*, 1948, <http://www.interlex.it/testi/dichuniv.htm>, reperibile on line.

in cui una multinazionale si renda protagonista o comunque partecipe di violazioni di diritti umani è, sempre più spesso, usato il concetto di "corporate complicity", il quale «frequentemente non è usato in senso legale, ma piuttosto in maniera colloquiale per esprimere la circostanza in cui qualcuno è stato ritenuto implicato in atti negativi ed inaccettabili. Tale uso del termine ha cominciato ad essere utilizzato sempre più nel contesto delle attività economiche e dei diritti umani ed ha procurato uno strumento per spiegare in termini semplici la circostanza in cui le compagnie possono essere implicate in abusi di diritti umani in una maniera che implica responsabilità e colpa»⁴⁸.

Oltre a quelli già evidenziati in precedenza, un altro aspetto problematico riguardante la soggettività internazionale delle imprese multinazionali, ma stavolta in riferimento al rispetto dei diritti umani, risiede nelle caratteristiche intrinseche ai trattati e alle convenzioni stipulate in materia. Si potrebbe considerare la combinazione di trattati internazionali sui diritti umani e sistemi legali locali come una formula efficiente per regolamentare le attività economiche. In realtà, le multinazionali sono in una posizione che le rende capaci di sfuggire ad entrambi i sistemi. Ciò si verifica perché i trattati internazionali sui diritti umani furono stipulati in previsione di una loro applicazione pressoché esclusiva agli Stati e, di conseguenza, lo sviluppo di sistemi legali connessi ai trattati menzionati ha sempre tenuto poco conto della posizione delle multinazionali⁴⁹. D'altra parte, la maggior parte della dottrina riguardante i diritti umani è nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovvero in un periodo in cui le multinazionali erano ancora un'entità semi-sconosciuta, o comunque non avevano quel peso economico e politico che osserviamo oggi.

Tuttavia, a fronte dei casi in cui le attività delle imprese multinazionali condizionano in maniera negativa il rispetto dei

⁴⁸ INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *Corporate Complicity & Legal Accountability in Criminal Law and International Crimes*, 2008, www.refworld.org/docid/4a78423f2.html, pp.1-2, reperibile on line.

⁴⁹ CALATAYUD, CANDELAS, FERNÁNDEZ, *The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights' Violations*, 2008, dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3685091.pdf, p. 173, reperibile on line.

diritti umani, non sono da trascurare gli impatti positivi registrabili in aree spesso sottosviluppate. In questi casi, le attività economiche hanno una ricaduta positiva tanto sull'occupazione della manodopera locale che sulla promozione di standard più elevati di rispetto dei diritti umani. Seguendo la distinzione già in parte accennata precedentemente, saranno di seguito proposte tre diverse modalità con le quali un'impresa può condizionare il rispetto e la tutela dei diritti umani nel contesto in cui opera. Verranno distinte le ipotesi in cui un'impresa si renda responsabile in prima persona di violazioni di diritti umani come avviene, ad esempio, nel caso in cui essa faccia ricorso a pratiche lavorative lesive dei diritti umani, quelle in cui l'impresa sia coinvolta non in maniera diretta (ad esempio mediante il sostegno a regimi che violano i diritti umani) ed, infine, quei casi in cui l'azione dell'impresa ha una ricaduta positiva sugli standard di protezione dei diritti umani nel Paese in cui opera.

1.3.2 LA VIOLAZIONE DIRETTA

Le multinazionali possono avere un impatto molto importante sul godimento dei diritti sociali, economici e culturali. Soprattutto, le loro attività hanno una rilevanza particolare per quel che riguarda i diritti connessi al mondo del lavoro, come il diritto a condizioni minime di lavoro, quello ad un salario minimo e quello di formare sindacati. Tuttavia, «le multinazionali possono violare i diritti connessi al mondo del lavoro maltrattando e sfruttando la forza-lavoro, ostacolando la formazione di sindacati, servendosi di lavoro minorile e di pratiche discriminatorie nelle assunzioni. [...] Le multinazionali possono causare danni ambientali che compromettono il diritto alla salute, alla vita, i diritti delle minoranze e quello all'autodeterminazione»⁵⁰.

Parlare di responsabilità diretta delle multinazionali per violazioni di diritti umani non implica, tuttavia, trascurare il ruolo dello Stato. Se da una parte le attività di un'impresa possono arrivare ad incidere in maniera piuttosto importante sul rispetto dei diritti umani, non va dimenticato che sono gli Stati i portatori principali di doveri e obblighi in merito. Coinvolgere le multinazionali nel

⁵⁰GATTO, *op. cit.*, p. 9.

tema del rispetto dei diritti umani non vuol dire, cioè, trasferire in toto la responsabilità dallo Stato alle imprese in questione.

1.3.3 SEGUE: IL DISASTRO DELLA UNION CARBIDE A BHOPAL

Il 2 ed il 3 Dicembre del 1983 si verificò una massiccia fuoriuscita di gas velenosi dalla fabbrica di pesticidi della Union Carbide a Bhopal, in India. In tre giorni morirono circa 8000 persone e l'azienda venne accusata di omicidio colposo. Il disastro è considerato uno dei più gravi della storia, avendo provocato in totale 14000 morti, più di 30000 casi di menomazioni permanenti (inclusa la cecità), 20000 casi di menomazioni temporanee e 150000 menomazioni minori⁵¹. L'impatto sociale e sull'opinione pubblica del caso fu così eclatante che nel 1985 il Governo indiano promulgò una legge ad hoc, il "Bhopal gas leak Act", che gli conferì il diritto di rappresentare tutte le vittime del disastro⁵². L'atto, infatti, affermava quanto segue: «il Governo centrale deve avere il diritto esclusivo di rappresentare ed agire in nome di ogni persona (presente o meno sul territorio indiano) che ha avanzato, o ha il diritto di farlo, una richiesta di risarcimento connessa al caso»⁵³.

Nel 1987 il Central Bureau of Investigation indiano rinviò a giudizio la Union Carbide, la Union Carbide Eastern Inc., la Union Carbide India Limited, Warren Anderson (Amministratore Delegato della Union Carbide) e otto managers indiani della Union Carbide India Limited con l'accusa di omicidio colposo e lesioni gravi. La motivazione principale dell'accusa era quella di aver provocato migliaia di morti tramite un esercizio irresponsabile di tecnologie e pratiche altamente pericolose. Nell'Ottobre del 1991, la Corte Suprema Indiana approvò in maniera definitiva un precedente accordo che imponeva all'azienda il pagamento di 470 milioni di dollari al governo indiano come risarcimento destinato alle vittime degli effetti dei

⁵¹EVAN MANION, *Minding the machines, preventing technological disasters*, Upper Saddle River, 2002, p. 7.

⁵² CENTRO DOCUMENTAZIONE CONFLITTI AMBIENTALI, *Union Carbide-Bhopal*, www.cdca.it/spip.php?article1239, reperibile on line.

⁵³ GOVERNMENT OF INDIA, *Bhopal Gas Leak Disaster Act*, 1985, p. 1.

gas letali fuoriusciti dagli impianti⁵⁴. Inoltre, la decisione della Corte Suprema riaffermò le accuse contro i manager della Union Carbide, tra cui Warren Anderson. La precedente decisione del 1989 aveva, in ogni caso, giudicato l'azienda colpevole per i danni causati dall'incidente, anche nel caso in cui essi fossero stati figli della sola negligenza⁵⁵, identificando le radici del disastro nella scarsa opera di manutenzione dell'impianto e, più in generale, nei bassi standard di sicurezza. Per tutti i motivi appena elencati, si può considerare il caso della Union Carbide come emblematico di una violazione diretta di diritti umani da parte di una multinazionale.

1.3.4 LA VIOLAZIONE INDIRETTA

Oltre ai casi in cui un'impresa multinazionale possa direttamente essere responsabile di violazioni di diritti umani, ci sono molti altri casi in cui l'azienda si renda complice di tali violazioni in maniera indiretta. Una possibile definizione di "complicità" ci suggerisce che un'impresa si rende complice di violazioni di diritti umani «se autorizza, tollera o ignora volontariamente violazioni di diritti umani commesse da un'entità ad essa associata, o se l'azienda volontariamente fornisce un'assistenza [...] che ha un importante effetto sulla perpetrazione di violazioni di diritti umani»⁵⁶.

Il rapporto del 2000 intitolato "Defining the Scope of Business Responsibility for Human Rights Abroad" si sofferma molto sulla questione. Secondo il rapporto, un coinvolgimento indiretto di un'impresa in violazioni di diritti umani designa «una violazione alla quale la compagnia contribuisce, ma alla quale non ha direttamente dato avvio e che non perpetra in maniera diretta [...] Ad esempio, le compagnie possono talvolta fare acquisti da produttori che violano i diritti umani nell'ambito delle proprie operazioni. Oppure, una compagnia può intraprendere un

⁵⁴ BROUGHTON, *The Bhopal Disaster and its Aftermath: a review*, in *Environmental Health*, 2005.

⁵⁵ GATTO, *op. cit.*, p. 7.

⁵⁶ GATTO, *op. cit.*, p. 12.

percorso di collaborazione con un regime oppressivo»⁵⁷. Il documento suona come un monito, laddove sottolinea che «nel mondo moderno, le decisioni prese da un'impresa possono avere implicazioni importanti per le comunità più geograficamente e culturalmente remote, per cui le aziende devono prestare molta attenzione nell'identificare le loro connessioni indirette con violazioni di diritti umani»⁵⁸.

Dal punto di vista del diritto internazionale penale, tre elementi devono sussistere affinché si possa parlare di "complicità": deve essere stato commesso un crimine, il complice deve aver contribuito in maniera diretta e sostanziale alla realizzazione del crimine e deve, infine, sussistere un elemento intenzionale (il complice quantomeno non si oppone alla realizzazione del crimine)⁵⁹. Una forma particolare di violazione indiretta è considerata la cosiddetta "silent complicity", che consiste nel silenzio e nell'inattività di fronte a violazioni di diritti umani⁶⁰. Per Chandler le multinazionali non possono più restare silenziose di fronte a violazioni di questo genere: «Silence or inaction will be seen to provide comfort to oppression and may be adjudged complicity [...] Silence is not neutrality. To do nothing is not an option»⁶¹.

Oltre a ciò, stanno gradualmente aumentando, per le imprese che operano in tali contesti, i rischi connessi alla propria immagine. Se un'azienda, infatti, viene considerata dall'opinione pubblica

⁵⁷ THE CONFEDERATION OF DANISH INDUSTRIES, THE DANISH CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, THE INDUSTRIALIZATION FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES, *Defining the Scope of Business Responsibility for Human Rights Abroad*, 2005, www.humanrightsbusiness.org/files/Country%20Portal/defining_the_scope_of_business_responsibility.pdf, p. 10, reperibile on line.

⁵⁸ COOMBS, HOLLADAY, *Managing Corporate Social Responsibility. A Communication Approach*, Malden, 2012, p.11.

⁵⁹ INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE, FAFO, *Business and International Crimes: Assessing the Liability of Business Entities for Grave Violations of International Law*, 2004, http://ipinst.org/media/pdf/publications/businessand_intcrime.pdf, p. 13, reperibile on line.

⁶⁰ CLAPHAM, JERBI, *op. cit.*

⁶¹ CHANDLER, *Exploitation is our responsibility*, in *Sunday Business*, 16 Agosto 1998.

"complice" di un regime repressivo, può trovarsi a dover fronteggiare serie minacce alla propria reputazione⁶². Anche il documento redatto sotto l'egida di Amnesty International "Human Rights-Is it any of your Business?" contiene alcuni elementi chiave per delineare una strategia d'impresa efficace in merito alla questione dei diritti umani, laddove afferma che «Innalzare gli standard riguardanti il rispetto dei diritti umani riguarda sia azioni governative unilaterali che di concerto con le imprese. I manager di livello più elevato dovrebbero essere preparati ad opporsi apertamente laddove gli abusi persistano e la diplomazia abbia fallito. Nello sviluppare politiche e pratiche riguardanti i diritti umani, le aziende hanno bisogno di delineare chiaramente i confini delle proprie responsabilità, la loro volontà di essere coinvolte [nella promozione dei diritti umani] e di esercitare una certa influenza al riguardo»⁶³.

1.3.5 SEGUE: IL CASO "DOE V UNOCAL"

Nel 1997, una Corte distrettuale federale californiana si è pronunciata riguardo ad un caso riguardante una multinazionale statunitense ed alla sua complicità con abusi perpetrati in Myanmar. Tralasciando le questioni procedurali e formali che hanno permesso ad una Corte federale statunitense di pronunciarsi riguardo a pratiche avvenute sul suolo di un altro Paese⁶⁴, il caso ci sembra molto utile per esemplificare la circostanza in cui un'impresa sia accusata di violazioni indirette di diritti umani. Nella fattispecie, alcuni abitanti dei villaggi della regione birmana del Tenasserim tentarono un procedimento contro la ormai defunta Unocal (Union Oil Company of California), accusandola di complicità nelle violazioni di diritti umani perpetrati nella realizzazione del "Progetto Yadana", che avrebbe permesso di sfruttare dei giacimenti di petrolio off-shore. I ricorrenti affermarono che la Unocal fosse perfettamente a conoscenza degli abusi sulla popolazione commessi dalla SLORC (State Law and

⁶² AMNESTY INTERNATIONAL, *Human Rights. Is it any of Your Business?*, 2000, www.amnesty.org/en/human-rights-education/resource-centre/download/SEC01,022,2008/en/pdf, p. 11, reperibile on line.

⁶³ Ibid. p. 11.

⁶⁴ Tali questioni saranno affrontate successivamente, in particolare nel capitolo 1.4.6

Order Restoration Council, organo figlio del colpo di Stato del 1988 ed espressione del potere militare nel Paese) e che, anzi, proprio da queste violazioni l'impresa avesse tratto giovamento⁶⁵.

Parte integrante del progetto, che vedeva oltre alla già citata Unocal la partecipazione anche di altre multinazionali, era un accordo tra queste imprese e la SLORC. Le aziende finanziavano economicamente quest'organo ed in cambio quest'ultimo si impegnava a mantenere sicura la zona nella quale il progetto andava avanti. Le azioni della SLORC presero, tuttavia, una direzione piuttosto deprecabile: i soldati si resero protagonisti di abusi sulla popolazione locale, come confisca di proprietà e rilocazione di interi villaggi⁶⁶. La decisione della Corte federale californiana del 25 Marzo 1997 fu molto precisa riguardo alle responsabilità delle aziende coinvolte nel "Progetto Yadana", laddove stabilì che «Although there is no allegation that SLORC is physically selling Burmese citizens to the private defendants, plaintiffs allege that, despite their knowledge of SLORC's practice of forced labor [...]the private defendants have paid and continue to pay SLORC to provide labor and security for the pipeline, essentially treating SLORC as an overseer, accepting the benefit of and approving the use of forced labor»⁶⁷.

Nel 2000 la Corte sembrò accettare la difesa della Unocal, che affermava di non poter essere giudicata responsabile per gli abusi perpetrati dal governo birmano. Per arrivare a queste conclusioni, la Corte riesaminò diversi casi precedenti riguardanti il coinvolgimento indiretto di aziende in violazioni di diritti umani. Essa evidenziò che, in tali casi, gli accusati non furono ritenuti colpevoli solo perché a conoscenza di pratiche implicantil lavoro forzato. Piuttosto, la colpevolezza richiedeva una certa forma di partecipazione alla violazione⁶⁸, mentre i ricorrenti non avevano

⁶⁵ WELLS, *A wolf in Sheep's Clothing: Why Unocal Should be Liable Under U.S. Law for Human Rights Abuses in Burma* in *Columbia Journal of Law and Social Problems*, 1998-1999, p.42.

⁶⁶ ACEVES, *The Anatomy of Torture. A Documentary History of Filartiga v. Peña Irala*, Leiden-Boston, 2007, p. 99.

⁶⁷ Sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti del distretto centrale della California del 25 Marzo 1997, causa 96/6959, *John Doe I, et al., Plaintiffs, v. UNOCAL Corp., et al., Defendants*.

⁶⁸ ACEVES, *op. cit.*, p.103.

dimostrato in maniera chiara la partecipazione della Unocal agli abusi.

Le conclusioni della Corte furono che «le prove suggeriscono che la Unocal era a conoscenza dell'impiego di lavoro forzato e che le aziende che facevano parte dell'accordo hanno tratto beneficio da questa circostanza. Tuttavia, poiché tale evidenza è insufficiente a determinare una responsabilità secondo il diritto internazionale, i ricorsi dei ricorrenti contro la Unocal per l'impiego di lavoro forzato [...] non hanno fondamento legale»⁶⁹. I ricorrenti, tuttavia, non accettarono tale decisione e, il 18 Settembre 2002, la Corte d'appello per il nono circuito, chiamata ad esprimersi, ribaltò parzialmente la precedente sentenza della Corte distrettuale⁷⁰. La motivazione principale che aveva spinto la Corte distrettuale ad archiviare il processo era la non sussistenza di prove che dimostrassero un'assistenza effettiva fornita dalla Unocal ai militari birmani. La sentenza del 2002, al contrario, affermò proprio che «le prove supportano anche la tesi secondo la quale la Unocal avrebbe fornito assistenza pratica ai militari birmani nell'impiego di lavoro forzato. Tale assistenza è consistita nell'assoldare i militari per provvedere alla sicurezza ed alla costruzione di infrastrutture in cambio di cibo e denaro»⁷¹.

La circostanza più grave e più rilevante ai fini della sentenza fu riscontrata nel fatto che «tale assistenza ebbe un effetto sostanziale nella perpetrazione della pratica del lavoro forzato, che molto probabilmente non avrebbe seguito la stessa strada se qualcuno non avesse assoldato i militari per garantire sicurezza»⁷². Per tale motivo, la Corte d'appello dichiarò che i ricorrenti avevano presentato prove sufficienti affinché il processo andasse avanti. Nel 2005 è stato, tuttavia, raggiunto un accordo tra le parti. Tale accordo prevede un risarcimento a beneficio dei ricorrenti e lo stanziamento di fondi utili allo

⁶⁹ Sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti del distretto centrale della California del 31 Agosto 2000, causa 96/6112, *Doe v. Unocal Corp.*

⁷⁰ ROSENCRANZ, LOUK, *Doe v. Unocal: Holding Corporation Liable for Human Rights Abuses on Their Watch*, in *Chapman Law Review*, 2005.

⁷¹ Sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti nono circuito del 18 Settembre 2002, causa 96/06112, *Doe I v. Unocal Corp.*

⁷² *Ibid.*

sviluppo di programmi per il miglioramento delle condizioni di vita, di salute ed educazione delle popolazioni della regione interessata dal Progetto Yadana. Nel comunicato che rese noto l'accordo, la Unocal evidenziò quanto il rispetto dei diritti umani fosse un principio cardine della sua politica aziendale⁷³.

1.3.6 LE ATTIVITA' DELLE MULTINAZIONALI COME STRUMENTI DI PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

Le attività delle imprese multinazionali non possono essere considerate come portatrici solo di possibili minacce per il godimento di alcuni diritti. In alcuni casi possono avere un impatto tutt'altro che negativo sulla vita sociale del contesto in cui operano. Un'impresa può, ad esempio, promuovere il rispetto dei diritti umani se le persone direttamente coinvolte con le sue attività (come i lavoratori) possono beneficiare di standard alti in materia. Per qualcuno, le multinazionali possono determinare effetti positivi nel Paese ospitante addirittura ricercando il proprio interesse economico. La ricerca della massimizzazione del profitto infatti, secondo questa tesi, può portare alla crescita dell'occupazione, alla crescita della disponibilità di capitali, della tecnologia e della conoscenza. Inoltre, non va dimenticato il potere negoziale di tali entità economiche. Il governo che alza un muro di fronte alle richieste di tali imprese potrebbe andare incontro ad un suicidio politico⁷⁴.

Quelli citati fino ad ora costituiscono casi in cui un'impresa può contribuire in maniera indiretta, o comunque non attiva, alla promozione dei diritti umani. Molto più complessa appare, invece, la questione connessa ad una presunta vera e propria responsabilità delle imprese di promuovere i diritti umani. In questo caso, infatti, affermare che l'impresa abbia una vera e propria "responsabilità" in tal senso, equivale a dire che essa ha

⁷³ EARTH RIGHTS INTERNATIONAL, *Final Settlement Reached in Doe v. Unocal*, 21 Marzo 2005, <http://www.earthrights.org/legal/final-settlement-reached-doe-v-unocal>, reperibile on line.

⁷⁴ AGUIRRE, *Multinational Corporations and the Realisation of Economic and Social Rights*, webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4-d31_ynrh4J:www.nuigalway.ie/sites/eu-china-humanrights/seminars/ds0406c/daniel%2520aguirre-eng.doc+&cd=9&hl=it&ct=clnk&gl=it, reperibile on line.

degli obblighi positivi connessi alla materia. In tale direzione sembrava andare il documento di Amnesty International del 1998 intitolato "Human Rights Principles for Companies". All'interno di esso sono contenuti veri e propri obblighi positivi per le aziende, laddove viene specificato che «le imprese devono cooperare al fine di creare un ambiente in cui i diritti umani siano compresi e rispettati»⁷⁵. In particolare, le multinazionali possono migliorare la propria capacità di promuovere il rispetto dei diritti umani in diversi modi:

- sviluppando una chiara politica in materia
- fornendo ai lavoratori ed ai manager indicazioni riguardanti gli standard sui diritti umani, preferibilmente con l'ausilio di organizzazioni non governative
- consultando organizzazioni non governative, inclusa la stessa Amnesty International, per avere informazioni riguardanti il livello e la natura delle violazioni dei diritti umani nei diversi Paesi
- stabilire un sistema chiaro che permetta di accertare l'impatto potenziale delle attività dell'azienda sui diritti umani nel contesto in cui opera⁷⁶.

Il documento di Amnesty International, tuttavia, non è il solo a prevedere obblighi positivi per le multinazionali circa la promozione dei diritti umani. Nel 2003, infatti, la Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani (che nel 2006 ha lasciato il posto al Consiglio delle Nazioni Unite sui Diritti Umani) ha adottato un documento dal titolo "Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights", nel quale sembra emergere una responsabilità connessa alla promozione dei diritti umani da parte delle multinazionali analoga a quella presente nel documento di Amnesty International citato precedentemente. Nel documento è ribadito il principio secondo il quale «gli Stati hanno la responsabilità primaria di promuovere, rispettare, proteggere ed assicurare il rispetto dei diritti umani così come riconosciuti dal

⁷⁵ AMNESTY INTERNATIONAL, *Human Rights Principles for Companies*, 1998, p. 3.

⁷⁶ Ibid. pp. 3-4.

diritto internazionale e dal diritto interno e la responsabilità di assicurarsi che le imprese e le altre entità economiche rispettino i diritti umani»⁷⁷. Tuttavia, si ricorda anche che «all'interno delle proprie rispettive sfere d'influenza, le imprese multinazionali e le altre entità economiche hanno l'obbligo di promuovere, rispettare, proteggere ed assicurare il rispetto dei diritti umani così come riconosciuti dal diritto internazionale e dal diritto interno, inclusi i diritti e gli interessi dei popoli indigeni e degli altri gruppi vulnerabili»⁷⁸.

Il principio che sembra emergere dai documenti citati, secondo il quale le imprese hanno degli obblighi positivi in materia di promozione dei diritti umani connessi alla posizione sempre più influente che queste stanno assumendo nelle relazioni internazionali, tuttavia, «mal si concilierebbe con la tradizionale discrezione di cui lo Stato gode nello stabilire politiche appropriate in materia di rispetto dei diritti umani»⁷⁹.

1.4 STRATEGIE E MECCANISMI DI REGOLAMENTAZIONE

Come è stato già in precedenza evidenziato, la responsabilità e gli obblighi connessi al rispetto dei diritti umani sono ancora in massima parte una questione riservata al potere dello Stato. Già questa circostanza, tuttavia, può essere considerata una forma di controllo delle attività economiche delle imprese. Secondo la concezione dottrinale tradizionale, gli obblighi connessi alla materia dei diritti umani a cui uno Stato deve adempiere hanno una natura tripartita: lo Stato, infatti, ha il compito di rispettare, proteggere ma, ancora più importante per il discorso che si sta affrontando, di assicurare il godimento dei diritti umani da parte degli individui sotto la propria giurisdizione. Il principio ha trovato una delle sue formulazioni più chiare nelle Linee Guida sulla violazione dei Diritti Economici, Sociali e Culturali di

⁷⁷ COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, SUB-COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, *Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights*, 2003.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ GATTO, *op. cit.*, p. 13.

Maastricht, stabilite nel 1997. All'articolo 18 è stabilito che l'obbligo che uno Stato ha di proteggere i diritti umani (in questo caso quelli economici, sociali e culturali) include la responsabilità statale di assicurarsi che le attività di enti privati, incluse le multinazionali, non inficino il godimento di tali diritti. Per questa ragione, gli Stati sono considerati responsabili per le violazioni dei diritti economici sociali e culturali che originano da una mancanza di controllo del comportamento di tali attori non statali da parte dello Stato stesso⁸⁰.

1.4.1 GLI STRUMENTI DI SOFT LAW

Nel corso degli anni, sono andati aumentando i tentativi di regolamentare le attività delle multinazionali attraverso norme che si rifacessero direttamente alle attività di queste ultime. Molti di questi sono ascrivibili all'ambito della soft law e sono stati realizzati soprattutto sotto l'egida di organizzazioni internazionali. Una forma peculiare di regolamentazione sono i codici di condotta, definiti come «impegni assunti su base volontaria da aziende, associazioni o altre entità, che stabiliscono standard e principi in merito alla condotta degli attori economici nel mercato. Tale definizione include anche l'autoregolamentazione»⁸¹.

Lo scopo di questi strumenti è molto vario: possono servire ad evitare comportamenti che minaccino la libera concorrenza, come il dumping o il protezionismo, ma possono anche contenere standard etici e morali⁸². L'ONU stessa ha sottolineato l'importanza di tali strumenti, poiché riguardano quelle attività delle multinazionali che, attraverso i propri investimenti, possono influenzare i comportamenti dell'economia mondiale in merito ad

⁸⁰Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 1997, www1.umn.edu/humanrts/instrtree/Maastrichtguidelines_.html, reperibile on line.

⁸¹GORDON, MIYAKE, *Deciphering Codes of Corporate Conduct: A Review of their Contents*, in *OECD Working Papers on International Investment*, 1992, p. 31.

⁸²BAKER, *Private Codes of Corporate Conduct: Should the Fox Guard the Henhouse?*, in *University of Miami Inter-American Law Review*, 1992-1993, pp.399-433.

ambiti come quello sociale ed ambientale⁸³. La nascita dei codici di condotta ha origini molto lontane nel tempo. Già le Gilde di mercanti ed artigiani, infatti, regolamentavano le condotte dei propri membri. Tuttavia, è soprattutto con la nascita e lo sviluppo dell'economia industriale che i codici di condotta cominciano a diffondersi sempre più⁸⁴. Negli anni '70, praticamente tutte le maggiori organizzazioni internazionali che si occupavano di commercio internazionale ed investimenti svilupparono proposte riguardanti l'adozione di codici di condotta da parte delle imprese, anche se furono le Nazioni Unite a ricoprire il ruolo di maggiore promotrice⁸⁵.

Uno dei primi progetti di questo tipo fu il "Codice di condotta delle Nazioni Unite per le imprese multinazionali", mai pienamente approvato. La sua redazione fu uno dei principali obiettivi della Commissione sulle Imprese Multinazionali, organismo creato nel 1974 sotto l'egida del Consiglio Economico e Sociale ed avente come scopo quello di regolamentare o comunque tenere sotto controllo le attività di tali imprese⁸⁶. Al suo interno furono inseriti precisi obblighi per le multinazionali circa il rispetto dei diritti umani: l'art. 13, ad esempio, stabiliva che «le imprese multinazionali devono rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali nei Paesi nei quali operano, [...] devono astenersi da ogni discriminazione che si basi su razza, colore, sesso, religione, lingua, origine sociale, nazionale ed etnica e opinioni politiche»⁸⁷. Il progetto si dimostrò, tuttavia, troppo ambizioso, mirando a realizzare un impianto normativo che comprendesse misure volte a regolare sia le attività delle

⁸³ UNCTAD, *World Investment Report 2011. Non-equity modes of International Production and Development*, 2011, p. 111.

⁸⁴ Per un discorso dettagliato sulle origini dei codici di condotta si veda PITT, GROSKAUFMANIS, *Minimizing Corporate Civil and Criminal Liability: a Second Look at Corporate Codes of Conduct*, in *Georgetown Law Journal*, 1989-1990, p.1600.

⁸⁵ BAKER, *op. cit.*, p. 409

⁸⁶ La Commissione, visto anche l'immobilismo causato dalla Guerra Fredda prima e dai contrasti tra Paesi avanzati e meno avanzati poi, fu sciolta nel 1994.

⁸⁷ COMMISSION ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS, *Draft United Nations Code of Conduct on Transnational Corporations*, 1983, unctad.org/sections/dite/iaa/docs/Compendium/en/13%20volume%201.pdf, reperibile on line.

multinazionali, sia i loro rapporti con gli Stati. Inoltre, il tentativo fu ostaggio anche dei contrasti tra blocco occidentale ed orientale⁸⁸.

Nonostante tali strumenti non siano obbligatori, possono avere comunque conseguenze rilevanti. Una delle più importanti è il danno d'immagine che potrebbe comportare per l'impresa la non adozione di norme in una specifica materia, o ancora il mancato rispetto di norme che si era impegnata ad osservare. Inoltre, l'adozione di un codice di condotta su base volontaria può preludere all'inserimento dello stesso nella legislazione nazionale. Uno di questi esempi è l'adozione da parte degli Stati Uniti, nel 1977, del "Sullivan Principles and the Foreign Corrupt Practices Act". Inizialmente, tale atto forniva un insieme di norme che le imprese potevano scegliere di adottare al fine di esercitare pressioni sul governo sudafricano in merito al miglioramento, all'interno del vigente sistema di apartheid, delle condizioni dei neri. Nove anni dopo, nel 1986, il Congresso degli Stati Uniti elevò l'atto al rango di legge⁸⁹.

Il tallone d'Achille del meccanismo dei codici di condotta volontari, così come di tutti gli strumenti di soft law, è la loro non obbligatorietà. Nonostante le imprese stiano facendo passi in avanti in merito all'autoregolamentazione delle proprie attività, non esistono ancora standard universali in questo campo⁹⁰. I meccanismi previsti nell'ambito della soft law, giudicati spesso troppo poco incisivi, non sono altro che il riflesso del potere contrattuale che le multinazionali hanno raggiunto⁹¹. L'ONU stessa ha dichiarato in maniera esemplificativa che il Global Compact è rimasto uno strumento meramente volontario a causa del rifiuto da parte delle multinazionali di accettare un meccanismo obbligatorio.

⁸⁸ HILLEMANN, *UN norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, in *German Law Journal*, 2003, p.1066.

⁸⁹ JACKSON, *Codes of Conduct for Multinational Corporations: an Overview*, in *Cornell University ILR School Federal Publications*, 2013, p.3.

⁹⁰ RUGGIE, *Business and Human Rights: the Evolving International Agenda*, in *The American Journal of International Law*, 2007, p.836.

⁹¹ STEPHENS, *op. cit.*, p. 81.

1.4.2 SEGUE: LA DICHIARAZIONE TRIPARTITA DI PRINCIPI SULLE IMPRESE MULTINAZIONALI E LA POLITICA SOCIALE DELL'ILO

Il dibattito internazionale sul ruolo delle multinazionali sviluppatosi negli anni sessanta e settanta che vide protagonista, tra le altre organizzazioni internazionali, anche l'ILO (International Labour Organization), era incentrato soprattutto sull'impatto che le attività di tali imprese potevano avere sui contesti sociali nei quali operavano. Tuttavia, a causa di posizioni contrastanti e della mancanza di volontà di dar vita ad una vera e propria Convenzione in materia, il Consiglio di Amministrazione dell'ILO optò per una Dichiarazione, strumento non vincolante⁹². La Dichiarazione, adottata nel 1977, fu emendata nel 2000 e nel 2006 e, essendo espressione della volontà della gran parte dei Paesi del mondo⁹³, rappresenta un documento di particolare importanza, almeno sotto il profilo politico. L'obiettivo principale era quello di «incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire positivamente al progresso economico e sociale, nonché a ridurre al minimo ed a risolvere le difficoltà che le loro diverse operazioni possono creare»⁹⁴.

La dichiarazione è il risultato di un processo di consultazione tra mondo del lavoro, governi ed organizzazioni internazionali e trae la sua forza proprio da questo suo carattere tripartito. Contiene norme volte a regolare campi come l'impiego, le relazioni industriali, le condizioni di vita e quelle di lavoro. Invita le imprese multinazionali a ricercare politiche che promuovano uguaglianza e sicurezza e ad astenersi da pratiche commerciali scorrette. La dichiarazione non si limita ad invitare le imprese al rispetto del diritto tradizionale e, soprattutto, non è limitata alle imprese multinazionali, ma è estesa anche alle imprese affiliate ed

⁹² DI PASCALE, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel Diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2011, p. 88.

⁹³ Attualmente ne fanno parte 179 Stati

⁹⁴ ILO, *Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale*, 2006, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_152553.pdf, art.2, reperibile on line.

ai partner commerciali⁹⁵. Uno degli articoli più significativi, a tal proposito, è l'art. 8, laddove stabilisce che «tutte le parti interessate alla presente Dichiarazione sono tenute a rispettare i diritti sovrani degli Stati, osservare la legislazione ed i regolamenti nazionali, tenere conto delle pratiche locali e conformarsi alle relative norme internazionali. Dovrebbero rispettare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed i corrispondenti Patti internazionali che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato, come pure la Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ed i suoi principi in virtù dei quali la libertà di espressione e di associazione è condizione indispensabile di progresso sostenuto. Esse dovrebbero contribuire alla realizzazione della Dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti, adottata nel 1998. Dovrebbero ugualmente rispettare gli impegni liberamente assunti, conformemente alla legislazione nazionale ed agli obblighi internazionali accettati»⁹⁶. La Dichiarazione, inoltre, include anche una procedura volta a dirimere eventuali controversie sull'interpretazione: i governi possono richiedere un intervento chiarificatore al Sub-comitato sull'attività delle imprese multinazionali dell'Organo Direttivo. Analoga facoltà è concessa anche ai rappresentanti dei datori di lavoro ed ai sindacati, ma solo se questi riescono a provare che il governo in questione si sia rifiutato di attivarsi. In ogni caso, il meccanismo non prelude assolutamente ad un giudizio in merito alla condotta di un'impresa o ad un risarcimento da parte di quest'ultima in favore di eventuali vittime. Il nome dell'impresa in questione è mantenuto segreto e l'iter procedurale richiede tempi molto lunghi, cosicché il meccanismo trova una sua utilità principalmente nella precisazione in maniera più approfondita degli standard cui un'impresa dovrebbe attenersi⁹⁷.

⁹⁵ KELLER, *Corporate Codes of Conduct and their Implementation: the Question of Legitimacy*, in WOLFRUM, RÖBEN (a cura di), *Legitimacy in International Law*, New York, 2008, p. 10.

⁹⁶ ILO, *op. cit.*, art. 8.

⁹⁷ DI PASCALE, *op. cit.*, p. 88.

1.4.3 SEGUE: LE LINEE GUIDA DELL'OCSE PER LE IMPRESE MULTINAZIONALI

Anche l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) diede il suo contributo alla formulazione di uno strumento che, seppure di soft law, aiutasse a regolamentare le attività delle imprese multinazionali. Nel 1976 fu pubblicata la Dichiarazione sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali, contenente proprio un insieme di linee guida per le imprese. Tali linee guida, modificate ed aggiornate nel corso degli anni, stabiliscono una serie di standard di condotta per le imprese multinazionali operanti nei Paesi membri dell'OCSE o originarie di tali Paesi e stabilisce il principio secondo cui le imprese dovrebbero impegnarsi a cooperare con la comunità locale, assecondare gli obiettivi sociali del Paese ed astenersi dall'attuazione di pratiche come la corruzione⁹⁸. Sebbene anche questo documento ribadisca che il rispetto dei diritti umani è un obbligo riguardante primariamente gli Stati, esso stabilisce che anche le multinazionali dovrebbero: rispettare i diritti umani, evitare di avere su di essi un impatto negativo, adottare una politica che le impegni al loro rispetto e porre rimedio all'eventuale impatto negativo delle proprie attività⁹⁹. Infine, le linee guida contengono al loro interno anche dei meccanismi applicativi, che sono stati ampliati ed accentuati nell'ambito delle periodiche revisioni, la più recente delle quali risale al 2011.

Anche in questo caso, come già illustrato a proposito della Dichiarazione tripartita dell'ILO, è previsto un meccanismo interpretativo in caso di controversia, su istanza di imprese, organizzazioni sindacali o altri soggetti interessati. In particolare, il CIME¹⁰⁰ ha la facoltà di esprimere pareri sull'interpretazione e l'applicazione delle linee guida, ma solo se interpellato da un

⁹⁸ KELLER, *op. cit.*, p. 11.

⁹⁹ OCSE, *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*, 2011, <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>, p. 24, reperibile on line.

¹⁰⁰ Committee on International Investment and Multinational Enterprises. Tale istituto fu creato nel 1975 come foro di dibattito tra gli Stati membri su materie come gli investimenti e le attività delle imprese multinazionali.

Punto di Contatto Nazionale, dal BIAC o dal TUAC¹⁰¹. I Punti di Contatto Nazionali, infine, sono istituti figli della seconda revisione delle Linee Guida, occorsa nel 1984. Essi sono stati creati da ciascuno Stato membro con l'obiettivo di promuovere efficacemente il miglioramento della condotta delle imprese multinazionali¹⁰². Inoltre, essi cooperano tra loro, si riuniscono periodicamente per condividere le esperienze e sono finanziati dagli Stati stessi¹⁰³. Al di là di quelle che sono le criticità connesse a tutti gli strumenti di soft law, va riconosciuta l'indubbia capacità che queste linee guida hanno mostrato di sapersi rinnovare nel tempo. Grazie alle diverse revisioni, infatti, sono stati via via introdotti nelle linee guida concetti, come la corporate social responsibility, che nel 1976, anno in cui fu pubblicata la prima versione, non erano ancora nemmeno nati.

1.4.4 SEGUE: I PRINCIPI GUIDA DELL'ONU SU IMPRESE E DIRITTI UMANI

Una delle prime iniziative dell'ONU in materia furono le "Norme sulle imprese multinazionali", redatte sotto l'egida di quella che allora era la Commissione sui diritti umani. Esse prevedevano, di fatto, l'applicazione nei confronti delle imprese multinazionali degli stessi standard sui diritti umani accettati dagli Stati. Tale proposta scatenò un acceso dibattito che vide fronteggiarsi da un lato gli interessi economici, dall'altro gruppi di difesa dei diritti umani. Il progetto rimase ostaggio di queste istanze conflittuali e la Commissione decise di non proseguire con l'iter per la sua applicazione.

Nel 2005, tuttavia, la Commissione stessa istituì una sorta di mandato in favore di un Rappresentante Speciale del Segretario Generale allo scopo di dare avvio ad un nuovo processo in materia. Per ricoprire tale carica fu designato John Ruggie, scienziato politico e già facente parte della galassia ONU. Il suo

¹⁰¹ Si tratta, rispettivamente, del Business and Industry Advisory Committee e del Trade Union Advisory Committee. Sono entrambi official advisory bodies all'interno del sistema dell'OCSE e rappresentano uno le imprese e l'altro i lavoratori.

¹⁰² DI PASCALE, *op. cit.*, pp. 93-94.

¹⁰³ OCSE, *op. cit.*, pp.54-55.

mandato doveva corrispondere a soli due anni, durante i quali sarebbe stato chiamato semplicemente ad identificare e chiarire gli standard e le pratiche esistenti nel campo. Nel 2007, l'oramai Consiglio sui diritti umani rinnovò il mandato del Rappresentante Speciale, invitandolo inoltre a sottoscrivere anche una serie di raccomandazioni. Da questo momento, cominciò quella che si può definire la "seconda fase" del lavoro di Ruggie, durante la quale egli redasse un insieme di raccomandazioni che, a seguito del rinnovo del suo mandato fino al 2011, assunsero la forma di principi guida¹⁰⁴. In tale documento, nonostante si ricordi ancora una volta come sia lo Stato il soggetto principale su cui grava la responsabilità di promuovere il rispetto dei diritti umani¹⁰⁵, è prevista non solo la circostanza in cui esso debba supportare un'impresa nel rispetto dei diritti umani, ma addirittura un intero paragrafo è dedicato alla responsabilità gravante in capo alle multinazionali¹⁰⁶. A tal proposito, infatti, è stabilito che «le imprese devono rispettare i diritti umani. Ciò significa che esse devono evitare di infrangere gli standard al riguardo e devono identificare i contesti nei quali esse hanno un impatto negativo in proposito»¹⁰⁷. Non manca nemmeno un riferimento a documenti redatti da altre organizzazioni internazionali ed ai trattati, laddove si specifica che «la responsabilità delle imprese multinazionali connessa al rispetto dei diritti umani si riferisce ai diritti umani così come internazionalmente riconosciuti, o comunque almeno a quelli espressi nella Carta Internazionale dei Diritti Umani e nella Dichiarazione dell'ILO sui Principi Fondamentali ed i Diritti del Lavoro»¹⁰⁸.

L'accoglienza riservata ai Principi Guida dalle organizzazioni internazionali è stata contrastante. Il Consiglio dell'ONU per i Diritti Umani ha accolto le conclusioni di Ruggie e si è da subito adoperato per ampliarne la portata. Allo stesso modo, l'OCSE ha

¹⁰⁴ HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, John Ruggie, 2011.

¹⁰⁵ Art. 1, 2 e 3

¹⁰⁶ Si tratta del paragrafo 2, intitolato significativamente "The corporate responsibility to respect human rights".

¹⁰⁷ Art. 11

¹⁰⁸ Art. 12

aggiornato le sue Linee Guida per le Imprese Multinazionali, includendovi i Principi Guida. Anche l'allora Segretario di Stato Statunitense Hillary Clinton elogiò le Linee Guida dell'OCSE arricchite dall'aggiunta delle raccomandazioni di Ruggie, sancendo la nascita di nuove strategie considerate assolutamente essenziali¹⁰⁹. Anche l'Unione Europea si esprime sul nuovo documento tramite la Commissione, che accolse i Principi Guida come «un riferimento importante per la nuova politica riguardante la corporate social responsibility»¹¹⁰, aggiungendo anche di «essere impazienti di collaborare con le imprese, con gli Stati membri così come con altri stakeholder e partner internazionali, al fine di implementare i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani»¹¹¹. Ovviamente, nonostante il linguaggio piuttosto perentorio, le Linee Guida non aspirano, né hanno il fondamento legale per farlo, a creare norme di carattere vincolante. L'obiettivo principale, al contrario, è quello di «differenziare in maniera chiara i rispettivi ruoli delle imprese e degli Stati ed assicurarsi che entrambi lo rivestano»¹¹². Questa circostanza è valsa al documento alcune critiche, soprattutto da parte di organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti umani¹¹³.

¹⁰⁹ CLINTON H., *Secretary Clinton's Remarks on the Commemoration of the 50th Anniversary of the OECD On Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011, <http://www.humanrights.gov/2011/05/26/secretary-clintons-remarks-on-the-commemoration-of-the-50th-anniversary-of-the-oecd-on-guidelines-for-multinational-enterprises>, reperibile on line.

¹¹⁰ EUROPEAN COMMISSION, *Business and human rights: new United Nations guidelines*, 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5220, reperibile on line.

¹¹¹ Ibid.

¹¹² RUGGIE, *Prof. John Ruggie on Business and Human Rights*, 2010, www.youtube.com/watch?v=dVDupBFJiqE, reperibile on line.

¹¹³ BLITT, *Beyond Ruggie's Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embrasive Approach to Corporate Human Rights Compliance*, in *Texas International Law Journal*, 2012.

1.4.5 UTILIZZO DELLA GIURISDUZIONE EXTRATERRITORIALE: L'ATCA E LA SUA APPLICAZIONE

Al panorama piuttosto variegato illustrato finora, composto prevalentemente da strumenti non vincolanti, si aggiunge uno strumento piuttosto particolare, sia per il suo utilizzo che per la sua genesi: l'Alien Tort Claims Act. L'atto fu approvato nel 1789 dal Congresso degli Stati Uniti e garantiva la giurisdizione alle Corti federali statunitensi su qualsiasi atto di natura civile commesso da uno straniero in violazione della "legge delle nazioni" o di un trattato stipulato dagli Stati Uniti. L'applicazione dell'ATCA, per questo motivo, rappresenta una circostanza carica di conseguenze poiché permette anche a stranieri di citare in giudizio, per i motivi sopra menzionati, individui o imprese che godano della cittadinanza statunitense o che non la possiedano ma che siano localizzati negli Stati Uniti. La violazione lamentata, per rientrare sotto la giurisdizione di una Corte, può avvenire anche su un suolo diverso da quello statunitense.

Il documento fu creato soprattutto per combattere la pirateria e fu praticamente dimenticato per circa due secoli. L'ATCA tornò alla ribalta del diritto nel 1980, nel caso "Filartiga v. Peña Irala". In questo caso, un cittadino paraguayano riuscì efficacemente a dimostrare l'applicabilità dell'ATCA al suo caso, ottenendo la condanna di un poliziotto, residente in quel momento negli Stati Uniti, per aver torturato a morte suo figlio diciassettenne¹¹⁴. È fondamentale precisare che, al momento della violazione lamentata, tutte le parti coinvolte si trovavano in Paraguay. Il compito principale della Corte, che in tal caso fu la Corte d'Appello del Secondo Circuito, fu quello di riconoscere che il diritto internazionale comprende norme che vietano la tortura¹¹⁵, affermando che «un atto di tortura commesso da un rappresentante di uno Stato ai danni di un detenuto viola le norme

¹¹⁴ CALATAYUD, CANDELAS, FERNÁNDEZ, *op. cit.*, pp. 179-180.

¹¹⁵ WILNER, *Filartiga v. Peña-Irala: Comments on Sources of Human Rights Law and Means of Redress for Violations of Human Rights in Georgia Journal of International and Comparative Law*, 1981, p.317.

sui diritti umani e, per questo, il diritto internazionale»¹¹⁶. Bisogna, tuttavia, attendere gli anni '90 affinché l'ATCA diventi rilevante per quel che riguarda il tema che in questa sede si sta trattando, ossia il rapporto tra imprese multinazionali e diritti umani. E' in questi anni, infatti, che il documento viene usato da attivisti dei diritti umani come strumento per combattere le violazioni di diritti fondamentali da parte delle imprese multinazionali. Uno dei primi casi fu quello in cui l'avvocato Cristóbal Bonifaz, nel 1993, accusò la Texaco di abusi di diritti umani. Da allora sono stati diversi i casi in cui l'accusa ha fatto riferimento all'ATCA come base legale per un'eventuale condanna delle imprese multinazionali. Gli esiti di questi tentativi, tuttavia, non sono stati tutti favorevoli all'accusa. Nel già citato caso della Union Carbide e del disastro ambientale di Bhopal, ad esempio, la Corte decise di rifiutare la sua giurisdizione sul caso, adducendo come base legale la dottrina del *forum non conveniens*. Nelle parole del giudice Keenan, accettare la competenza della Corte sul caso avrebbe avuto il significato di un atto di imperialismo, una situazione nella quale uno Stato sovrano avrebbe imposto le sue leggi, i suoi standard ed i suoi valori su un altro Stato sovrano¹¹⁷.

In conclusione, l'Alien Tort Claims Act rappresenta uno strumento piuttosto peculiare che si differenzia dagli approcci tradizionali alla questione affrontata, afferenti soprattutto alla categoria della soft law. Gli esiti che dall'uso di questo particolare atto derivano non sono, tuttavia, univoci ed una certa incertezza circonda la sua applicazione. Solo il tempo dirà se l'applicazione sistematica dell'ATCA anche ai casi di violazioni di diritti umani da parte di imprese multinazionali può essere una possibilità concreta e poter così costituire un modello per altri atti di questo genere. Quel che è certo è che le norme in materia sono ancora in larga parte non vincolanti a causa di un insieme di fattori, tra i quali spiccano la riluttanza degli Stati nazionali a regolamentare attività economiche potenzialmente molto redditizie e il potere

¹¹⁶ Sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti, secondo circuito, causa 630/876, *Filartiga v. Peña-Irala*.

¹¹⁷ CALATAYUD, CANDELAS, FERNÁNDEZ, *op. cit*, p. 180.

contrattuale delle multinazionali stesse.

CAPITOLO II

DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI E INTERESSI ECONOMICI: CONTENUTO, TUTELE E CONTESTI DI CONFLITTO

Definire con precisione la categoria dei diritti dei popoli indigeni non è un compito semplice. Il problema principale sta soprattutto nel capire quali sono quei gruppi di persone che possono rientrare appieno nel godimento di tali diritti. Dare una definizione chiara del termine "popolo indigeno" è un'impresa tutt'altro che semplice. In questa prima parte del capitolo sarà dato ampio spazio alle questioni di carattere definitorio ed alle caratteristiche dei diritti dei popoli indigeni. In particolare, ci si soffermerà sull'evoluzione del significato di "popolo indigeno" negli anni e la sua diversa accezione a seconda del contesto considerato. Nella seconda parte, sarà data attenzione all'evoluzione della particolare categoria di diritti considerata, evidenziandone lo sviluppo ed il riconoscimento nei vari sistemi. Sarà considerato, in particolare, il contesto internazionale (sistema ONU, in particolare l'ILO) e quello regionale (OSA ed Unione Africana). L'ultima parte del capitolo sarà destinata all'approfondimento dei diritti tradizionalmente legati all'identità indigena di un popolo, come quello all'autodeterminazione, quello al consenso preventivo, libero ed informato ed il diritto alla terra. Maggiore spazio sarà dato alla trattazione del primo di questi poiché è da esso che discendono ulteriori tutele. Sarà anche trattato il problema del possibile conflitto tra interessi economici privati e diritti dei popoli indigeni, sottolineando che sono ancora pressoché assenti strumenti vincolanti in materia. Infine, verrà proposta una possibile soluzione al problema di quest'assenza, che auspica un'estensione di uno di questi strumenti anche al settore privato.

2.1 QUESTIONI TEORICHE: IDENTIFICAZIONE DEI POPOLI INDIGENI E DEI DIRITTI DA ESSI GODUTI

2.1.1 DEFINIZIONI DI POPOLO INDIGENO

Nel corso degli anni, molti sono stati i tentativi di identificare quelle caratteristiche che fanno di un gruppo un "popolo indigeno". Una delle caratteristiche chiave dalle quali partire per identificarlo potrebbe essere la sua caratterizzazione in termini etnici e culturali, definendo come "criterio etnico" quello basato sulla effettiva presenza di sangue indigeno, e come "criterio culturale" quello basato sull'adozione di pratiche e credenze condivise¹¹⁸. Tali criteri, tuttavia, possono apparire fumosi ed indefiniti. A questo, va aggiunto che nemmeno la Dichiarazione dell'ONU sui diritti dei popoli indigeni del 2007 è sembrata molto chiara in proposito, poiché ha volutamente evitato di dare nel testo qualsiasi definizione precisa di "indigeno".

Uno dei tentativi più rilevanti di individuare quali sono le caratteristiche che identificano come indigeno un popolo, si focalizza sul soddisfacimento di tre caratteristiche. Secondo tale definizione, sono da considerare indigeni quei popoli che si identificano come tali, essendo anche in grado di esibire un certo grado di continuità con le società pre-coloniali ed uno stile di vita essenzialmente tradizionale che ne fa entità distinte rispetto alla società che li circonda. Inoltre, altri indicatori sono la condivisione di pratiche come la proprietà e l'uso comune delle risorse ed un forte legame spirituale con la terra nella quale essi vivono¹¹⁹. In ogni caso, è da notare come molto spesso i governi hanno adottato criteri molto restrittivi circa la definizione della categoria, al fine di evitare la concessione di privilegi riservati a tale gruppo.

Un resoconto dei vari sforzi compiuti a livello nazionale per dare una definizione chiara di questi gruppi è contenuto nello studio,

¹¹⁸ VALADEZ, *Indigenous Rights* in CHADWICK (a cura di), *Encyclopedia of Applied Ethics*, 2012, pp. 696-703

¹¹⁹ HANNUM, *Indigenous Rights*, in LYONS & MAYALL, *International Human Rights in the 21st Century. Protecting the Rights of Groups*, Oxford, 2003, pp. 72-99

compiuto sotto l'egida dell'ILO, dal titolo "Indigenous Peoples; Living and Working Conditions of Aboriginal Populations in Independent Countries". Molte delle definizioni usate nel mondo e riportate dal documento sono poco più che stereotipi, altre sono semplici epiteti razzisti¹²⁰. Gli autori dello studio decisero di mettere da parte il complesso problema di una definizione a priori del concetto di "indigeno", riportando le critiche del Direttore dell'Inter-American Indian Institute sulla classificazione illogica e confusa che si può notare in molti Paesi americani del "popolo indigeno"¹²¹. Il documento, al contrario, fornisce la seguente descrizione: «gli indigeni sono discendenti di popolazioni stanziate in un dato Paese prima della colonizzazione [...] In genere, tali discendenti tendono a vivere più secondo le istituzioni culturali, sociali ed economiche esistenti prima della colonizzazione o della conquista che con la cultura del Paese al quale essi ora appartengono. Essi non partecipano pienamente alla cultura ed all'economia del Paese a causa di barriere linguistiche, culturali e di natura sociale e politica»¹²².

Nell'ambito dell'ONU, sono da citare in particolare due tentativi: l'uno ad opera dal Forum Permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, l'altro appartiene al Relatore Speciale delle Nazioni Unite Martinez-Cobo. Pur ammettendo che l'ONU stessa non ha, negli anni, formulato una definizione chiara in proposito, il Forum enuncia diverse caratteristiche che contraddistinguono tali popolazioni, tra cui una discendenza diretta con le società pre-coloniali, un forte legame con il territorio e l'adozione di pratiche culturali, linguistiche ed economiche diverse dal Paese nel quale si trovano¹²³. Per quanto riguarda la seconda definizione, già nel 1972 il Relatore Speciale aveva definito i popoli indigeni come formati da discendenti di popoli che abitavano in un dato Paese

¹²⁰ THORNBERRY, *Indigenous Peoples and Human Rights*, Manchester, 2002, p. 42

¹²¹ ILO, *Indigenous Peoples: Living and Working Conditions of Aboriginal Populations in Independent Countries*, 1953.

¹²² Ibid.

¹²³ UNITED NATIONS PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES, *Indigenous Peoples, Indigenous Voices*, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf, reperibile on line.

nel momento in cui popoli di altra etnia e provenienza arrivarono da altre parti del mondo. Inoltre, anche questa definizione pone l'accento sulle peculiarità economiche, sociali e culturali delle popolazioni indigene e sulla loro minoranza rispetto ai gruppi etnici dominanti nel Paese¹²⁴. In questo documento, così come in quelli successivi, traspare su tutti l'importanza accordata all'auto-identificazione del popolo indigeno in quanto tale.

Ad aggravare l'incertezza e le problematiche che circondano la materia riportiamo anche, da una parte la riluttanza di molti gruppi indigeni e governi africani ad accettare una definizione chiara ed univoca della categoria dei "popoli indigeni", dall'altra l'irrimovibilità di alcuni Paesi, tra cui Canada, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, riuniti sotto l'acronimo CANZUS, a pretendere una precisa definizione di essi come presupposto necessario alla sottoscrizione dei trattati in materia. Gli Stati africani, in particolare, continuano ad essere spaventati dalla prospettiva che una chiara definizione di "popolo indigeno" comporterebbe per l'ordinamento interno: in questo caso, virtualmente ogni tribù presente nel continente potrebbe chiedere al proprio Stato di appartenenza di veder riconosciuto lo status di "popolo indigeno". Le organizzazioni non governative che si occupano della materia ed i gruppi indigeni stessi, dal canto loro, temono che qualsiasi definizione chiara possa essere adoperata in malo modo dagli Stati. Molti popoli indigeni americani, ad esempio, vedono l'insistenza dei CANZUS nel pretendere definizioni chiare come un modo per limitare in qualche modo le loro richieste¹²⁵.

La conclusione che possiamo trarre da questa breve trattazione sulle problematiche che una definizione di "popolo indigeno" comporta è che non esiste una tale definizione che sia accettata in maniera universale. Vi sono diverse ragioni che giustificano tale circostanza. Innanzitutto, molti Stati affermano che la locuzione

¹²⁴ UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES, *Preliminary study of the impact on indigenous peoples of the international legal construct known as the Doctrine of Discovery*, 2010, par. 34.

¹²⁵ MEYER, *Indigenous Rights, Global Governance and State Sovereignty*, in *Human Rights Review*, 2012, p. 331

"popoli indigeni" possa applicarsi solo in contesti particolari, come le ex-colonie europee in America. Inoltre, alcuni Stati, ma anche gli stessi popoli indigeni, ritengono che la complessità storica ed etnica della materia renda impossibile fornire una definizione che copra realtà molto diverse fra loro. Alcuni Stati, data l'assenza di una definizione chiara, cercano di arrogarsi il diritto di darne una propria. Da parte loro, i popoli indigeni supportano il principio dell'auto-identificazione, secondo il quale è indigeno il popolo che si ritiene tale. Quest'ultimo assunto, a sua volta, è fortemente osteggiato dagli Stati, che vedono in esso un presupposto per richieste arbitrarie di tutela da parte di gruppi che a vario titolo si auto-identificano come "indigeni"¹²⁶.

2.1.2 DEFINIZIONI DI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI

I diritti dei popoli indigeni possono essere definiti come una particolare categoria di diritti creata per proteggere gli interessi vitali di alcuni gruppi con un bagaglio culturale particolare, aventi connessioni ancestrali con popoli pre-coloniali che abitavano in aree ora occupate da società stanziali¹²⁷. Di conseguenza, i diritti connessi a questi gruppi dovrebbero tenere in considerazione le loro peculiarità quali il loro particolare rapporto con la terra e le loro caratteristiche culturali e socio-economiche. Il diritto senz'altro più importante per questa categoria è quello all'autodeterminazione, ossia il diritto di essere liberi di determinare il proprio destino. Nel caso dei popoli indigeni, il diritto all'autodeterminazione è strettamente collegato con altri diritti ugualmente importanti, come l'autonomia territoriale e la preservazione dell'identità culturale.

Fino alla metà del XX secolo, tuttavia, i diritti dei popoli indigeni sono stati generalmente misconosciuti. Ciò è avvenuto soprattutto a causa della concezione dei diritti in uso nel XVII e XVIII secolo che divideva questi ultimi nelle due categorie di individuali e collettivi basandosi, tra gli altri, sul pensiero hobbesiano. Secondo l'interpretazione tradizionale, il termine "diritti collettivi" allude a

¹²⁶QUANE, *The Rights of Indigenous Peoples and the Development Process*, www.umass.edu/legal/Benavides/Fall2005/397U/Readings%20Legal%20397U/13%20Helen%20Quane..pdf, p. 658, reperibile on line.

¹²⁷VALADEZ, *op. cit.* p. 696

quei diritti accordati ed esercitati dalla collettività, distinti e talvolta opposti a quei diritti concessi agli individui che formano quella collettività¹²⁸. Il termine "collettività", secondo questa tradizionale concezione, è da riferirsi in maniera esclusiva alle entità statali. Poiché, per definizione, un popolo indigeno non è un individuo, l'unica possibilità di veder riconosciuti i propri diritti sarebbe consistita nel dimostrare l'affinità del gruppo ad un'entità statale. Molto spesso, tuttavia, i popoli indigeni non sono stati in grado di esibire la struttura gerarchica e centralizzata che caratterizza uno Stato. Al contrario, la maggior parte delle società indigene presentano una struttura orizzontale e tutt'altro che centralizzata¹²⁹.

Coloro i quali si sono opposti al riconoscimento di diritti collettivi ai popoli indigeni hanno sottolineato che gli indigeni non sono entità capaci di acquisire diritti, che non sono soggetti di diritto e che il riconoscimento di diritti collettivi a questa categoria comporterebbe una pericolosa ridefinizione del concetto di Stato-nazione¹³⁰. Il mancato riconoscimento dei popoli indigeni come beneficiari dei diritti collettivi assume una rilevanza ancora maggiore se si pensa che proprio uno dei diritti più importanti per tali gruppi, quello all'autodeterminazione, rientra in tale area¹³¹. Altri diritti cruciali per tali gruppi sono, come già accennato in precedenza, quello alla preservazione della propria cultura, menzionato dall'art. 15 della Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni del 2007¹³² ed il diritto alla terra e al possesso

¹²⁸ KYMLICKA, *Ciudadanía Multicultural*, Barcellona, 1996, p. 71

¹²⁹ VALADEZ, *op.cit.* p. 697

¹³⁰ MARTINEZ, *Un intento de fundamentación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ordenamiento internacional*, in WILHEMI (a cura di), *Caminos hacia el reconocimiento: pueblos indígenas, derechos y pluralismo*, Girona, 2005.

¹³¹ La Dichiarazione dell'ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni, all'art. 3, afferma che «I popoli indigeni hanno diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale », mentre l'art. 4 che «I popoli indigeni, nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni riguardanti i loro affari interni e locali, come anche a disporre dei modi e dei mezzi per finanziare le loro funzioni autonome ».

¹³² L'art. 15 afferma che «1. I popoli indigeni hanno diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie e aspirazioni si rispecchino in

delle sue risorse¹³³. Nonostante le popolazioni indigene continuino tuttora a versare in condizioni svantaggiate rispetto agli altri gruppi delle società nelle quali vivono, lamentando livelli più bassi di educazione, salute, sviluppo economico e benessere sociale, i recenti sviluppi a livello nazionale ed internazionale testimoniano che i loro interessi sono ormai sempre più riconosciuti. Questa circostanza è dovuta soprattutto alla capacità, da loro sviluppata, di riuscire sempre più efficacemente a riunirsi in gruppi al fine di far valere i propri diritti. Inoltre, una svolta cruciale ha permesso al diritto internazionale di evolversi, anche se solo parzialmente, dalla prospettiva esclusivamente stato-centrica ad una che tiene maggiormente conto di altri attori della scena internazionale¹³⁴.

Oramai, molte delle maggiori organizzazioni internazionali prevedono, all'interno del proprio sistema, meccanismi finalizzati alla tutela di tali gruppi ed anche l'ONU, con la già citata Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni del 2007, ha cercato di introdurre standard importanti in materia.

2.2 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI: EVOLUZIONE NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

Come in parte già accennato precedentemente, le radici di un vero e proprio riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni risalgono a non prima degli anni '40 del secolo scorso. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita delle Nazioni Unite, le teorie politiche alla base del colonialismo vengono in larga parte screditate dai sistemi di pensiero alla base dei due blocchi che si

modo adeguato nell'educazione e nella pubblica informazione. 2. Gli Stati adotteranno misure adeguate, in consultazione e cooperazione con i popoli indigeni in questione, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e per promuovere la tolleranza, la comprensione e i buoni rapporti tra i popoli indigeni e tutti gli altri settori della società».

¹³³ L'art. 10 afferma che «I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l'opzione del ritorno».

¹³⁴ VALADEZ, *op. cit.*, p. 698

contrapporranno quasi fino alla fine del secolo. Nonostante le divisioni ideologiche incolmabili sulle quali si baserà la geopolitica di quegli anni, la comunità internazionale cominciò a condividere i medesimi dubbi nei confronti del sistema coloniale. Sia che le si osservassero attraverso la lente del marxismo sia che lo si facesse attraverso quella delle democrazie occidentali, le strutture coloniali risultavano ormai inaccettabili poiché viste come odiosi strumenti di potere attraverso i quali si negava l'autodeterminazione dei popoli in favore di un modello verticistico nel quale l'unico fine era il soddisfacimento degli interessi del colonizzatore¹³⁵. Questa insostenibilità ideologica del colonialismo verrà testimoniata anche dalla Risoluzione 1514 dell'Assemblea Generale, datata 1960. Tra le altre cose, vi si affermava che l'assoggettamento di un popolo ad un dominio straniero costituiva una negazione dei diritti umani fondamentali ed un impedimento alla promozione della pace e della cooperazione mondiale. Inoltre, ad ogni popolo era riconosciuto il diritto all'autodeterminazione e, per questo motivo, a determinare liberamente il proprio status politico ed a perseguire il proprio sviluppo economico, culturale e sociale. Addirittura, venne stabilito che «immediate steps shall be taken, in Trust and Non-Self-Governing Territories or all other territories which have not yet attained independence, to transfer all powers to the peoples of those territories, without any conditions or reservations, in accordance with their freely expressed will and desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order to enable them to enjoy complete independence and freedom»¹³⁶. Infine, ma non meno importante, è da sottolineare come l'Assemblea Generale ci tenesse a sottolineare che «inadequacy of political, economic, social or educational preparedness should never serve as a pretext for delaying independence»¹³⁷. Tale interesse per il tema fu

¹³⁵ ANAYA, *Indigenous Peoples in International Law*, II ed., Oxford, 2004, p. 53

¹³⁶ ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, 1960, www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml, par. 3, reperibile on line.

¹³⁷ *Ibid.*, par. 5.

dovuto, come già detto, allo sviluppo di ideologie politiche che avversavano il colonialismo, ma anche all'attivismo delle popolazioni indigene stesse. E', in sostanza, proprio in quegli anni che le popolazioni indigene riuscirono a richiamare l'attenzione della comunità internazionale sulla loro condizione. Le loro richieste di riconoscimento come comunità distinte, con una propria struttura politica, economica e sociale e con le proprie tradizioni ed i propri valori si fecero, in quegli anni, sempre più insistenti¹³⁸, concorrendo a determinare, oramai, l'insostenibilità ideologica del colonialismo.

2.2.1 NEL SISTEMA ONU

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il riconoscimento di diritti peculiari che tenessero conto delle altrettanto particolari esigenze dei popoli indigeni non è avvenuto che in un tempo relativamente recente. Tra i primi strumenti di tutela, tuttavia vi è il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, anche se non vi sono in esso contenute norme che specificamente si riferiscano ai popoli indigeni. Alcuni articoli, tuttavia, possono essere intesi come riguardanti tali popolazioni, anche se in maniera indiretta: l'art. 1 stabilisce il diritto all'autodeterminazione dei popoli, l'art. 2 riguarda il principio di non discriminazione, mentre l'art. 11 stabilisce il diritto all'alloggio ed al cibo. Come già evidenziato in precedenza, tuttavia, non si può ancora parlare di diritto all'autodeterminazione dei popoli vero e proprio. Quanto stabilito dal Patto ha, secondo Villani, «un significato essenzialmente nei rapporti tra gli stessi Stati. In base ad esso ogni Stato ha il diritto di decidere del proprio statuto politico in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale»¹³⁹. Anche il General Comment N. 4 del 13/12/1991 ci fornisce un valido aiuto nella comprensione della questione, laddove esso sottolinea non solo la contrarietà all'art. 11 dei casi di trasferimento forzato di popolazione, ma

¹³⁸ ANAYA, *op. cit.*, p. 56.

¹³⁹ VILLANI, *Autodeterminazione dei popoli e tutela delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite* in COPPOLA, TROCCOLI (a cura di), *Minoranze, laicità, fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico comparato*, Bari, 1997.

anche il ruolo attivo che gli Stati devono rivestire per evitare tali abusi¹⁴⁰. Ciò assume una rilevanza particolare per la materia trattata se si pensa che tale tipo di violazione riguarda molto da vicino le popolazioni indigene in caso, ad esempio, di espropriazione delle terre. A parte i casi in cui norme di atti internazionali possano indirettamente riferirsi a popolazioni indigene, l'ONU comincia ad interessarsi a tale categoria ed ai diritti ad essa connessi solo a partire dal 1982¹⁴¹. Fu in quest'anno, infatti, che l'ECOSOC creò un Gruppo di Lavoro sui Popoli Indigeni. Il gruppo fu creato come un'unità della Sottocommissione ECOSOC sulla Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze e fu, per un certo periodo, l'unico forum significativo nel quale le questioni riguardanti i popoli indigeni venivano discusse. Il suo compito era semplicemente quello di esaminare i passi avanti che venivano fatti nel mondo per lo sviluppo della protezione e del riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni, non avendo alcun potere di accogliere ed esaminare ricorsi individuali. Al momento della sua creazione, il Forum era aperto alla partecipazione non solo degli Stati e delle organizzazioni internazionali, ma anche delle popolazioni indigene e dei loro rappresentanti. Per questo motivo, alle sessioni annuali di 2 settimane del Forum partecipavano centinaia di rappresentanti dei popoli indigeni che riuscirono a creare efficaci gruppi di lobbying. In questo modo si diede avvio ad una forma, seppur embrionale, di dialogo tra esponenti dei popoli indigeni e Stati¹⁴². Nel 1993 il gruppo di lavoro cominciò a lavorare su un progetto di Dichiarazione sui

¹⁴⁰ Nel General Comment venne stabilito che «Depending on the legal system, such areas might include, but are not limited to: (a) legal appeals aimed at preventing planned evictions or demolitions through the issuance of court-ordered injunctions; (b) legal procedures seeking compensation following an illegal eviction; (c) complaints against illegal actions carried out or supported by landlords (whether public or private) in relation to rent levels, dwelling maintenance, and racial or other forms of discrimination; (d) allegations of any form of discrimination in the allocation and availability of access to housing; and (e) complaints against landlords concerning unhealthy or inadequate housing conditions. In some legal systems it would also be appropriate to explore the possibility of facilitating class action suits in situations involving significantly increased levels of homelessness».

¹⁴¹ MEYER, *op. cit.*, p. 330.

¹⁴² HANNUM, *op. cit.*, p. 82.

diritti dei popoli indigeni, che fu in larga parte completato l'anno successivo. Il documento non fu, tuttavia, adottato anche a causa dell'opposizione degli Stati Uniti. In questo periodo si fece anche spazio il desiderio dei popoli indigeni di partecipare in maniera più effettiva ai lavori dell'ONU. Tale desiderio si espresse soprattutto in proposte per la creazione di un Forum permanente, e non soltanto periodico, che si occupasse di questioni che li riguardassero.

Se fu abbastanza unanime il consenso intorno alla necessità di creare un nuovo organo di questo tipo, la natura e le competenze di quest'ultimo furono oggetto di opposte e contrastanti visioni. La posizione largamente condivisa dai rappresentanti dei popoli indigeni caldeggiava la creazione di un organo del medesimo rango dell'ECOSOC, mentre le posizioni degli Stati erano più caute. La discussione sfociò nella proposta, da parte della Commissione per i Diritti Umani, di creazione di un Forum permanente¹⁴³. Attivo tutt'oggi, Il Forum è composto da 16 esperti indipendenti, 8 dei quali eletti da gruppi indigeni, che prestano servizio a titolo individuale per un periodo di tre anni, con possibilità di veder rinnovato una volta il loro mandato. E' un organo consultivo dell'ECOSOC ed il suo scopo è di predisporre raccomandazioni, promuovere l'inserimento ed il coordinamento delle attività legate ai popoli indigeni all'interno del sistema ONU e raccogliere e diffondere informazioni sulla materia. Anche questo organo, come il suo predecessore, tiene sessioni di due settimane. Le opposte posizioni dei popoli indigeni e di alcuni Stati sono state evidenti anche nel progetto di creazione della Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni. In particolare, i già citati CANZUS si opponevano a molte delle previsioni della Dichiarazione riguardanti il diritto alla terra ed al possesso delle sue risorse da parte dei popoli indigeni. Tali Paesi hanno, per molto tempo, ingigantito soprattutto gli eventuali danni all'interesse nazionale che l'adozione di una tale dichiarazione avrebbe comportato.

¹⁴³ COMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE, *Commission on Human Rights resolution 2000/87 Establishment of a Permanent Forum on Indigenous Issues*, 28 Aprile 2000, www.refworld.org/docid/3b00f2bc34.html, reperibile on line.

Malgrado tutto, la Dichiarazione è stata adottata nel 2007, dopo anni di negoziazioni e consultazioni e, pur non rappresentando uno strumento vincolante, contiene un vasto insieme di tutele per i popoli indigeni, tra cui il diritto alla preservazione della propria cultura¹⁴⁴, quello all'autodeterminazione¹⁴⁵ e quello a partecipare ai processi decisionali sulle questioni che li riguardano in maniera diretta¹⁴⁶. Al momento dell'adozione, i voti contrari sono stati 4: Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Tale fattispecie è ancora più significativa quando si pensa che tali Paesi hanno, al loro interno, una percentuale significativa di popolazione indigena. Su tutte, le disposizioni maggiormente criticate riguardavano il diritto dei popoli indigeni ad esprimere un parere informato su questioni riguardanti temi come la rilocalizzazione e l'avvio di progetti di sviluppo sulle proprie terre¹⁴⁷. Gli Stati contrari alla Dichiarazione (almeno al momento della sua adozione ad opera dell'ONU) hanno conferito a tali disposizioni un significato improprio, paventando l'ipotesi che esse avrebbero potuto costituire un potere di veto goduto dai popoli indigeni nei confronti di misure politiche nazionali. Gli Stati Uniti hanno, ad esempio, affermato che conferire ad un gruppo sub-nazionale un potere di veto sul processo legislativo nazionale era del tutto inaccettabile¹⁴⁸. Il Canada ha espresso, grosso modo, lo stesso tipo di preoccupazione¹⁴⁹, mentre per l'Australia la Dichiarazione avrebbe costretto gli Stati a consultare obbligatoriamente i gruppi indigeni circa ogni aspetto di leggi potenzialmente riguardanti la loro condizione¹⁵⁰. In realtà, i timori espressi da tali Paesi si giustificerebbero soltanto conferendo alla Dichiarazione un

¹⁴⁴ Art. 11

¹⁴⁵ Art. 3

¹⁴⁶ Artt. 18 e 19

¹⁴⁷ In particolare, oltre ai già citati artt. 18 e 19, l'art. 10 afferma che «I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e, dove possibile, con l'opzione del ritorno».

¹⁴⁸ HAGEN, *Explanation of vote by Robert Hagen, U.S. Advisor, on the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, to the UN General Assembly*, 13 Settembre 2007.

¹⁴⁹ ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *General Assembly adopts declaration on Rights of Indigenous People*, 13 Settembre 2007.

¹⁵⁰ Ibid.

valore vincolante. Gli effetti della Dichiarazione sembrano, per questo motivo, ingigantiti dagli Stati anche in considerazione della natura non vincolante del documento. Sembra cioè eccessivo e fuorviante parlare di un potere di veto sul processo legislativo nazionale conferito ai popoli indigeni¹⁵¹. Detto ciò, è fuor di dubbio che la Dichiarazione del 2007 costituisca un enorme passo in avanti sulla strada di un pieno riconoscimento ai popoli indigeni di categorie di diritti connessi alla loro particolare condizione. Malgrado la sua non vincolatività, infatti, non è affatto escluso che da essa possano derivare conseguenze anche di una certa importanza. Come ricorda Iannotta, infatti, «non vi è dubbio alcuno [...] che tali accordi internazionali non vincolanti sono comunque in grado di produrre alcune conseguenze come per esempio la liceità di alcuni comportamenti che dovessero derivare dal rispetto delle disposizioni in esse contenute da parte degli stati contraenti o quantomeno produrre una responsabilità da fatti leciti»¹⁵². Anche le disposizioni della Dichiarazione riguardanti l'autodeterminazione dei popoli indigeni sono state oggetto di critiche in quanto viste come minacce alla sovranità ed addirittura all'integrità statale¹⁵³.

In realtà, anche in questo caso le critiche sono figlie di un'errata interpretazione delle disposizioni: gli articoli riguardanti l'autodeterminazione, ma anche tutta la Dichiarazione stessa, sono limitati dall'art. 46, comma 1, laddove vi si afferma che «Nulla di quanto contenuto in questa Dichiarazione può essere inteso come tale da implicare per qualsivoglia Stato, popolo, gruppo o persona il benché minimo diritto a intraprendere una qualsiasi attività o a compiere un qualsiasi atto in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite, né può essere inteso come tale da autorizzare o incoraggiare una qualsiasi azione volta a smembrare o intaccare, in parte o in toto, l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani o indipendenti»¹⁵⁴. Le posizioni riluttanti di Stati Uniti,

¹⁵¹ MEYER, *op. cit.*, p. 333.

¹⁵² IANNOTTA, *Alcune considerazioni sugli accordi internazionali non vincolanti*, 2008, www.altalex.com/index.php?idnot=41329, reperibile on line.

¹⁵³ Artt. 3 e 4

¹⁵⁴ ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni*, 2008, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf, reperibile on line.

Canada, Nuova Zelanda ed Australia si sono, tuttavia, attenuate negli anni. Nel 2009, la coalizione di centro-sinistra al potere in Australia ha preso le distanze dalle convinzioni del governo precedente, esprimendo il proprio supporto per la Dichiarazione. Allo stesso modo, nel Giugno del 2009, il Ministro degli Esteri Neozelandese ha affermato che «nonostante la Nuova Zelanda non abbia ancora pubblicamente sottoscritto e riconosciuto la Dichiarazione, il Primo Ministro ha affermato la sua volontà di vedere la Nuova Zelanda muovere dei passi in tal senso»¹⁵⁵. L'anno seguente, anche il Canada e gli Stati Uniti hanno rilasciato dichiarazioni simili.

Un altro atto afferente al sistema ONU che rientra negli strumenti di tutela dei popoli indigeni è la Convenzione sull'Eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Entrata in vigore nel 1969, ma adottata dall'Assemblea Generale ed aperta alla ratifica già dal 1965, tale documento non contiene, alla stregua del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, norme che espressamente fanno riferimento ai popoli indigeni. Connesso alla Convenzione è il Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale, che ha il compito di monitorare l'implementazione dell'atto da parte degli Stati firmatari. Tale organo, nella sua *General Recommendation* n. 23 del 1997, pose le basi per l'estensione della Convenzione anche alle comunità indigene stabilendo, da quel momento, che le norme in essa contenute sarebbero state applicabili anche a tali popolazioni¹⁵⁶. All'interno del documento del 1997, intitolato significativamente "Rights of Indigenous people", grande importanza è accordata al diritto alla terra, laddove viene specificato che «The Committee especially calls upon States parties to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, control and use

¹⁵⁵ NEW ZEALAND PARLIAMENT, *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples-Recognition of Maori Rights*, 30 Luglio 2009, www.parliament.nz/en-nz/pb/business/qa/49HansQ_20090730_00000008/8-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples%E2%80%94recognition, reperibile on line.

¹⁵⁶ Il par. 2 afferma che «The Committee, noting that the General Assembly proclaimed the International Decade of the World's Indigenous Peoples commencing on 10 December 1994, reaffirms that the provisions of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination apply to indigenous peoples»

their communal lands, territories and resources and, where they have been deprived of their lands and territories traditionally owned or otherwise inhabited or used without their free and informed consent, to take steps to return those lands and territories. Only when this is for factual reasons not possible, the right to restitution should be substituted by the right to just, fair and prompt compensation. Such compensation should as far as possible take the form of lands and territories»¹⁵⁷.

2.2.2 L'IMPORTANZA DELL'ILO IN MATERIA: LE CONVENZIONI 109 E 169

Come in altre occasioni, anche nel contesto del riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni l'ILO ha avuto un ruolo primario. L'organizzazione cominciò ad interessarsi alla materia addirittura negli anni '20 del secolo scorso, quando diede vita a numerosi rapporti sulle condizioni dei lavoratori in zone rurali, tra i quali erano presenti alte percentuali di indigeni. Inoltre, tra il 1936 ed il 1957, l'ILO adottò diverse Convenzioni allo scopo di proteggere i lavoratori, inclusa la categoria degli "indigenous and tribal workers". Il sostegno dell'organizzazione a queste tematiche non si limitò ad approcci meramente teorici: tra il 1952 ed il 1972, ad esempio, amministrò un articolato programma rivolto alla tutela dei popoli indigeni, l'Andean Indian Programme. Tale programma ha assistito nel corso degli anni all'incirca 250000 individui appartenenti a popolazioni indigene¹⁵⁸. Tuttavia, l'ILO si rese gradualmente conto che era necessaria l'introduzione di standard che si occupassero in maniera più specifica della materia. A tale scopo, fu creata la Convenzione No. 107 del 1959 che rappresenta uno dei primissimi tentativi di codificare gli obblighi internazionali che gli Stati hanno nei confronti dei popoli indigeni. Essa copre una vasta gamma di temi, tra cui le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale. Vi sono riconosciuti, al suo interno, alcuni dei diritti che tipicamente riguardano le popolazioni indigene, come il diritto alla proprietà collettiva della terra. La Convenzione, tuttavia, non ebbe una vasta eco, poiché fu

¹⁵⁷ Par. 5

¹⁵⁸ ILO, *ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples, 1989 (No. 169)*, 2003, p. 3.

ratificata da appena 27 Stati. Nonostante ciò, essa rappresenta una pietra miliare della materia e costituì la base per futuri progetti e documenti.

Il linguaggio adoperato nella Convenzione è quello prevalente dell'epoca, ovvero quello "assimilazionista". Secondo la visione predominante di quel periodo, l'integrazione nella società nazionale dominante sarebbe stata la soluzione migliore per permettere alle popolazioni indigene di essere parte del processo di sviluppo dei Paesi di appartenenza. Tuttavia, come qualcuno ha fatto notare, «Considering that it was adopted in 1957, it went very far in recognizing the rights of minorities to maintain distinct identities within the States in which they live»¹⁵⁹. Inoltre, nonostante le sue criticità, «Convention No. 107 exercised a very positive influence in many countries. The supervisory machinery of the ILO helped focus attention on serious abuses against these peoples. In some cases it was a major factor in the correction of abuses; in others, an additional element of creating international attention and pressure aimed at their continued survival and well-being. It also provided direction for a number of ILO technical assistance activities [...]. Without Convention No. 107, there would never have been any international Convention on the subject, and probably Convention No. 169 would never have been adopted»¹⁶⁰. Durante gli anni '70, quando le Nazioni Unite cominciarono ad esaminare in maniera più dettagliata temi concernenti le popolazioni indigene e queste ultime cominciarono ad essere sempre più visibili alla comunità internazionale e ad esercitare una certa pressione su di essa, si rese indispensabile un ripensamento dell'impianto alla base della Convenzione. Un comitato di esperti convocato dall'ILO stessa nel 1986 concluse che la Convenzione, a distanza di quasi 30 anni dalla sua nascita, era diventata oramai obsoleta. Per tale motivo, essa venne sottoposta ad un processo di aggiornamento durante il biennio 1988-1989, che ebbe come risultato la Convenzione No. 169. Nonostante quest'ultima abbia, di fatto, soppiantato la vecchia Convenzione No. 107 essa resta, come già detto, una pietra

¹⁵⁹SWEPSTON, *Indigenous Peoples and International Law*, 2008, www.leeswepston.net/indigint.htm, reperibile on line.

¹⁶⁰ Ibid.

miliare per la tutela dei popoli indigeni ed uno strumento estremamente importante che copre temi molto importanti riguardanti la loro tutela.

La nuova Convenzione venne redatta anche grazie all'ausilio di diversi rappresentanti del Consiglio Mondiale dei Popoli Indigeni. Nelle varie riunioni che precedettero la stesura della nuova Convenzione venne sottolineato come il linguaggio usato nella Convenzione No. 107 fosse ormai datato. L'accento fu posto in particolare sull'obsolescenza del concetto di assimilazione culturale su cui essa si basava. Tale linguaggio ebbe, negli anni che fecero seguito alla promulgazione della Convenzione 107, un effetto controproducente e per certi versi dannoso per la tutela delle popolazioni indigene, soprattutto a causa della maniera in cui i governi dei vari Paesi interpretarono quel tipo di linguaggio. Di fatto, il registro "assimilazionista" adottato dalla vecchia Convenzione diventò la giustificazione per svariati tentativi, condotti dai governi centrali, di forzare una certa assimilazione culturale. Con il passare degli anni, tali misure cominciarono ad avere ripercussioni sempre più negative sulla preservazione di usi e costumi di popolazioni non facenti parte della società dominante nel Paese. Fu proprio per questo motivo che nel preambolo alla Dichiarazione No. 169 del 1989 fu espressa l'esigenza, considerata necessaria, di adottare un approccio che tenesse realmente conto delle richieste dei popoli indigeni. In particolare, la visione contenuta nella Dichiarazione No. 107 fu in buona parte rovesciata, poiché 30 anni dopo furono il pluralismo, l'autogoverno e l'autosufficienza ad essere considerate le politiche maggiormente indicate affinché i popoli indigeni partecipassero pienamente alle politiche di sviluppo del Paese di appartenenza¹⁶¹. La Dichiarazione entrò in vigore nel 1991. Nonostante la nuova Convenzione contenesse diversi dei principi chiave tradizionalmente connessi ai popoli indigeni (diritto all'autogoverno, alla tutela della propria identità e alla terra), alcune organizzazioni di difesa dei popoli indigeni espressero insoddisfazione per il linguaggio usato al suo interno. Tali critiche riguardavano soprattutto la supposta mancanza di forza delle

¹⁶¹ ILO, *Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169)*, 1989.

parole della Convenzione in merito alla condotta degli Stati, poiché esse erano nient'altro che mere raccomandazioni. La concezione dei diritti contenuta all'interno della nuova Convenzione fu un altro punto fondamentale della questione, poiché sfidava la tradizionale concezione dicotomica che sussisteva tra diritti individuali e collettivi. Inoltre, questi stessi diritti mettevano in discussione le consolidate categorie di sovranità nazionale, a cui gli Stati nazionali erano (e sono) tanto restii a rinunciare. Alcune difficoltà riguardarono addirittura la scelta di singoli termini. I sostenitori della causa indigena, infatti, fecero notevole pressione affinché nella Convenzione venisse usato il termine "peoples" per identificare i beneficiari della stessa anziché "populations". Il primo garantiva, secondo i suoi promotori, un riconoscimento più efficace delle comunità di individui in questione e, di conseguenza, degli attributi ad esse generalmente connessi. Gli Stati, dal canto loro, erano particolarmente restii a questo cambiamento terminologico poiché "peoples" era da sempre un vocabolo strettamente connesso al principio dell'autodeterminazione, di cui le entità statali conservavano un certo timore. La controversia fu risolta con un compromesso alquanto artificioso: all'interno del testo della Convenzione, venne specificato che «The use of the term *peoples* in this Convention shall not be construed as having any implications as regards the rights which may attach to the term under international law»¹⁶².

Nonostante le difficoltà che circondarono la sua adozione, la Convenzione rappresenta senza dubbio un enorme passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni e costituì, nel momento in cui fu adottata dall'ILO, la base per un esame ancora più accurato delle condizioni dei popoli indigeni sparsi per il mondo. A testimonianza della bontà del documento e del crescente attivismo delle organizzazioni internazionali che rappresentano i popoli indigeni, queste ultime profusero numerosi sforzi nella propaganda a favore della Convenzione e si impegnarono in maniera notevole per farla applicare in diversi

¹⁶² Ibid., art. 1, comma 3.

Stati¹⁶³. Durante gli anni '90 molti Stati, soprattutto latinoamericani, promulgarono nuove Costituzioni o modificarono quelle già esistenti. L'intento fu quello di riconoscere la diversità etnica e culturale come un dato di fatto di molti Paesi ed una ricchezza sulla quale questi potevano contare. Indubbiamente, su questo processo pesò la allora recente promulgazione della Convenzione 169. A testimonianza di ciò, molte delle nuove Costituzioni contenevano articoli espressamente dedicati alla tutela dei popoli indigeni e al diritto alla terra da essi reclamato.

2.3 RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI: EVOLUZIONE NEI CONTESTI REGIONALI

2.3.1 L'OSA

Se l'ONU (e l'intero sistema che attorno ad esso ruota) costituisce un Forum privilegiato, soprattutto a partire dall'adozione della Dichiarazione del 2007, per il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni, è quantomeno da citare anche l'Organizzazione degli Stati Americani, anche in considerazione del fatto che proprio l'America rappresenta uno dei continenti con la presenza maggiore di popolazione indigena. All'interno del sistema regionale di protezione dei diritti umani, un ruolo da protagonista è rivestito dalla Corte Interamericana dei Diritti Umani, la cui competenza a fornire pareri consultivi si estende non solo alle disposizioni contenute nella Convenzione Americana sui Diritti Umani, ma anche ad ogni altro trattato riguardante la protezione dei diritti umani negli Stati Americani¹⁶⁴. La Convenzione Americana dei Diritti Umani, tuttavia, non riserva alla Corte un mero ruolo consultivo, ma arriva anche a stabilire che «If the Court finds that there has been a violation of a right or freedom protected by this Convention, the Court shall rule that the injured party be ensured the enjoyment of his right or freedom that was violated. It shall also rule, if appropriate, that the consequences of the measure or situation that constituted the breach of such right

¹⁶³ ANAYA, *op. cit.*

¹⁶⁴ NEUMAN, *Inter-American Court of Human Rights*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007.

or freedom be remedied and that fair compensation be paid to the injured party»¹⁶⁵. L'aspetto peculiare della questione consiste nel fatto che la Corte, in determinate circostanze, non si è limitata a prevedere semplici compensazioni a favore dell'individuo che ha subito il torto. Nei casi che hanno coinvolto comunità indigene, infatti, la Corte ha sottolineato l'importanza della compensazione non solo individuale, ma anche a beneficio dell'intera comunità danneggiata. Tale posizione emerge chiaramente nel giudizio da essa espresso nel 2005 a proposito del caso "Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay", laddove affermò che «En el presente caso, la Corte comparte el criterio de la Comisión y los representantes en el sentido de que las reparaciones adquieren una especial significación colectiva. Al respecto, este Tribunal consideró en un caso que involucraba pueblos indígenas que la reparación individual tiene como un componente importante las reparaciones que esta Corte otorga más adelante a los miembros de las comunidades en su conjunto»¹⁶⁶.

A questo già articolato panorama si aggiunge la Commissione Interamericana sui Diritti Umani che, insieme alla già citata Corte, costituisce uno dei due "tutori" del sistema interamericano dei diritti umani. Tale organo ha, negli anni, agito in qualità di promotore e difensore dei diritti umani nel contesto regionale, contribuendo allo sviluppo di un'importante giurisprudenza in materia¹⁶⁷. Dalla Conferenza di Bogotà del 1948 che diede vita all'OSA, scaturirono anche la Carta dell'Organizzazione, la Dichiarazione Americana sui Diritti e i Doveri dell'Uomo e la Carta Inter-Americana delle Garanzie Sociali (o dei Diritti Sociali del Lavoratore). Quest'ultimo documento contiene molti riferimenti alle condizioni dei popoli indigeni, anche se il linguaggio è ancora una volta di tipo paternalistico, protettivo ed integrazionista, secondo l'approccio alla questione tipico di quegli

¹⁶⁵ Art. 63 (1)

¹⁶⁶ Sentenza della Corte Interamericana dei diritti umani del 17 Giugno 2005, causa n. 125, *Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay*.

¹⁶⁷ GROSSMAN, *Inter-American Commission on Human Rights*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2011.

anni¹⁶⁸. Uno degli articoli più importanti dell'intera Convenzione è il 39, che afferma:

«In countries where the problem of an indigenous population exists, the necessary measures shall be adopted to give protection and assistance to the Indians, safeguarding their life, liberty and property, preventing their extermination, shielding them from oppression and exploitation, protecting them from want and furnishing them and adequate education. The state shall exercise its guardianship in order to preserve, maintain and develop the patrimony of the Indians or their tribes; and it shall foster the exploitation of the natural, industrial or extractive resources or any other sources of income proceeding from or related to the aforesaid patrimony, in order to ensure in due time the economic emancipation of the indigenous groups. Institutions or agencies shall be created for the protection of Indians, particularly in order to ensure respect for their lands, to legalize their possession thereof, and to prevent encroachment upon such lands by outsiders»¹⁶⁹.

Con il passare degli anni, grazie all'opera della Commissione e della Corte, l'approccio paternalistico è stato gradualmente superato e si è cercato di dare maggior importanza ai reali bisogni delle popolazioni indigene. Nel 1989, ad esempio, l'Assemblea Generale dell'OSA chiese alla Commissione Interamericana sui Diritti Umani di elaborare uno strumento legale sui diritti dei popoli indigeni¹⁷⁰. Per far ciò, la Commissione raccolse suggerimenti, commenti e pareri da governi, organizzazioni indigene, organizzazioni internazionali ed esperti. Nel Febbraio del 1997, la Commissione approvò la Proposta di Dichiarazione Americana sui diritti dei Popoli Indigeni. Due anni dopo, l'Assemblea Generale decise di creare un gruppo di lavoro al fine di continuare il processo di creazione di un documento

¹⁶⁸ THORNBERRY, *op. cit.*, p. 267.

¹⁶⁹ CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS AMERICANOS, *Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador*, 1947, art. 39.

¹⁷⁰ ANAYA, WILLIAMS, *The Protection of Indigenous Peoples' Rights over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights System*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2001, pp. 33-86

riguardante i diritti dei popoli indigeni. Nel 2000 la Commissione approvò un rapporto dal titolo "The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas"¹⁷¹. Sin dalla creazione del gruppo di lavoro sul progetto di creazione di una Dichiarazione dei popoli indigeni, è stata molto forte la presenza ed il peso di rappresentanti dei popoli indigeni. La partecipazione di questi ultimi, infatti, si è andata sempre più rafforzando, venendo considerata necessaria per l'avanzamento della discussione sul progetto di Dichiarazione. Tale circostanza fu espressamente caldeggiata, ad esempio, dalla Risoluzione n. 1780 adottata dall'Assemblea Generale durante la sessione di Giugno 2001, che raccomandò al Consiglio Permanente di continuare a «ricercare meccanismi per [...] fornire gli strumenti adatti alla partecipazione nelle sue discussioni a rappresentanti dei popoli indigeni, così da tenere conto dei loro consigli e delle loro osservazioni»¹⁷².

2.3.2 SEGUE: IL CASO AWAS TINGNI V. NICARAGUA

Uno dei casi sottoposti al giudizio della Corte riguardanti più da vicino la tematica dei diritti dei popoli indigeni è stato quello che ha visto la comunità Awas Tingni, concentrata soprattutto sulla costa orientale del Nicaragua, opporsi ad alcune misure predisposte proprio dal Paese centroamericano. Tale comunità indigena aveva, già dagli anni '50, cominciato a fare pressioni sul governo nicaraguense affinché questo riconoscesse e demarcasse le terre appartenenti al loro popolo. Nel 1996, tuttavia, il Nicaragua stipulò un contratto trentennale con una compagnia sudcoreana, la Sol de Caribe S.A. (SOLCARSA), concedendo a quest'ultima i diritti di sfruttamento di circa 62000 ettari di foresta pluviale compresi nel territorio della comunità degli Awas Tingni.

Allo scopo di salvaguardare le risorse della propria terra, la comunità presentò un *recurso de amparo* alla Corte Suprema nicaraguense nel Novembre del 1996, chiedendo che fossero tutelati i propri diritti civili e politici. Tale primo ricorso fu rigettato dalla Corte Suprema nicaraguense, ma un esito ben

¹⁷¹ INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, *The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas*, 20 Ottobre 2000.

¹⁷² ORGANIZATION OF AMERICAN STATES GENERAL ASSEMBLY, *Proceedings Volume I*, San Josè, 3-5 Giugno 2001, p. 47.

diverso ebbe il secondo ricorso, presentato nel Marzo del 1997. In questo caso, la Corte Suprema accolse le lamentele della comunità indigena, dichiarando nullo il contratto stipulato tra il Nicaragua e la SOLCARSA. In particolare, il gruppo indigeno accusava il Nicaragua di non aver identificato in maniera appropriata il loro territorio tradizionale e di non aver preteso che la compagnia in questione esonerasse quel territorio dalle attività di disboscamento. Inoltre, secondo la Corte Suprema, il governo aveva volontariamente evitato di consultare la popolazione indigena.

Oltre a cercare una risoluzione della controversia sul piano nazionale, la comunità Awas Tingni sottopose la questione anche alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani nell'Ottobre del 1995. In quel periodo, il governo di Managua stava cominciando a negoziare il contratto con la SOLCARSA, nonostante la comunità indigena richiedesse in maniera insistente che il proprio territorio venisse chiaramente identificato e, di conseguenza, sottoposto ad un regime particolare di tutela. La Commissione si pronunciò in favore della comunità indigena, evidenziando la violazione della Convenzione Americana dei Diritti dell'Uomo da parte del governo nicaraguense¹⁷³. E' bene ricordare, a tal proposito, che nel sistema interamericano di protezione dei diritti umani anche la Commissione stessa può presentare ricorsi alla Corte Interamericana dei Diritti Umani. Per far sì che ciò avvenga, non è necessario che la stessa vittima di abusi presenti una richiesta alla Commissione in tal senso. Basta, infatti, che chiunque sia a conoscenza della violazione chieda alla Commissione di agire come rappresentante delle vittime di fronte alla Corte¹⁷⁴. In effetti, nel caso analizzato la Commissione assunse un ruolo di primo piano e affermò, di fronte alla Corte, che il Nicaragua fosse da riconoscere colpevole per il mancato rispetto dei diritti degli Awas Tingni. Il governo nicaraguense si sarebbe, in questo modo, reso responsabile della violazione degli articoli 1, 2, 21 e 25 della Convenzione Americana sui Diritti

¹⁷³ GROSSMAN, *Awas Tingni vs. Nicaragua: a Landmark Case for the Inter-American System*, in *Human Rights Brief*, 2001.

¹⁷⁴ Questa previsione ha un'enorme importanza perché permette anche ad altri attori, come le ONG, di coinvolgere la Commissione nel processo.

Umani riguardanti, rispettivamente, il principio di non discriminazione, gli effetti della Convenzione negli ordinamenti nazionali, il diritto di proprietà e la protezione giudiziaria¹⁷⁵. Tuttavia, nonostante la Commissione si concentrò in maniera specifica su questi 4 articoli, la condotta del governo dello Stato centroamericano riguardò, con ogni probabilità, anche altri articoli della Convenzione¹⁷⁶.

Nella sua decisione del 2001, la Corte evidenziò la violazione da parte del Nicaragua di tutti gli articoli citati in precedenza. In particolare, la violazione dell'art. 25 (diritto alla protezione giudiziaria) è risultata evidente nella mancata delimitazione delle terre della comunità indigena, mentre la violazione dell'art. 21 (diritto alla proprietà privata) è derivata dalle concessioni sullo sfruttamento del territorio fatte alla compagnia coreana senza una previa consultazione della popolazione interessata¹⁷⁷. Sebbene tale decisione adottata dalla Corte sia stata considerata da più parti come innovativa, al punto da costituire una pietra miliare per la dottrina nel diritto internazionale dei popoli indigeni, non altrettanto deciso è stato l'intervento della Corte per quel che riguarda le riparazioni monetarie. In base all'art. 63, comma 1, della Convenzione, infatti, «se del caso, la Corte dispone la riparazione delle conseguenze del provvedimento o della situazione costituente violazione di tale diritto o libertà e che alla parte offesa sia corrisposto un equo indennizzo»¹⁷⁸. Buona parte del mancato indennizzo corrisposto agli Awas Tingni, tuttavia, fu dovuto ad una circostanza piuttosto singolare. Prima di procedere a fornire la propria decisione in merito, la Corte richiese che la Commissione fornisse prove riguardanti i presunti danni economici alla comunità indigena. A causa di un errore procedurale, tuttavia, la Commissione non informò il legale degli Awas Tingni della richiesta della Corte¹⁷⁹. In ogni caso, tralasciando gli errori procedurali citati, la sentenza costituisce un

¹⁷⁵ OSA, *American Convention on Human Rights*, 1969.

¹⁷⁶ GROSSMAN, *op. cit.*

¹⁷⁷ MEYER, *op. cit.*, p.335

¹⁷⁸ Art. 63

¹⁷⁹ ANAYA, GROSSMAN, *The Case of Awas Tingni v. Nicaragua: A New Step in the International Law of Indigenous Peoples*, in *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 2002, pp. 2001-2002.

punto di svolta nella concezione dei diritti dei popoli indigeni. Ciò è risultato evidente nel riconoscimento, da parte della Corte, dei diritti della comunità Awas Tingni sulle terre da loro occupate, ma soprattutto nell'affermazione che gli Stati al cui interno sono presenti tali tipi di comunità hanno dei veri e propri obblighi positivi per quel che riguarda la prevenzione dello sfruttamento commerciale delle loro terre. In questo caso, infatti, lo Stato deve attivarsi per evitare che le terre occupate da popolazioni indigene siano sfruttate per fini commerciali senza il loro consenso¹⁸⁰.

2.3.3 LE INCERTEZZE DEL SISTEMA AFRICANO ED IL GRUPPO DI LAVORO SULLE POPOLAZIONI INDIGENE

La questione dei diritti dei popoli indigeni assume una valenza particolare nel contesto africano. Le popolazioni definite "indigene" sono state, per lungo tempo, identificate con quelle che erano già presenti sul suolo africano quando cominciarono le diverse fasi del colonialismo europeo. Per questo motivo, dopo il raggiungimento dell'indipendenza, la maggior parte dei leader africani pensava non ci fosse motivo di parlare di diritti dei popoli indigeni, giacché tutti coloro i quali potevano vantare origini africane erano considerati tali. Ed è ancora per questo motivo che, quando la Commissione Africana cominciò a muovere i suoi primi passi nel 1987, la questione dei popoli indigeni e dei diritti ad essi connessi rappresentava tutt'altro che una priorità. La circostanza illustrata, tuttavia, era alquanto singolare poiché «suscita sicuramente qualche perplessità il fatto che, nell'ipotesi più probabile, il Governo di uno Stato contraente possa nello stesso tempo rappresentare il popolo-popolazione di uno Stato il cui diritto è stato pregiudicato e lo Stato apparato chiamato a rispondere del pregiudizio arrecato al diritto collettivo»¹⁸¹. Fu soltanto nel 1999 che la questione dei diritti indigeni apparve nell'agenda della Commissione, che cominciò finalmente ad occuparsi della materia. La volontà di dare ai popoli indigeni una

¹⁸⁰ JOSEPH, *Transnational Corporations and Indigenous Rights*, in *Balayi: Culture, Law and Colonialism*, 2007, p. 75.

¹⁸¹ VISCONTI, *Africa e Diritti Umani. Dalle Carte Costituzionali al Sistema Africano di Protezione dei Diritti Umani*, Padova, 2012, p.66.

protezione più definita e, in generale, la nascente attenzione per il tema furono confermate nelle 4 sessioni successive della Commissione, nelle quali alcune organizzazioni non governative riuscirono con impegno a portare all'attenzione della Commissione la questione dei diritti dei popoli indigeni. La questione era considerata ancora più importante in un continente, come quello africano, caratterizzato da marginalizzazione, sfruttamento, povertà e difficoltà di ogni tipo. L'azione di lobbying condotta soprattutto dalle organizzazioni non governative non solo portò all'attenzione della Commissione la questione dei popoli indigeni africani, ma ebbe anche un ruolo decisivo nella nascita del *Working Group on the Rights of Indigenous Populations/Communities* con la sessione del Novembre 2000 tenutasi a Cotonou (Benin). La risoluzione che ne derivò sancì la nascita di un gruppo di lavoro composto da esperti sui diritti delle comunità indigene africane. Il mandato di tale gruppo veniva identificato in diversi punti, tra cui:

- Esaminare ed approfondire i concetti di popolazione e comunità indigene in Africa
- Esaminare le implicazioni della Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli sulla questione, in particolare per quel che riguardava il diritto all'uguaglianza (artt. 2 e 3), alla dignità (art. 5), all'autodeterminazione (art. 20) ed alla promozione dello sviluppo culturale e dell'identità (art. 22).
- Valutare appropriate raccomandazioni per il monitoraggio e la protezione dei diritti delle comunità indigene¹⁸².

Come gli altri meccanismi speciali contenuti nel sistema africano di protezione dei diritti umani, anche il Working Group deriva la sua forza ed il suo mandato dall'art. 45 della Carta Africana e le sue attività principali consistono in visite periodiche nei Paesi e campagne di sensibilizzazione. Tra i contributi più consistenti offerti dal Working Group per quel che riguarda la sensibilizzazione, ci sono sicuramente la pubblicazione del "Report Of The African Commission's Working Group On

¹⁸² AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS, *Resolution on the Rights of Indigenous Peoples' Communities in Africa*, 2000.

Indigenous Populations/Communities", il riassunto del rapporto intitolato "Indigenous Peoples in Africa : the Forgotten Peoples" e la pubblicazione della "Advisory Opinion of the African Commission on Human and Peoples' Rights on the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples". Lo scopo delle visite periodiche del Working Group, invece, è stato (ed è) quello di evidenziare e riportare il contesto socio-economico e le relative sfide che le popolazioni indigene si trovano a dover affrontare in tali Paesi, raccomandando misure per migliorarne la vita ed il benessere.

2.3.4 SEGUE: IL CASO "CENTRO PER I DIRITTI ECONOMICI E SOCIALI V. NIGERIA"

Il caso vedeva il coinvolgimento di un'impresa multinazionale che, secondo i ricorrenti, si era resa responsabile, grazie alla complicità del governo nigeriano, di abusi sui diritti della popolazione indigena degli Ogoni. In maniera più specifica, il caso riguardava la Nigerian National Petroleum Company, un'azienda petrolifera accusata di disastro ambientale e violazione di diversi diritti connessi alla salute degli abitanti dell'area conosciuta come Ogoniland. I ricorrenti, che presentarono il loro ricorso alla Commissione Africana nel 1996, affermavano che le operazioni di estrazione del petrolio erano state portate avanti senza alcun riguardo degli standard ambientali internazionali. Alcune delle presunte azioni a danno dell'ambiente consistevano nell'immissione di materiale tossico nell'ambiente e la conseguente mancanza di controllo da parte dell'azienda su questi fenomeni. Un inquinamento di questo tipo avrebbe comportato, secondo i ricorrenti, rilevanti problemi di salute a breve ed a lungo termine, oltre alla distruzione di fattorie ed altre fonti di sostentamento. La comunità indigena degli Ogoni accusava, inoltre, il governo nigeriano di aver permesso e facilitato tali violazioni, fornendo alle compagnie petrolifere coinvolte addirittura forme di aiuto militare. Infine, veniva lamentata la violazione di uno dei diritti riconosciuti come fondamentali per le

popolazioni indigene: il diritto ad essere consultate su questioni riguardanti direttamente le proprie terre¹⁸³.

Le violazioni della Carta Africana riguardavano, per i ricorrenti, diversi articoli, tra cui: l'art. 2 (non discriminazione), l'art. 4 (diritto alla vita), l'art. 14 (diritto alla proprietà), l'art. 21 (diritto a disporre liberamente delle risorse naturali) e l'art. 24 (diritto ad un ambiente favorevole allo sviluppo). La Commissione accolse i ricorsi, evidenziando le violazioni da parte del governo di Abuja, in particolare degli artt. 16, 21 e 24 della Carta Africana ed accusandolo di non aver provveduto alla regolamentazione ad alla supervisione delle attività di estrazione del petrolio portate avanti dalle compagnie petrolifere. Infine, fu stabilito di investigare sugli attacchi e sulle violenze condotte ai danni della popolazione degli Ogoni, di perseguire i responsabili di questi ultimi, di riconoscere alle vittime un adeguato compenso e di condurre uno studio sui danni ambientali ed i rischi per la salute connessi alle attività estrattive.

Tra tutte, l'implicazione forse più importante della decisione della Commissione è quella che riguarda il riconoscimento del popolo Ogoni. Il governo nigeriano, infatti, grazie anche all'azione della Commissione, ha cominciato sempre più a considerare il popolo Ogoni come un'entità da riconoscere e con la quale dialogare. A testimonianza di ciò, nel Marzo scorso l'ex leader del MOSOP (Movement for the Survival of the Ogoni People) è stato invitato a partecipare ad un'importante Conferenza¹⁸⁴.

¹⁸³ NWOBIKE, *The African Commission on Human and Peoples' Rights and the Demystification of Second and Third Generation Rights under the African Charter: Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria*, in *African Journal of Legal Studies*, 2005, pp. 130-131.

¹⁸⁴ SHELTON, *Decision Regarding Communication 155/96 (Social and Economic Rights Action Center/Center for Economic and Social Rights v. Nigeria). Case No. ACHPR/COMM/A044/1*, in *American Journal of International Law*, 2002, pp. 937-942.

2.4 CONTENUTO DEI DIRITTI CONNESSI ALL'IDENTITÀ INDIGENA E POSSIBILI CONFLITTI CON LE IMPRESE MULTINAZIONALI

Il mancato riconoscimento da parte degli Stati dei diritti dei popoli indigeni assume connotati ancora più gravi quando tali diritti sono violati da imprese multinazionali. La crescita delle attività economiche internazionali è molto spesso strettamente connessa con i problemi tradizionali sofferti dai popoli indigeni, tra cui l'espropriazione delle terre da loro abitate. Questa collisione tra opposti interessi ha stimolato la nascita, negli anni, di veri e propri movimenti di resistenza indigeni¹⁸⁵. I settori che maggiormente vanno ad inficiare il rispetto di diritti connessi all'identità indigena di un popolo sono quelli che riguardano lo sfruttamento delle risorse naturali come giacimenti minerari, petroliferi e foreste¹⁸⁶. Molto spesso, gli investimenti provenienti da multinazionali possono costituire un richiamo oltremodo allettante per governi alla ricerca di una parvenza di sviluppo economico per il Paese e non sempre tali governi sono pronti ad anteporre gli interessi di una parte della propria popolazione alla prospettiva di ingenti introiti di natura economica.

2.4.1 L'AUTODETERMINAZIONE

Senza dubbio, il più importante diritto connesso all'identità indigena di un popolo è quello all'autodeterminazione. Oltre a ricoprire un ruolo fondamentale per tali popolazioni, esso può essere considerato come foriero di ulteriori diritti e tutele, come il diritto alla terra o quello ad esprimere un parere libero, preventivo ed informato, che verranno trattati successivamente. Un riconoscimento del diritto all'autodeterminazione è contenuto già nel Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966 anche se, come già evidenziato in precedenza, esso è riferito agli Stati nazionali. Di fatto, la concezione del diritto così come risultante dal Patto, si traduce nella previsione che ogni Stato debba ritenersi sovrano all'interno dei propri confini ed al riparo da

¹⁸⁵ GEDICKS, *The new Resource Wars. Native and Environmental Struggles Against Multinational Corporations*, Montréal, 1994.

¹⁸⁶ JOSEPH, *op. cit.*, p. 72

ingerenze esterne provenienti da altri Paesi. Oltre a questa generica disposizione, viene specificato che «The States Parties to the present Covenant, including those having responsibility for the administration of Non-Self-Governing and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and shall respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations»¹⁸⁷. Anche gli artt. 2, 55, 56 e 73 della Carta delle Nazioni Unite fanno esplicito riferimento all'autodeterminazione e al diritto a goderne, anche se, lo ribadiamo, il sistema ONU di quegli anni aveva in mente soprattutto l'autodeterminazione statale, piuttosto che quella dei popoli. Disposizioni praticamente identiche a quelle contenute nell'art. 1 del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, ma stavolta riferite espressamente agli individui, sono presenti nell'art. 3 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni: «Indigenous peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development»¹⁸⁸. Come già accennato in precedenza, tuttavia, il diritto all'autodeterminazione è spesso un punto di partenza per il riconoscimento di altri diritti. La dimostrazione di ciò è l'art. 4 della suddetta Dichiarazione, che afferma: «Indigenous peoples, in exercising their right to self-determination, have the right to autonomy or self-government in matters relating to their internal and local affairs, as well as ways and means for financing their autonomous function»¹⁸⁹. Data l'importanza di questo particolare diritto, sono molte le incertezze terminologiche che lo circondano, così come le garanzie chieste dagli Stati nei quali una percentuale consistente di popolazione indigena è presente. A tal proposito, negli incontri dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio per i Diritti Umani succedutisi negli anni e riguardanti la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli Indigeni, gli Stati hanno più volte precisato le proprie posizioni ed espresso i propri timori. Quelli del Giappone, ad esempio, sono esemplificati dal suo rifiuto opposto all'inclusione

¹⁸⁷ Ibid., Art. 1(3)

¹⁸⁸ ONU, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007, art. 3

¹⁸⁹ Ibid., art. 4

della secessione tra le fattispecie afferenti al diritto all'autodeterminazione¹⁹⁰. Un altro esempio di queste remore è rappresentato dalla posizione dell'India, che ha affermato di riconoscere tale diritto come applicabile esclusivamente a persone soggette a dominazione o occupazione straniera¹⁹¹. In generale, la posizione comune degli Stati è quella di accettare il principio di autodeterminazione così come implicante quello di autogoverno e di autonomia, ma di fare sempre attenzione ad evitare che questo riconoscimento mini l'unità statale. Vengono, inoltre, riconosciuti gli artt. 1, 3 e 4 del Patto sui Diritti Civili e Politici come base del diritto all'autodeterminazione delle popolazioni indigene, ma il contenuto di essi deve esercitarsi entro il principio dell'integrità territoriale e l'unità nazionale dello Stato¹⁹².

In opposizione alla visione statale, i rappresentanti dei popoli indigeni hanno per lungo tempo fatto pressione sul *Working Group on the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, con l'obiettivo di veder riconosciuto un diritto all'autodeterminazione pressoché illimitato e che si estenda finalmente in maniera compiuta anche agli individui. Secondo la loro opinione, le restrizioni imposte dal *Working Group* al riconoscimento di tale diritto violerebbero le norme relative al principio di non discriminazione e si configurerebbero a tutti gli effetti come pratiche di discriminazione razziale. Inoltre, secondo questa visione, la secessione non sarebbe, per le popolazioni indigene, un'opzione desiderabile. Proprio per questo motivo, gli Stati non dovrebbero avere timore di un'estensione del concetto di autodeterminazione anche ai rapporti tra essi e le loro popolazioni. Al contrario, l'interpretazione del diritto oggi prevalente si rifà ancora ai canoni stabiliti dall'ONU al momento

¹⁹⁰ HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Implementation of General Assembly Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitles "Human Rights Council"*, 18 Luglio 2006, par. 44.

¹⁹¹ GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS, *General Assembly Adopts Declaration on Right of Indigenous Peoples*, 2007. L'India, in particolare, affermò in quell'occasione (par. 32) che «the right to self-determination in the draft declaration applied only to peoples under foreign domination and did not apply to sovereign independent States or to a section of people or a nation, which was the essence of national integrity».

¹⁹² NORDIN, WITBRODT, *Self-Determination of Indigenous Peoples: the Case of the Orang Asli*, in *Asia Pacific Law Review*, 2012, p. 198.

della sua creazione: «Sul piano giuridico internazionale [i popoli] non potevano (né possono tuttora) essere considerati soggetti di diritto, per cui i diritti ad essi eventualmente riferiti, come il diritto di autodeterminazione, di norma dovevano considerarsi attribuiti agli Stati in cui i popoli sono organizzati. In altri termini, le citate norme della Carta – almeno nel loro significato originario – con la denominazione “popoli” intendevano indicare gli Stati»¹⁹³.

Nella maggior parte dei casi, la garanzia di varie forme di autonomia è ritenuta soddisfacente per le richieste ed i bisogni delle comunità indigene. Tuttavia, in caso di ingiustizie intollerabili, qualcuno sostiene addirittura che esse avrebbero un diritto "morale" alla secessione¹⁹⁴. In pratica, l'aspirazione delle popolazioni indigene non è tanto quella di una secessione dallo Stato o di una completa integrazione in esso, quanto quella di una certa forma di autonomia all'interno dello Stato¹⁹⁵.

2.4.2 IL DIRITTO ALLA TERRA

Uno dei beni più cari alla maggior parte delle popolazioni indigene sparse per il mondo è la terra da esse occupata. Proprio per questo motivo, si è sentito il bisogno di introdurre e tutelare un diritto che garantisse ai popoli indigeni la salvaguardia del loro speciale rapporto con la terra. Con ciò, ci si riferisce soprattutto alla circostanza secondo la quale la terra abitata da popolazioni indigene è da considerare inviolabile e non passibile di essere sfruttata per fini commerciali. L'importanza della terra per molti popoli indigeni è, tuttavia, qualcosa che va ben al di là del mero concetto di proprietà. Essa costituisce per molti di essi un elemento vitale della propria sopravvivenza. Danneggiare o espropriare un pezzo di terra appartenente ad una comunità indigena può avere su di essa conseguenze molto maggiori rispetto ad un provvedimento analogo nei confronti di popolazioni non indigene. Inoltre, non va dimenticato che per buona parte delle popolazioni considerate la terra è sacra: alcuni luoghi

¹⁹³ VILLANI, *op. cit.*, p. 48.

¹⁹⁴ NORDIN, WITBRODT, *op. cit.*, p. 199.

¹⁹⁵ DAES, *Dilemmas Posed by the UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, in *Nordic Journal of International Law*, 1994, pp.205-212.

possono anche avere una speciale importanza cerimoniale. Tenendo in considerazione le fattispecie elencate, diventa evidente che la terra è un elemento inestricabilmente legato alla loro cultura, concorrendo a formare il loro bagaglio di tradizioni. Per questo motivo, la terra può essere considerata come parte integrante dell'identità indigena. Molti popoli indigeni, ad esempio, non riconoscono la tradizionale distinzione occidentale tra proprietà culturale ed intellettuale, ritenendo i prodotti dell'ingegno umano come derivanti da un'unica fonte: la terra¹⁹⁶. Per questo motivo, considerando il loro rapporto con la terra come la fonte della propria conoscenza e della loro creatività, si comprende quanto lo sfruttamento e l'appropriazione di un bene per loro così prezioso possa effettivamente essere da loro considerato alla stregua di un attacco alla loro cultura ed alla loro identità¹⁹⁷.

Le minacce, tuttavia, non derivano solo dal settore privato. Anche i governi stessi degli Stati dove una significativa percentuale di popolazione indigena è presente possono concorrere alla configurazione di violazioni connesse a questo particolare diritto. Ciò è tanto più vero quanto si pensa a quanto queste comunità siano sottorappresentate a livello politico e su quanto basso sia il potere contrattuale sul quale esse possono contare per far valere le proprie ragioni. In molti Stati persiste addirittura qualcosa di molto simile ad un pregiudizio nei confronti di tali comunità, oltre ad una generale riluttanza a riconoscere loro speciali diritti. Inoltre, spesso i Paesi, soprattutto se si tratta di quelli in via di sviluppo desiderosi di attrarre investimenti, delegano poteri considerevoli alle imprese multinazionali, che arrivano a godere di una certa capacità di amministrazione del territorio.

¹⁹⁶UN SUB-COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, *Study on the protection of the cultural and intellectual property of indigenous peoples*, by Erica-Irene Daes, *Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and Chairperson of the Working Group on Indigenous Populations*, 1993, par. 21.

¹⁹⁷FAGAN, *Achieving Restitution: the Potential Unjust Enrichment Claims of Indigenous Peoples Against Multinational Corporations*, in *New York University Law Review*, 2001, pp.626-664.

2.4.3 IL DIRITTO AL CONSENSO PREVENTIVO, LIBERO ED INFORMATO

Il diritto ad un consenso che sia preventivo, informato e libero assume una rilevanza particolare in relazione alle attività economiche potenzialmente esercitabili sul territorio occupato da una comunità indigena. Tale diritto fa riferimento alla capacità dei popoli indigeni di compiere scelte libere ed informate riguardo lo sviluppo delle proprie terre e delle proprie risorse. Lo scopo della formulazione di tale diritto è quello di assicurarsi che i popoli indigeni non siano sottoposti a coercizione o intimidazione, che la loro previa approvazione di un progetto sia considerata come indispensabile, che essi possiedano tutte le informazioni riguardanti lo scopo e l'impatto dell'attività progettata e, infine, che la loro opinione sia rispettata¹⁹⁸. Inoltre, anche all'interno dello stesso sistema ONU la questione riveste una certa importanza. A tal proposito, ricordiamo il *working paper* emanato dal *working group* sulle popolazioni indigene (facente parte della Sottocommissione sulla Promozione e la Protezione dei Diritti Umani) durante la sua XXIII sessione tenutasi nel Luglio del 2005. All'interno di tale documento, viene evidenziato come la questione coinvolga anche il settore privato¹⁹⁹. Per buona parte della dottrina, tale diritto è strettamente connesso al diritto all'autodeterminazione codificato, come già in precedenza illustrato, in diversi atti internazionali come il Patto sui Diritti Civili e Politici ed il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Il diritto all'autodeterminazione, secondo questa tesi, includerebbe anche un'autodeterminazione di tipo economico che a sua volta comporterebbe, come naturale conseguenza, il diritto

¹⁹⁸ WARD, *The Right to Free, Prior, and Informed Consent: Indigenous Peoples' Participation Rights within International Law*, in *Northwestern Journal of International Human Rights*, 2011, p. 54.

¹⁹⁹WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS, *Standard Setting. Legal Commentary on the Concept of Free, Prior and Informed Consent*, 2005. Nel par. 5 si afferma che «Today indigenous peoples in many parts of the world are in the process of trying to renegotiate their relations with States and with new private sector operators seeking access to the resources on their lands. They are asserting their right to free, prior and informed consent as expressed through their own representative institutions in dealing with the many external interests»

al controllo delle risorse presenti sulle loro terre²⁰⁰. Per questo motivo, le popolazioni coinvolte avrebbero il diritto di decidere liberamente sulla sorte delle risorse delle quali beneficiano.

Un altro importante riconoscimento di tale diritto è arrivato nel 2009, grazie al *General Comment* n. 21 del Comitato delle Nazioni Unite sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Il documento costituisce un completamento ed una specificazione dell'art. 15, par. 1, del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali che stabilisce: «The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone: a) To take part in cultural life»²⁰¹. Oltre ad includere nell'interpretazione dell'art 15, par. a, il diritto dei popoli indigeni alla restituzione delle terre e le risorse ingiustamente sottrattigli, il *General Comment* stabilisce che «States parties should respect the principle of free, prior and informed consent of indigenous peoples in all matters covered by their specific rights»²⁰².

L'enunciazione di tale diritto trova spazio anche nella già citata *General Recommendation* n. 23 del 1997 ad opera del Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale. All'art. 4 par. (d) del documento, con riferimento alle popolazioni indigene, viene infatti precisato che «no decisions directly relating to their rights and interests are taken without their informed consent»²⁰³. Non solo: all'art. 5 dello stesso documento vengono anche invitati gli Stati parte della Convenzione a riconoscere e proteggere i diritti delle popolazioni indigene al possesso e al controllo delle

²⁰⁰ BRUNNER, *The Rise of Peoples' Rights in the Americas: The Saramaka People Decision of the Inter-American Court of Human Rights*, in *Chinese Journal of International Law*, 2008, pp. 699-711.

²⁰¹ UNITED NATIONS, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966.

²⁰² UN COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, *General comment no. 21, Right of everyone to take part in cultural life (art. 15, par. 1a of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)*, 2009, art. 37.

²⁰³ COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION, *General Recommendation 23, Rights of Indigenous Peoples*, 1997.

terre e, soprattutto, alla restituzione delle stesse qualora siano state loro sottratte senza un previo consenso²⁰⁴.

2.4.4 MANCANZA DI STRUMENTI CHE DISCIPLININO LA MATERIA E NUOVI POSSIBILI APPROCCI ALLA QUESTIONE

Durante gli anni, diversi sono stati i casi che hanno visto gli interessi di imprese multinazionali opporsi a quelli di comunità indigene. Dal punto di vista del diritto internazionale, esistono diversi strumenti di soft law utilizzati per garantire un certo grado di tutela alle popolazioni indigene in queste circostanze. Soltanto pochi di essi, tuttavia, fanno esplicito riferimento a popolazioni indigene tra le loro norme. Una rilevante eccezione è costituita dalle "Norme sulle responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani". Sebbene neanche questo documento contenga al suo interno norme che esplicitamente riguardino fattispecie in cui l'attività di un'impresa multinazionale possa minacciare i diritti di popolazioni indigene, il Commentario al principio 10 delle Norme afferma che «Transnational corporations and other business enterprises shall respect the rights of local communities affected by their activities and the rights of indigenous peoples and communities consistent with international human rights standards such as the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169). They shall particularly respect the rights of indigenous peoples and similar communities to own, occupy, develop, control, protect and use their lands, other natural resources, and cultural and intellectual property. They shall also respect the principle of free, prior and informed consent of the indigenous peoples and communities to be affected by their development projects. Indigenous peoples and communities shall not be

²⁰⁴ Ibid. In particolare, viene sottolineato che «The Committee especially calls upon States parties to recognize and protect the rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, territories and resources and, where they have been deprived of their lands and territories traditionally owned or otherwise inhabited or used without their free and informed consent, to take steps to return those lands and territories. Only when this is for factual reasons not possible, the right to restitution should be substituted by the right to just, fair and prompt compensation. Such compensation should as far as possible take the form of lands and territories».

deprived of their own means of subsistence, nor shall they be removed from lands which they occupy in a manner inconsistent with Convention No. 169. Further, they shall avoid endangering the health, environment, culture and institutions of indigenous peoples and communities in the context of projects, including road building in or near indigenous peoples and communities. Transnational corporations and other business enterprises shall use particular care in situations in which indigenous lands, resources, or rights thereto have not been adequately demarcated or defined»²⁰⁵.

Ancora una volta, tuttavia, occorre ribadire il carattere non vincolante di tale documento, così come degli altri strumenti di soft law che vengono tradizionalmente usati per tutelare i diritti delle comunità indigene da abusi ai loro danni. La materia, com'è ovvio, costituisce oggetto di dibattito. Non sono mancate nemmeno le proposte in proposito, volte per lo più a garantire un grado maggiore di vincolatività delle norme riguardanti la materia. In particolare, secondo Foster, uno dei prossimi balzi da compiere sarebbe quello di applicare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni anche al settore privato²⁰⁶. Nonostante questa proposta possa sembrare bizzarra, in quanto la Dichiarazione contiene un linguaggio che esplicitamente si rivolge solo ad attori statali essendo da questi stata adottata, viene strenuamente difesa dal suo ideatore. Quest'ultimo argomenta che vi sono alcune fondate ragioni che giustificano la sua visione. E' interessante notare, a tal proposito, come alcune norme contenute nella Dichiarazione prefigurano violazioni dei diritti dei popoli indigeni perpetrate da attori privati. Tra queste, l'art. 40 afferma che «Indigenous peoples have the right to access to and prompt decision through just and fair procedures for the resolution of conflicts and disputes with States or other parties, as well as to effective remedies for all

²⁰⁵ SUB-COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, 2003.

²⁰⁶ FOSTER, *Foreign Investment and Indigenous Peoples: Options for Promoting Equilibrium Between Economic Development and Indigenous Rights*, in *Michigan Journal of International Law*, 2011-2012, pp. 627-691.

infringements of their individual and collective rights. Such a decision shall give due consideration to the customs, traditions, rules and legal systems of the indigenous peoples concerned and international human rights»²⁰⁷. Inoltre, molti dei diritti contenuti nella Dichiarazione sono potenzialmente violabili anche da attori privati, oltre che statali.

Oltre a questo tipo di proposte, provenienti perlopiù da studiosi e difensori dell'integrità dei popoli indigeni, anche in ambito ONU c'è da registrare un certo attivismo. La questione è infatti stata toccata anche dal Forum Permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene che ha esplicitamente suggerito al settore privato di attenersi a quanto stabilito nella Dichiarazione, affermando che «The Permanent Forum urges that the private sector and its regulators incorporate the rights of indigenous peoples, recognized in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, into their plans for economic development in indigenous territories»²⁰⁸.

²⁰⁷ ONU, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007, art. 40.

²⁰⁸ PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES, *Report of the seventh session (21 April-2 May 2008)*, 2008, pp. 19-20.

CAPITOLO III

IL LAND GRABBING: CAUSE, CONTESTI E REGOLAMENTAZIONE

3.1 INTRODUZIONE: STORIA, DEFINIZIONI E CAUSE

L'acquisto o l'affitto a lunghissimo termine di territori da poter sfruttare per scopi soprattutto agricoli da parte di soggetti stranieri, pur non essendo un fenomeno del tutto nuovo, ha conosciuto negli ultimi anni una brusca impennata. Per tale motivo il land grabbing (letteralmente l'atto di accaparrarsi la terra) ha riscosso un'attenzione sempre maggiore presso la comunità internazionale. Il fenomeno è tanto più delicato in quanto coinvolge una serie di altre questioni ad esso collegate: il diritto alla terra, quello all'autodeterminazione e svariati problemi di carattere ambientale.

3.1.1 DEFINIZIONI DEL FENOMENO: LAND GRABBING E CONTROL GRABBING

La prima sfida è dare al fenomeno delle caratteristiche chiare e facilmente riconoscibili. La questione è tutt'altro che risolta e, proprio a causa della multidimensionalità del problema, molto delicata. L'errore più comune quando si affrontano questioni di questo tipo consiste nel soffermarsi in maniera eccessiva su un singolo aspetto del fenomeno, dandone una definizione parziale e misconoscendone le problematiche collegate. Per i motivi citati ci sembra appropriato, più che definire il land grabbing attraverso semplici frasi che hanno la presunzione dell'eshaustività, evidenziare alcune caratteristiche proprie dell'oggetto che si sta trattando. Per far ciò ci serviremo degli elementi evidenziati da alcuni studiosi della materia²⁰⁹. Per prima cosa, è fondamentale sottolineare che il land grabbing è essenzialmente *control grabbing*, ovvero accaparrarsi il potere di controllare la terra e le risorse ad essa associate con l'obiettivo di trarre beneficio da questo controllo. In questa accezione, il *control grabbing* ha a che

²⁰⁹ BORRAS, FRANCO, GOMEZ, KAY, SPOOR, *Land Grabbing in Latin America and the Caribbean* in *The Journal of Peasant Studies*, 2012, pp. 845-852

fare con le relazioni di potere in generale e con quelle politiche in particolare. Esso può manifestarsi in diverse forme: *water grabbing*, *green grabbing* e, appunto, *land grabbing*. Quanto appena illustrato fa sì che quest'ultimo sia considerato solo come una delle forme che il *control grabbing* può assumere.

Il secondo elemento da considerare riguarda la scala del fenomeno. Molti degli studi condotti finora si sono concentrati soprattutto sulla quantità di terra acquistata o affittata: ancora una volta, un approccio troppo legato al problema della terra. Al contrario, è bene tenere conto anche della quantità di capitale straniero investito nel progetto. In questo modo, saranno più chiare le dinamiche alle spalle del fenomeno, concorrendo a fare luce su alcuni aspetti e logiche ad esso connessi.

Infine, l'ultima caratteristica indagata riguarda gli aspetti peculiari che caratterizzano la contemporaneità del fenomeno. Quello che contraddistingue il *land grabbing* contemporaneo è che quest'ultimo ha conosciuto un sensibile aumento a causa (ma anche all'interno) delle dinamiche di crisi di vario tipo. Quella del cibo, quella energetica, quella climatica e quella finanziaria possono tutte essere a buona ragione considerate come la causa (o comunque il motore) delle attività di *land grabbing*. Al di là di ciò, è evidente che ciascun Paese dà avvio a progetti di tale tipo per soddisfare delle esigenze piuttosto che altre. Questa multidimensionalità è efficacemente esemplificata dalle cosiddette "flex crops": coltivazioni che possono avere diversi usi, come la soia (cibo, biocombustibile) e la canna da zucchero (cibo, etanolo). Osservando questo fenomeno, possiamo addirittura trovare in una singola coltivazione diversi aspetti del *land grabbing*.

Per una definizione più puntuale, anche se ugualmente esaustiva, del fenomeno analizzato, riportiamo le parole utilizzate dall'International Land Coalition²¹⁰ nella Dichiarazione di Tirana:

²¹⁰Alleanza globale formata da organizzazioni di agricoltori, agenzie delle Nazioni Unite, ONG e istituti di ricerca. L'obiettivo è quello di promuovere un accesso equo e garantito alla terra da parte delle persone che versano in condizioni di povertà.

«we define [land grabbing] as acquisitions or concessions that are one or more of the following: (i) in violation of human rights, particularly the equal rights of women; (ii) not based on free, prior and informed consent of the affected land-users; (iii) not based on a thorough assessment, or are in disregard of social, economic and environmental impacts, including the way they are gendered; (iv) not based on transparent contracts that specify clear and binding commitments about activities, employment and benefits sharing, and; (v) not based on effective democratic planning, independent oversight and meaningful participation»²¹¹.

Anche il Transnational Institute, think tank attivo sin dal 1973, vede il land grabbing come legato strettamente al concetto di control grabbing. Secondo la definizione fornita in uno dei suoi documenti, «il land grabbing è essenzialmente control grabbing. Esso riguarda la conquista del potere di controllare la terra ed altre risorse ad essa associate come l'acqua, i minerali o le foreste, allo scopo di controllare i benefici derivanti dall'uso di queste»²¹².

Per quanto riguarda gli attori che in concreto portano avanti questo tipo di progetti in Paesi stranieri, essi sono soprattutto multinazionali. Queste ultime, tuttavia, raramente agiscono in maniera del tutto indipendente dai Governi dei Paesi di origine e, anzi, in alcuni casi costituiscono una sorta di prolungamento della politica governativa. I progetti, inoltre, spesso possono contare sull'appoggio di istituzioni e aziende locali costituendo, in quest'ultimo caso, efficaci partnership.

3.1.2 EVOLUZIONE DEL FENOMENO: DAL CONTROLLO DIRETTO A QUELLO INDIRETTO

Durante gli ultimi anni, acquisizioni su larga scala di terreni in continenti come l'Africa, l'Asia e l'America Latina hanno raggiunto la ribalta mediatica. Terre che fino a poco fa sembravano suscitare un interesse piuttosto marginale sono

²¹¹ INTERNATIONAL LAND COALITION, *Tirana Declaration. Securing land access for the poor in times of intensified natural resource competition*, 2011.

²¹² TRANSNATIONAL INSTITUTE, *The global land grab. A primer*, 2013, p. 3

risultate sempre più appetibili per i Governi o le imprese straniere, che hanno visto in esse una concreta possibilità di guadagno legata al loro sfruttamento per vari scopi. Il dibattito sulle origini del land grabbing costituisce una questione molto importante e le visioni in proposito non sono sempre concordi. Le prime forme di coinvolgimento di multinazionali nel sistema agricolo di paesi in via di sviluppo hanno assunto la forma del controllo diretto di vaste aree, dell'integrazione verticale e della produzione finalizzata all'esportazione. Storicamente, ciò è avvenuto quasi in sincronia con lo sviluppo delle imprese multinazionali stesse. Le molle decisive che le hanno tradizionalmente spinto ad adottare tale tipo di politica aziendale sono state la prospettiva dell'abbattimento dei costi e la possibilità di controllare l'offerta e la qualità dei prodotti intermedi²¹³. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tuttavia, il fenomeno attraversò una fase di decrescita. Tali imprese si videro costrette, a causa delle pressioni provenienti sia dalle popolazioni autoctone che dai governi, a considerare quella del controllo diretto di territori in Paesi in via di sviluppo come una strategia non più vincente. Per questo motivo, le imprese si concentrarono su nuove forme di pianificazione delle proprie attività, incentivando lo sviluppo dei produttori locali²¹⁴.

Nel corso degli anni, quindi, è osservabile un cambiamento di policy da parte delle imprese, che passano da un controllo diretto e mirato al vero e proprio possesso ad uno indiretto, avente lo scopo di controllare in maniera indiretta i produttori, senza rinunciare ad incidere in maniera comunque decisiva su queste fasi iniziali del processo produttivo. Quel che ci preme sottolineare è che il land grabbing non è un fenomeno completamente nuovo, poiché esso affonda le radici nel periodo dei grandi imperi coloniali, allorquando la madrepatria imponeva alle colonie, a seconda delle proprie esigenze, la coltura di determinati prodotti. La vera svolta nelle logiche di questo fenomeno è stata, tuttavia, possibile grazie soprattutto alle innovazioni ed ai cambiamenti portati dalla globalizzazione, che

²¹³ CUFFARO, HALLAM, "Land Grabbing" in *Developing Countries: Foreign Investors, Regulation and Codes of Conduct*, 2011, p. 2

²¹⁴ Ibid.

hanno reso possibili massicci spostamenti di capitali, beni ed idee da un Paese all'altro in maniera pressoché simultanea.

Analizzando gli sviluppi più recenti del fenomeno, è da sottolineare che da una decina d'anni a questa parte la domanda mondiale di biocarburanti e generi alimentari è aumentata in maniera drastica. Paesi che possono contare su una discreta ricchezza ma che, tuttavia, soffrono una scarsità di terre coltivabili e acqua (come l'Arabia Saudita) o che hanno una densità di popolazione molto alta (come il Giappone), o ancora che stanno assistendo ad un vertiginoso aumento della domanda interna di vari beni (come la Cina), hanno quindi da tempo cominciato ad investire nell'acquisto o sull'affitto a lunghissimo termine di terreni all'estero. In Madagascar, ad esempio, una grande percentuale dei terreni agricoli del Paese è stata comprata dalla Corea del Sud. Quasi del tutto carente di terreni coltivabili e con una densità abitativa tra le più alte al mondo, il Paese asiatico cerca in questo modo di ridurre la sua importazione di prodotti agricoli dall'estero destinando questi terreni alla coltivazione di mais e palme da olio. L'aspetto più problematico riguardante tale fenomeno è la modalità con la quale i terreni vengono comprati o affittati. Molto spesso, soprattutto nei contesti più poveri, gli abitanti non possiedono dei veri e propri atti di proprietà che possano testimoniare il reale possesso delle terre. La cessione dei terreni viene perlopiù decisa a livello governativo e qualsiasi estensione di terreno non ufficialmente posseduta può essere ceduta. L'acquirente trova, così, nel land grabbing un sistema economico e remunerativo per accedere a nuove risorse naturali e di garantirsi così altro cibo ed energia²¹⁵. I governi locali, dal canto loro, sono disposti a svendere la propria terra a prezzi talvolta irrisori. Talmente irrisori che per un attore straniero è praticamente sempre conveniente investire su progetti del genere, anche qualora la zona presenti assoluta mancanza di infrastrutture o sia politicamente instabile. Una volta venduto, il terreno non è più oggetto di controllo alcuno da parte del venditore e, per

²¹⁵ CURZEL, "Land Grabbing: più del neocolonialismo, devastante per l'ambiente", *Corriere della Sera*, 28 Febbraio 2013, http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_29/land-grabbing-devastazione-ambiente_273138da-6960-11e2-a947-c004c7484908.shtml, reperibile on line.

questo motivo, è facilmente soggetto a fenomeni di inquinamento e inaridimento²¹⁶.

Il direttore generale della FAO, José Graziano da Silva, ha definito il fenomeno del land grabbing come ormai incontrovertibile, paragonandolo addirittura alla conquista del West statunitense. In un'intervista, ha infatti sostenuto: «I don't see that it's possible to stop it. They are private investors, we do not have the tools and instruments to stop big companies buying land. Land acquisitions are a reality. We can't wish them away, but we have to find a proper way of limiting them. It appears to be like the wild west and we need a sheriff and law in place»²¹⁷.

Alla fine del 2012, Oxfam lamentava che solo nei dieci anni precedenti era stata venduta una quantità di terra grande otto volte il Regno Unito, abbastanza per sfamare potenzialmente un miliardo di persone. Inoltre, più del 60% degli investimenti esteri in territori agricoli tra il 2000 ed il 2010 erano avvenuti in Paesi in via di sviluppo, con conseguenze negative per la sicurezza alimentare dei popoli autoctoni. Questa circostanza è dovuta soprattutto al fatto che, oggi come allora, gli investitori esteri non sono tanto interessati a coinvolgere il Paese oggetto dei loro investimenti in programmi di sviluppo. L'obiettivo, piuttosto, è quello di sfruttare il terreno destinandolo in maniera esclusiva all'esportazione²¹⁸.

3.1.3 LE CAUSE DEL FENOMENO: CRESCITA DEMOGRAFICA, SICUREZZA ALIMENTARE E BIOCARBURANTI

Come già accennato in precedenza, le cause che spingono uno Stato o un'impresa ad intraprendere progetti di questo tipo in

²¹⁶ Ibid.

²¹⁷ TRAN, "Land deals in Africa have led to a wild west-bring on the sheriff, says FAO", *The Guardian*, 29 Ottobre 2012, <http://www.theguardian.com/global-development/2012/oct/29/land-deals-africa-wild-west-fao>, reperibile on line.

²¹⁸ OXFAM, *Land sold off in last decade could grow enough food to feed a billion people*, 2012, <http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/pressrelease/2012-10-04/land-sold-last-decade-could-grow-enough-food-feed-billion-people>, reperibile on line.

Paesi stranieri sono molteplici. Nell'elencare alcune di queste, prenderemo a modello il documento del 2009 redatto sotto l'egida di IFAD, FAO e IIED²¹⁹ intitolato significativamente "Land Grab or Development Opportunity?". Uno dei motori del fenomeno è sicuramente la sicurezza alimentare. Lungo tutto il secolo scorso, i prezzi dei prodotti alimentari hanno seguito una traiettoria decrescente, riflettendo l'espansione delle frontiere agricole, del commercio e l'introduzione di innovazioni tecnologiche. I prezzi, tuttavia, hanno conosciuto un'impennata nel 2007 e la crisi seguente ha minato la convinzione che il mondo intero potesse continuare a vivere un'epoca di prodotti alimentari a basso costo. I prezzi del grano e del mais sono raddoppiati tra il 2003 ed il 2008²²⁰. Se questi sono stati i cambiamenti che hanno riguardato il lato dell'offerta di beni alimentari, non vanno trascurati quelli occorsi sul versante della domanda. La crescita della popolazione, il crescente tasso di urbanizzazione (che porta al conseguente aumento della percentuale di popolazione bisognosa di beni alimentari da acquistare) e i cambiamenti occorsi nella dieta (in particolare l'aumento del consumo di carne delle classi medie dei Paesi industrializzati) fanno sì che aumenti la domanda globale di generi alimentari²²¹. La questione sta assumendo contorni di grandissima importanza, soprattutto nei Paesi del Golfo Persico. Come evidenziato dal Financial Times, infatti, mentre la produzione di cereali in questi Paesi è in una fase di declino irreversibile, la popolazione residente nella regione è destinata ad aumentare, passando dai 30 milioni nel 2000 ai 60 milioni nel 2030²²². Come ovvia conseguenza di ciò, la dipendenza di questi Paesi dall'importazione di generi alimentari crescerà a dismisura. Spaventati dallo spettro di questo problema, molti di essi hanno già da tempo cominciato ad investire nell'acquisto o nell'affitto a

²¹⁹ Rispettivamente: International Fund for Agricultural Development, Food and Agricultural Organization e International Institute for Environment and Development)

²²⁰ VON BRAUN, *Food and Financial Crises. Implications for Agriculture and the Poor*, 2008.

²²¹ COTULA, VERMEULEN, LEONARD, KEELEY, *Land Grabbing or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa*, 2009.

²²² WOERTZ, "Gulf food security needs delicate diplomacy", *Financial Times*, 4 Marzo 2009.

lungo termine di terreni, soprattutto nella vicina Africa Orientale (soprattutto Sudan, Etiopia e Kenya).

La domanda di generi alimentari, tuttavia, non è il solo motore a spingere attori stranieri ad investire nelle terre di Paesi in via di sviluppo. Anche la domanda di biocarburanti gioca un ruolo primario nello sviluppo del fenomeno. Il settore ha raggiunto una certa importanza solo di recente, con la presa di coscienza della necessità di fonti di energia alternative a quelle tradizionali. Inoltre, esso costituisce un mercato in espansione ed è visto come fonte di guadagno relativamente sicuro, soprattutto in futuro. Nonostante la retorica riguardante i cambiamenti climatici e la necessità di invertire il trend negativo in proposito, ci sono argomenti ben più convincenti che giustificano l'attenzione verso questa nuova categoria di fonti energetiche:

- Il primo è di carattere prettamente economico e riguarda l'eccessiva volatilità dei prezzi delle fonti di energia tradizionali. Assicurarsi una propria produzione di energia risolverebbe gli svantaggi connessi, ad esempio, all'importazione di petrolio da altri Paesi, con effetti benefici soprattutto sulle casse dello Stato.
- Il secondo riguarda lo sviluppo dell'esportazione. Per molti Paesi, infatti, il biocombustibile può rappresentare un' importante occasione per imporsi su mercati relativamente nuovi.

Sul versante dei Paesi nei quali tali progetti sono portati avanti, è da sottolineare che tra molti Paesi in via di sviluppo (soprattutto tra quelli africani) si registra un rinnovato interesse per l'agricoltura come fonte di impiego, crescita e guadagno. In tale contesto, gli investimenti stranieri sono visti come capaci di introdurre innovazioni tecnologiche, sviluppare il potenziale produttivo, facilitare la creazione e lo sviluppo di nuove infrastrutture e di creare nuovi posti di lavoro. Queste speranze si traducono spesso in politiche volte a favorire gli investimenti stranieri. Un Paese desideroso di attrarre capitali dall'estero, cioè, mette in pratica una serie di misure che mirano a favorire l'ingresso di tali capitali. Una di queste riguarda proprio la

rimozione delle tutele che circondano l'acquisto o l'affitto di terra da parte di altri Paesi²²³.

3.2 I PAESI INVESTITORI E LE MOTIVAZIONI DELLE LORO SCELTE

Gli schemi seguiti dal fenomeno sono molteplici. Quello più diffuso è senz'altro il classico Nord-Sud: un Paese sviluppato o comunque provvisto di una considerevole capacità economica investe in Paesi in via di sviluppo. Questo schema tradizionale, tuttavia, non è il solo. Il land grabbing segue anche logiche diverse, come quella Sud- Sud (soprattutto nel Sud-est asiatico) e quella intraregionale (America Latina). Non mancano nemmeno, come sarà evidenziato in seguito, casi in cui un Paese i cui terreni siano interessati da tali dinamiche sia a sua volta un *land grabber*.

Quel che è certo è che i Paesi che investono nell'acquisizione o nell'affitto a lungo termine di terreni stranieri lo fanno per motivi diversi. Come abbiamo evidenziato in precedenza, le esigenze vanno dalla sicurezza alimentare e idrica all'approvvigionamento energetico. Riflettendo questa varietà di motivazioni alla base degli investimenti, i Paesi investitori sono molteplici. Dai Paesi del Golfo all'Unione Europea fino alla Cina, le evidenze rivelano che anche la geografia, così come i legami politici, hanno un'importanza cruciale nel land grabbing.

3.2.1 IL FALSO MITO DELLA CINA

Nell'affrontare il discorso riguardante i Paesi più attivi nei processi di accaparramento delle terre, una speciale menzione va fatta anche per la Cina. Generalmente, quando si parla di "land grabbing", soprattutto se relativo al continente africano, l'immaginario comune richiama alla mente il gigante asiatico. In un paragrafo del suo studio sull'accaparramento delle terre, tuttavia, il giornalista Stefano Liberti parla di "silenzio del drago". In effetti, un'analisi più approfondita ci permette di constatare che la Cina, attivissima sul fronte della costruzione di infrastrutture in Africa, non sembra nutrire un particolare interesse verso le sue terre. Pur se ci sono state alcune iniziative

²²³ COTULA, VERMEULEN, LEONARD, KEELEY, *op. cit.*

da parte di imprese cinesi in Sierra Leone, Zambia e Liberia, nulla può far pensare ad un particolare attivismo nella zona. I dati, di fatto, suggeriscono che una strategia di esternalizzazione controllata analoga a quella messa in pratica dagli Stati del Golfo non è, almeno per ora, nelle intenzioni del Governo cinese. Il problema, prosegue Liberti, è che nell'immaginario comune è talmente rafforzata l'immagine di una Cina legata a doppio filo all'accaparramento delle terre africane, che la situazione ha assunto i contorni dello stereotipo che si autorafforza. I progetti che vedono coinvolte aziende di Pechino nell'acquisto di terreni africani sono relativamente pochi e, perlopiù, avviati negli anni Settanta. Un funzionario del Ministero dell'agricoltura cinese ha addirittura affermato che «non è realistico coltivare grano all'estero, particolarmente in Africa o Sudamerica. Ci sono moltissime persone che soffrono la fame in Africa, come potremmo spedire la produzione via nave in Cina? I costi sarebbero molto alti, così come i rischi»²²⁴.

Allo stato attuale, quindi, il Governo di Pechino non è coinvolto in alcuna caccia alle terre. Di sicuro, questo non significa che il colosso asiatico non cambi la sua politica nei prossimi anni anche perché, disponendo del 20% della popolazione globale ma solo del 7% della terra coltivabile globale, essa si trova comunque a dover fronteggiare una certa scarsità di risorse. Come sarà evidente nel prossimo paragrafo, sono ben altri gli attori coinvolti nell'accaparramento delle terre africane. Ma perché la Cina, pur potendo contare su importanti agganci con i Governi africani e su un considerevole livello di know-how, non si è lanciata (ancora) nell'affare? Secondo Liberti le ragioni sono principalmente tre. In primo luogo, e al contrario dei Paesi del Golfo, la Cina non ha ancora raggiunto una situazione così grave. Pur galleggiando appena sotto la soglia della criticità, essa è riuscita finora a garantire ai suoi abitanti il loro sostentamento. Oltre a ciò, ha ancora un discreto margine di terre da coltivare. In secondo luogo, la geografia gioca a suo sfavore, collocandola molto lontana dai territori africani che, per Paesi come il Qatar e gli Emirati Arabi

²²⁴ MARKS, "China and the great global landgrab", *Pambazuka news*, 12 Novembre 2008.

Uniti, sono praticamente dietro l'angolo. L'ultima ragione è puramente di immagine: nei suoi rapporti con i Paesi in via di sviluppo, la Cina è da sempre attenta a non attrarsi le antipatie generalmente riservate alle potenze occidentali. Avviare una politica di acquisizione delle terre la esporrebbe, inoltre, ad accuse di neocolonialismo che si trova a dover già fronteggiare per altri tipi di investimenti nel continente²²⁵.

3.2.2 I PAESI DEL GOLFO PERSICO, L'ARABIA SAUDITA E LA SCARSITA' DI TERRENI COLTIVABILI

Se, quindi, i cinesi restano relativamente defilati quando si parla di land grabbing in Africa, non si può certamente dire altrettanto per i Paesi del Golfo i quali, al contrario, si sono da tempo interessati alle terre africane. Le ragioni di questo particolare interesse risiedono, come già accennato in precedenza, nella drammatica scarsità di terreni coltivabili sofferta dalla penisola arabica, nella contemporanea disponibilità finanziaria dei Paesi di quest'area e nella vicinanza al continente africano. Nel Paese più influente della zona, l'Arabia Saudita, l'innovazione nelle politiche alimentari risale addirittura allo shock petrolifero del 1973. Come conseguenza dell'aiuto fornito a Israele dai Paesi occidentali in occasione della guerra dello Yom Kippur, i paesi produttori di petrolio, riuniti sotto la sigla OPEC, attuarono un pesante blocco delle esportazioni di greggio verso l'Occidente. La risposta occidentale fu la minaccia dell'arma alimentare, ossia il blocco delle esportazioni di cibo. Gli sceicchi di Riyadh, spaventati dall'eventualità di una misura simile, decisero di cautelarsi nel caso in cui avessero dovuto fronteggiare nuovamente una situazione analoga. Il ragionamento che portarono avanti era abbastanza semplice: meglio sfruttare la grande disponibilità di petrolio per garantirsi l'indipendenza alimentare che rischiare, in futuro, di trovarsi con le tasche piene di ricavi petroliferi ma a corto di scorte alimentari²²⁶. In questo modo, a partire dal 1978, fu lanciato un enorme programma di sostegno alla produzione di grano consistente, di fatto, in sussidi

²²⁵ LIBERTI, *Land Grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo*, Roma, 2011, p. 63.

²²⁶ LIBERTI, *op. cit.*, p. 56.

da parte dello Stato agli agricoltori. L'intera produzione di grano veniva, infatti, acquistata dallo Stato a prezzi molto più alti di quelli di mercato. Gli agricoltori si fecero prendere la mano, la politica alimentare fu portata avanti su larghissima scala e appena 6 anni dopo la monarchia raggiunse l'indipendenza alimentare. Come conseguenza del massiccio ricorso a questa politica, Riyadh divenne nel 1992 addirittura la sesta esportatrice mondiale di grano. Le coltivazioni, tuttavia, hanno bisogno di un elemento tanto esauribile quanto il petrolio: l'acqua. Ed è proprio nel momento in cui i quadri istituzionali sauditi si sono accorti che non avrebbero potuto scavare all'infinito alla ricerca di falde acquifere che è stato deciso il blocco della politica di sussidi, che si arresterà completamente entro il 2016. Dopo decenni di autosufficienza alimentare, l'Arabia Saudita si è trovata, nel 2008, a dover importare diverse tonnellate di frumento. Una nuova minaccia, tuttavia, ha concorso a determinare massicce dosi di investimenti arabi nell'acquisto di terreni stranieri. A seguito della crisi alimentare scoppiata nel 2007-2008, tutti i Paesi della Penisola Arabica hanno assistito a misure di blocco (o comunque di disincentivo) all'esportazione di generi alimentari decretati da alcuni Paesi come l'Argentina, l'Ucraina ed il Vietnam. In breve, i Paesi della zona hanno preso coscienza del fatto che affidare il proprio fabbisogno alimentare al mercato poteva rivelarsi una scelta molto pericolosa. Addirittura, nel 2008 la monarchia saudita non è riuscita ad importare la quantità di riso necessaria al fabbisogno alimentare dei suoi sudditi.

Sentendosi avvilita per la situazione, preoccupata anche per l'incremento demografico che l'attende nei prossimi anni, l'Arabia Saudita è dovuta correre ai ripari. Re Abdullah ha quindi lanciato, nel 2009, la KAISAIA (King Abdullah Initiative for Saudi Agriculture Investments Abroad), un'iniziativa di esternalizzazione controllata. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire il fabbisogno alimentare dei sudditi²²⁷. In questo modo, esperti, studiosi e membri delle aziende sono sbarcati in Africa,

²²⁷ Per ulteriori informazioni sul progetto, si vedano le slides presentate dall'ing. Alshareef in occasione del meeting su cibo e sicurezza ambientale tenutosi a Salisburgo il 10 e l'11 Maggio 2009 <http://www.agritrade.org/events/documents/Alshareef.pdf>, reperibile on line.

considerando anche la vicinanza del continente al territorio arabo. Uno dei contesti in cui le imprese saudite sono maggiormente presenti è, infatti, l'Etiopia. Nel Paese africano, le multinazionali saudite sono presenti soprattutto nei pressi del corso del fiume Alwero, zona abitata dagli indigeni Anuak, che viene utilizzato per irrigare le coltivazioni²²⁸.

3.2.3 IL RUOLO TRASCURATO DELL'EUROPA

Anche l'Europa può essere considerata un attore importante. Secondo un rapporto dell'OECD del 2010, l'Europa ha il più vasto settore privato coinvolto in processi di acquisizioni delle terre²²⁹. Nonostante i proclami che dipingono tali progetti come finalizzati a stimolare lo sviluppo locale, è chiaro che anche la prospettiva di ingenti ricavi costituisce un incentivo importante. A testimonianza di ciò, molti fondi pensione europei hanno recentemente investito in coltivazioni estere. Il ruolo dell'Unione Europea nei processi di acquisizione di terre straniere non è di alto profilo. In effetti, la marcata presenza degli Stati del Golfo in progetti di questo genere ha portato la comunità internazionale a concentrarsi su questi e pochi altri Paesi. Come conseguenza di ciò, il ruolo dell'Unione Europea è largamente trascurato. La motivazione principale che ha spinto i Paesi dell'Unione Europea a cercare terre appetibili all'estero è la produzione di biocarburanti, soprattutto per ragioni legate alla sicurezza energetica. Tale ricerca, nonostante le forti proteste derivanti dalla società civile e da ricercatori, è in larga parte guidata da imprese. Come sottolineato dagli studiosi della materia, «la politica europea riguardante i biocarburanti è molto influenzata dal settore aziendale. Ciò è parzialmente evidente nella composizione della European Biofuels Technology Platform (Biofuels TP)²³⁰. Vari interessi economici hanno cercato di assicurare politiche

²²⁸ GRAIN, *Squeezing Africa dry: behind every land grab is a water grab*, 11 Giugno 2012, <http://www.grain.org/article/entries/4516-squeezing-africa-dry-behind-every-land-grab-is-a-water-grab>, reperibile on line.

²²⁹ OECD, *Private Finance Sector Investment in Farmland and Agricultural Infrastructure*, 2010.

²³⁰ L'European Biofuels Technology Platform è un'iniziativa lanciata nel 2006 che ha come obiettivo il miglioramento della competitività dell'Europa nel settore dei biocarburanti.

favorevoli alla produzione di biocarburanti su vasta scala per il settore del trasporto»²³¹.

Oltre a ciò, sta emergendo in maniera sempre più imponente il ruolo del capitale finanziario direttamente coinvolto nel land grabbing. L'OECD ha, a tal proposito, rilasciato un rapporto nel 2010 che enunciava le maggiori compagnie finanziarie europee entrate nel business dell'investimento agricolo. Delle compagnie coinvolte nella ricerca, ben il 32% aveva origini europee.

Infine, è da sottolineare che una delle caratteristiche distintive del contesto europeo è che, analogamente al Brasile, è una delle poche realtà al mondo a svolgere sia un ruolo attivo che passivo nei processi di land grabbing.

3.3 I PAESI OGGETTO DELLE MIRE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI

Il fenomeno che qui si sta analizzando riguarda soprattutto il rapporto tra Paesi che hanno una cospicua disponibilità economica ma non possono contare su un'altrettanto considerevole disponibilità di risorse e Paesi in via di sviluppo i cui vasti territori sono ritenuti inutilizzati. La relazione classica che emerge in questo contesto è quella che vede un Paese che può contare su una disponibilità economica consistente, ma a corto di risorse naturali (terra, acqua, ecc.) ed un Paese povero, che dispone di terra in abbondanza. Il secondo Paese, o almeno i quadri governativi di esso, trovano molto conveniente vendere o affittare vasti spazi di terra ad investitori stranieri in cambio di denaro. Questa visione, anche se semplicistica, corrisponde il più delle volte alla realtà. Per questo motivo, i contesti nei quali il land grabbing è più evidente sono l'Africa, l'America Latina e, in parte, l'Asia. Queste realtà, tuttavia, non esauriscono i contesti in cui il fenomeno è osservabile. Anche l'Europa stessa è interessata da processi di questo tipo concorrendo, come vedremo, a fare del land grabbing un fenomeno tutt'altro che lontano dalla nostra realtà.

²³¹ BORRAS, FRANCO, *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*, 2011, p. 28

3.3.1 IL CONTESTO AFRICANO: TERRE INUTILIZZATE ED ACQUIESCENZA DEI GOVERNI

Una forma di sfruttamento del suolo africano simile alle logiche del land grabbing lo si può ritrovare già durante il periodo coloniale. Robin Palmer intitolò un capitolo del suo libro "Land and Racial Discrimination in Rhodesia" del 1977 "The Age of the Fortune Hunters"²³². Il capitolo illustrava come, durante la tarda età vittoriana, il governo inglese garantì a Cecil Rhodes diritti di sfruttamento per 35 anni dei territori conosciuti ora come Zimbabwe e Zambia, dando avvio ad anni di speculazione, land grabbing e corruzione²³³. Nel 1899, 1/6 del territorio della Rhodesia era stato espropriato e più di 9 milioni di acri erano nelle mani di compagnie speculative.

Oggi la portata del fenomeno è molto più vasta, essendosi estesa a buona parte del continente. A differenza di quello che accade in America Latina e nell'Est Europa, i terreni oggetto di queste politiche sono perlopiù affittati ad investitori stranieri, piuttosto che venduti in maniera definitiva. La tipologia di accordo riguardante i diritti di sfruttamento della terra è determinata, in ultima analisi, dalle caratteristiche riguardanti la proprietà stessa della terra. Nel caso del continente africano, ad esempio, vi sono molte restrizioni circa il possesso di una parte di suolo da parte di attori stranieri. Questa circostanza condiziona non poco le modalità con le quali un investitore straniero controlla e sfrutta quella terra. E' proprio per aggirare queste restrizioni, infatti, che la forma di accordo più comune tra un Paese africano ed uno straniero si configura come contratto d'affitto a lunghissimo termine²³⁴.

I vantaggi connessi all'investimento in progetti di questo tipo da parte di investitori stranieri sono ovvi: su tutti, la grande disponibilità di terra fertile ritenuta inutilizzata e la manodopera a

²³² PALMER, *Land and Racial Discrimination in Rhodesia*, Londra, 1977.

²³³ PALMER, *Would Cecil Rhodes have signed a Code of Conduct? Reflections on Global Land Grabbing and Land Rights in Africa, Past and Present*, 2011.

²³⁴ ARYEETEY, *African Land Grabbing: whose interests are served?*, 2010, http://relooney.info/0_NS4053_815.pdf, reperibile on line.

basso costo. L'aggettivo ricorrente che giustifica tali appropriazioni di terreni coltivabili è quello di "inutilizzati" e vasti territori africani sono stati individuati come "bersagli" poiché i prezzi a cui molti governi sono disposti a venderli sono molto bassi. Molti leader africani decantano il mito della sicura disponibilità di terre inutilizzate e sostanzialmente inabitate, di proprietà di nessuno. Il problema connesso a questo fenomeno, almeno nel contesto africano, è la quasi totale mancanza di resistenza da parte dei governi locali che anzi, in molti casi, sono acquiescenti. Il Ministro dell'agricoltura dello Zambia, Brian Chituwo, ha affermato nel 2009 che «We are utilising only an estimated 14 percent of our land. We have well over 30 million hectares of land that is begging to be utilised»²³⁵. Oltre a ciò, il suo omologo etiope, con riguardo alle popolazioni indigene il cui territorio è interessato da progetti di questo tipo, ha affermato esplicitamente che «They can just go somewhere else»²³⁶. Ovviamente, l'acquiescenza di alcuni Governi africani parte integrante del problema e, anzi, ne costituisce probabilmente quella più importante.

Questa mancanza di volontà politica di regolare in maniera corretta la materia si traduce in una mancanza di trasparenza e in pratiche spesso scorrette. Un documento del 2011 della Banca Mondiale intitolato "Rising Global Interest in Farmland" metteva la comunità internazionale in guardia proprio rispetto a questi pericoli, affermando che «Data from country inventories highlight serious weaknesses in institutional capacity and management of land information. In many countries where demand has recently increased, limited screening of proposals, project approvals without due diligence, rivalries among institutions with overlapping responsibilities, and an air of secrecy all create an environment conducive to weak governance. Official records on land acquisitions are often incomplete, and neglect of social and

²³⁵ TOSTEVIN, "Interview-update 1-US, UAE firms eye Zambian farming land", *Reuters Africa*, 12 Giugno 2009, <http://af.reuters.com/article/idAFLC82356820090612?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0>, reperibile on line.

²³⁶ ZAUGG, *Ethiopia. Now is harvest time*, 2009, <http://farmlandgrab.org/8448>, reperibile on line.

environmental norms is widespread. All this implies a danger of a “race to the bottom” to attract investors»²³⁷.

Un altro aspetto problematico starebbe, secondo il documento, anche nella mancanza di consultazione delle popolazioni occupanti il suolo oggetto di acquisizione o affitto. In tal modo, infatti, si incentiverebbero conflitti locali, aumentando l'instabilità della zona e riducendo, di conseguenza, gli incentivi a nuovi investimenti. Una delle conclusioni del rapporto è che la vastità dei terreni potenzialmente interessati dal processo, la concentrazione di tale terra in pochi Paesi e l'instabilità politica di questi implica che il rischio associato a tale tipo di investimento è molto elevato. Diversi casi-studio confermano che in molti casi le istituzioni pubbliche sono incapaci di opporre una resistenza efficace a tali processi, o quantomeno di imporre standard minimi al riguardo²³⁸. Il risultato di ciò è che l'acquisizione di terre spesso ha come conseguenza la violazione dei diritti delle popolazioni autoctone, alle quali non viene quasi mai riconosciuta una compensazione adeguata per il danno subito. Inoltre, le consultazioni tra le parti coinvolte nel processo non sono sempre approfondite e raramente sfociano in accordi scritti. Un caso in cui è stato lamentato tale comportamento è, ad esempio, quello che ha visto la ONG nigeriana *Rainforest Resource Development Centre* accusare la Wilmar International, multinazionale di Singapore. Nello specifico la ONG accusava, nel Novembre 2012, la multinazionale di massicce violazioni di diritti umani nella sua attività di acquisto dei terreni nigeriani per la coltivazione su larga scala di palme da olio²³⁹. La tesi della ONG nigeriana fu accolta dal RSPO (Roundtable on Sustainable Palm

²³⁷ DEININGER, BYERLEE, LINDSAY, NORTON, SELOD, STICKLER, *Rising global interest in farmland. Can it yield sustainable and equitable benefits?*, 2011.

²³⁸ Ibid.

²³⁹ FARMLANDGRAB, *Nigeria – RSPO legal opinion ignores core of the complaint against Wilmar International subsidiary Biase Plantation Limited*, 2014, www.farmlandgrab.org/post/view/23480-nigeria-rspo-legal-opinion-ignores-core-of-the-complaint-against-wilmar-international-subsi-dary-biase-plantation-limited#sthash.UNr6CGtW.dpuf, reperibile on line.

Oil²⁴⁰) il cui *complaints panel*, nel 2013, sottolineò soprattutto la mancanza di trasparenza che circondava il progetto.

In molti Paesi, infine, gli investitori stranieri sono trattati in maniera molto più favorevole rispetto ai produttori locali, sia in termini di tassazione che di accesso alle risorse²⁴¹. In definitiva, proposte incomplete, quasi assoluta mancanza di know-how, proiezioni di guadagno troppo ottimistiche e processi di approvazione e attuazione dei progetti quantomeno opachi portano ad un utilizzo della terra molto minore rispetto alle aspettative al momento della conclusione dell'accordo o, in alcuni casi, ad una vera e propria mancanza di produzione²⁴².

Se i benefici per gli attori stranieri appaiono evidenti, non altrettanto lo sono quelli per i Paesi africani. La speranza di questi ultimi, così come della propria popolazione, riguarda soprattutto la creazione di nuovi posti di lavoro e la creazione di nuove infrastrutture. Analogamente, lo sviluppo di progetti di questo tipo potrebbe potenzialmente condizionare in maniera positiva gli standard di vita delle popolazioni autoctone, favorendo l'aumento del PIL pro capite, l'accesso a nuove tecnologie e a nuovi mercati. Molto spesso, tuttavia, progetti che hanno tra gli obiettivi alcuni di quelli elencati si discostano successivamente da essi²⁴³. La causa principale di queste promesse non mantenute è da ricercare nella natura stessa dei contratti. In molti di questi, infatti, non sono chiaramente previsti meccanismi che obblighino gli attori stranieri a fornire dettagli sui progetti messi in atto a beneficio della popolazione locale. Non solo: questa mancanza di trasparenza all'interno dei contratti può portare a conseguenze ancora più gravi. Corruzione, pratiche scorrette e abusi di diritti umani in generale sono solo alcune di queste. Molti rapporti descrivono le relazioni tra gli Stati africani e gli investitori come assolutamente sbilanciati. Molti Paesi africani, spesso martoriati da conflitti interni e politicamente instabili, raramente sono capaci

²⁴⁰ Organismo che si occupa di garantire che le coltivazioni di palme da olio rispettino una serie di standard minimi.

²⁴¹ Ibid.

²⁴² Ibid.

²⁴³ ARYEETEY, *op. cit.*

di far rispettare le proprie volontà al momento della stipula di un contratto²⁴⁴.

I maggiori investitori in progetti di questo tipo in Africa sono quelli del Golfo Persico (Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti) e gli Stati asiatici (Corea del Sud e Cina). I Paesi africani coinvolti sono molti: Sudan, Etiopia, Kenya, Mozambico sono solo alcuni di questi. Capire la reale portata del fenomeno non è facile. Le stesse informazioni al riguardo possono essere fuorvianti, poiché la copertura mediatica spesso non corrisponde alla reale entità del fenomeno. Grande spazio, ad esempio, è stato concesso al contratto tra l'azienda coreana Daewoo ed il Madagascar riguardante i diritti allo sfruttamento di buona parte di quei territori. Altre acquisizioni di terreno invece, come quella portata a termine dalla GEM nello stesso stato insulare africano, non hanno ricevuto la medesima attenzione da parte dei media, pur costituendo una circostanza forse ancora più importante²⁴⁵.

3.3.2 SEGUE: LAND GRABBING E WATER GRABBING NEL DELTA DEL FIUME TANA (KENYA)

Il Tana, il più lungo fiume del Kenya, dà nome al distretto omonimo e costituisce una riserva d'acqua di straordinaria importanza per le popolazioni che vivono nelle vicinanze. Per tale ragione, la zona è oggetto delle mire di diverse aziende e governi, che mirano ad assicurarsi una fonte di approvvigionamento idrico di enormi proporzioni. Oltre a ciò, il suo delta rappresenta l'habitat di numerose specie animali e costituisce un ecosistema molto particolare. La scelta di questo caso per meglio illustrare le dinamiche che il land grabbing assume in Africa è giustificata dai molti aspetti che esso chiama in gioco: l'appropriazione della terra, le debolezze del sistema legale locale e la risposta della società civile al fenomeno.

L'area è abitata da popolazioni di etnia differente, ognuna con i rispettivi usi e costumi. Negli ultimi anni, l'incremento della

²⁴⁴ Per un discorso più approfondito riguardante nello specifico i contratti di acquisto o affitto delle terre si veda COTULA, *Land Deals in Africa. What is in the Contracts?*, Londra, 2011.

²⁴⁵ COTULA, VERMEULEN, LEONARD, KEELEY, *op. cit.*

popolazione e la crescente competizione per la terra e l'acqua hanno scatenato dei conflitti tra agricoltori e pastori, concorrendo ad aumentare l'instabilità della zona. Ciò, tuttavia, non ha impedito ad investitori stranieri (soprattutto multinazionali) di cercare di insediarsi economicamente nella zona. Nonostante l'area fosse già stata oggetto dell'interesse di diversi governi ed imprese durante il XX secolo, è soprattutto a partire dal 2007 che l'area è interessata da una vera e propria *scramble for land*²⁴⁶. A favorire questo particolare interesse per l'area è anche l'impossibilità, da parte delle popolazioni locali, di mostrare atti formali che attestino il possesso della terra. In questo contesto è ancora più forte che in altri il nesso tra land grabbing e water grabbing.

Tra gli investitori esteri in questa zona dell'Africa si distingue la compagnia canadese "Bedford Biofuels". Essa ha acquistato nel 2009 più di 93.000 ettari di terreno allo scopo di adibirlo alla coltivazione della *Jatropha Curcas*, una pianta usata soprattutto nella produzione di biocarburante²⁴⁷. L'azienda ha suddiviso l'area in sei parti, ma gran parte di esse sono fuori dall'area del delta del fiume, dove il progetto avrebbe dovuto essere avviato. Secondo le leggi kenyote, il progetto *Jatropha*, così come gli altri progetti riguardanti l'area del delta del Tana, sono soggetti all'*Environmental and Social Impact Assessment* (ESIA) svolto dalla *National Environment Management Authority* (NEMA). I responsabili dello studio riguardante la Bedford Biofuels hanno riscontrato molte criticità nel progetto, tra cui l'impatto negativo che la *Jatropha* potrebbe avere sull'ambiente circostante²⁴⁸. Al contrario, il rapporto caldegiava una tipologia di progetto che mirasse primariamente allo sviluppo rurale, alla sicurezza

²⁴⁶ MUNGUTI, MATIKU, *Land Grabbing in the Tana River Delta, Kenya*, in GRAIN, MARTINEZ-ALIER, TEMPER, MUNGUTI, MATIKU, FERREIRA, SOARES, PORTO, RAHARINIRINA, HAAS, SINGH, MAYER (a cura di), *The many faces of land grabbing. Cases from Africa and Latin America*, 2014, pp. 18-44.

²⁴⁷ TEMPER, *Let Them Eat Sugar: Life and Livelihood in Kenya's Tana Delta*, Barcellona, 2008.

²⁴⁸ SMALLEY, CORBERA, *Large-scale land deals from the inside out: findings from Kenya's Tana Delta*, in *The Journal of Peasant Studies*, 2012.

ambientale e all'alleviamento della condizione di povertà sofferta dalle popolazioni autoctone²⁴⁹.

In definitiva, il parere della NEMA è stato assolutamente negativo, soprattutto poiché il progetto sottoposto alla sua attenzione sembrava essere insostenibile dal punto di vista ambientale e completamente avulso dal contesto. Nonostante il potere di indagare sui possibili impatti di progetti di questo tipo in Kenya, la NEMA non è un ente che negli anni ha opposto molta resistenza alla realizzazione di progetti aventi un impatto negativo sull'ambiente. Le cause di questa mancanza di forza di questo ente sono molteplici. In primo luogo, in Kenya l' *Environmental and Social Impact Assessment* è considerato alla stregua di una procedura meramente formale da dover necessariamente espletare prima di avviare qualsiasi progetto. Un altro motivo risiede nella frequente inesperienza dei responsabili del rapporto, che spesso sono incaricati di redigere il documento pur non avendo alcuna esperienza al riguardo. Il rapporto viene pubblicato sui giornali nazionali ai quali, tuttavia, non tutti hanno accesso. Le popolazioni indigene, ad esempio, difficilmente riescono a leggere o solo ad ottenere una copia di tali giornali. Infine, l'ESIA è un documento molto specifico, che contiene un lessico di natura perlopiù tecnica. Per questo motivo, esso risulta di difficile comprensione da parte degli eventuali lettori²⁵⁰. In aggiunta a ciò, non va dimenticata la massiccia presenza di fenomeni legati alla corruzione all'interno di questo processo: talvolta sono gli stessi quadri governativi a dare assicurazioni agli investitori riguardo l'avanzamento dei loro progetti.

Le risposte e le opposizioni della società civile ai progetti nel delta del fiume non sono mancati. A raccogliere il dissenso sono state soprattutto ONG kenyote o internazionali. Tra il 2007 ed il 2008, ad esempio, l'associazione "Nature Kenya"²⁵¹ si fece portavoce delle proteste contro alcuni progetti in Kenya, in particolare il Tana Integrated Sugar Project. Quest'ultimo, in

²⁴⁹ Ibid.

²⁵⁰ MUNGUTI, MATIKU, *op. cit.*

²⁵¹ L'associazione, fondata nel 1909, ha l'obiettivo di promuovere lo studio e la conservazione dell'ambiente naturale in Africa Orientale.

breve, prevedeva che il terreno fosse adibito alla coltivazione di canna da zucchero, dalla quale poter ricavare biocombustibile. La Nature Kenya diede delle vere e proprie linee guida riguardanti il progetto. Tali raccomandazioni costituiranno la base per le rivendicazioni di altre organizzazioni riguardanti progetti di questo tipo. Tra le altre cose, veniva chiesto che il Tana Integrated Sugar Project così come pianificato venisse rifiutato dalle autorità. L'auspicio dell'ente fu quello che qualsiasi progetto su larga scala venisse bloccato, almeno fino a quando il governo kenyota non avesse messo a punto una vera politica riguardante lo sfruttamento della terra. Tale politica avrebbe dovuto basarsi sulla partecipazione di tutte le parti coinvolte nei progetti. Un'altra raccomandazione formulata fu quella riguardante la formulazione, da parte di un'agenzia governativa, di un vero e proprio piano di sviluppo per l'area del delta del Tana²⁵².

Per quanto riguarda le comunità locali, buona parte di esse non era nemmeno stata avvisata del progetto. La disinformazione circa l'impatto del progetto era considerevole e, per questa ragione, la Nature Kenya si impegnò su questo fronte, portando avanti un'importante azione di informazione. Inoltre, le ONG locali si sono occupate anche di fare pervenire alla National Environment Management Authority diversi documenti che provavano il negativo impatto ambientale che l'Integrated Sugar Project avrebbe avuto sull'ecosistema locale.

Le battaglie legali che hanno riguardato la zona non sono mancate, anche se non sono state molte. Una di esse ha visto il coinvolgimento dell'azienda *Coastal Aquaculture Limited*, che si stanziò nell'area durante gli anni '90 del secolo scorso. L'obiettivo era quello di sviluppare un allevamento di gamberi sfruttando la grande disponibilità di mangrovie della zona²⁵³. Le comunità locali, tuttavia, si appellarono ai loro diritti ancestrali, tra cui quello alla terra. Il caso vide addirittura la Coastal Aquaculture Limited dover fronteggiare le accuse mosse da diversi enti nei

²⁵² MUNGUTI, MATIKU, *op. cit.*

²⁵³ WORLD RAINFOREST MOVEMENT, *Africa: mangroves to feed shrimp aquaculture*, 2004, www.wrm.org.uy/oldsite/bulletin/84/Africa.html, reperibile on line.

suoi confronti²⁵⁴. In particolare, il processo vide il Commissario keniota per le questioni inerenti la terra portare avanti la richiesta avanzata dallo stesso governo keniota di acquistare diversi terreni allora nelle mani della Coastal Aquaculture Limited. Il governo keniota, dopo che il processo si risolse praticamente in un nulla di fatto, messo comunque alle strette dalla questione, usò un decreto presidenziale per fermare l'avanzamento del progetto. I processi legali che hanno coinvolto le popolazioni indigene della zona chiedere il rispetto dei loro diritti ancestrali, come già detto in precedenza, sono tutt'altro che numerosi. La causa di ciò è da ricercare soprattutto nella mancanza di competenza nel settore. E' stato, infatti, soltanto nel 2012 che l'Alta Corte ha creato una divisione che espressamente si occupasse di territorio ed ambiente. Inoltre, non molti avvocati kenioti hanno una certa conoscenza della materia. Detto ciò, non possono essere misconosciuti alcuni successi legali. Nel 2010, ad esempio, le comunità autoctone del delta del fiume Tana si recarono presso l'Alta Corte, chiedendo l'interruzione di tutti i progetti che riguardavano l'area. I ricorrenti chiedevano, ancora una volta, che gli attori accusati fossero forzati dalla Corte a sviluppare un piano riguardante lo sfruttamento della terra che tenesse conto anche delle esigenze delle popolazioni indigene della zona. Il 4 Febbraio 2013 l'Alta Corte di Nairobi diede ampiamente ragione alle motivazioni delle comunità locali. Essa, infatti, stabilì che fosse necessaria la creazione di un'agenzia che si occupasse dello sviluppo dell'area del delta del Tana. Inoltre, fu stabilito che la TARDA (Tana and Athi River Development Authority) sviluppasse piani di sviluppo concreti dell'area, coinvolgendo nel processo le comunità locali, le varie agenzie e tutti gli attori interessati all'area del delta del fiume. Infine, la Corte prevede periodiche revisioni di tali piani, per meglio controllare lo stato di avanzamento degli stessi²⁵⁵.

In definitiva, può essere notato come, in questo contesto più che in altri, il land grabbing sia un fenomeno che comprende al suo

²⁵⁴ Sentenza della corte d'appello di Nairobi del 21 Marzo 1996, causa n. 252, *The Commissioner of Lands, The Minister for Lands and Settlement (Appellants) v. Coastal Aquaculture Limited (Respondent)*.

²⁵⁵ MUNGUTI, MATIKU, *op. cit.*

interno diverse sfaccettature. Nel caso presentato, abbiamo visto quanto negative possano essere le conseguenze di tali progetti se essi non vengono circondati da una serie di tutele. La società civile ha indubbiamente un ruolo di primo piano. Ciò è dimostrato dal fatto che il governo keniota interruppe il progetto della *Coastal Aquaculture Limited* proprio a seguito di massicce dimostrazioni popolari. La società civile tuttavia, specialmente in contesti rurali, non sempre può esprimere tutto il suo potenziale. Ciò è dovuto alla presenza di fenomeni come la scarsa informazione e la prevaricazione perpetrata ai suoi danni. Infine, l'altro elemento cruciale per il corretto avanzamento di progetti simili è l'adeguatezza del sistema legale locale, che dovrebbe provvedere a fornire le giuste garanzie agli eventuali ricorrenti.

3.3.3 L'AMERICA LATINA E IL LAND GRABBING INTRA-REGIONALE

Analizzando le peculiarità del fenomeno in America Latina, può essere immediatamente notato come, almeno in questo contesto, il land grabbing non è sempre guidato da capitali stranieri. Ciò significa che esso non richiede il coinvolgimento di entità straniera (sia pubbliche che private). Focalizzarsi in maniera esclusiva sui capitali stranieri come condizione necessaria affinché si possa parlare di land grabbing equivarrebbe a non considerare tali dei processi portati avanti da governi nazionali aventi le stesse implicazioni. Un altro elemento chiave riguardante i terreni latinoamericani è la concentrazione della terra. Tale fenomeno sembra essersi particolarmente intensificato negli ultimi 15-20 anni, diventando una particolarità di questa parte del globo. Il Messico, tuttavia, sembra essere un'eccezione a questo modello²⁵⁶.

Ancora una volta, cercare di capire quando il land grabbing abbia inizio ha una valenza fondamentale. Ciò è ancora più vero quanto si tratta del contesto latinoamericano. Una visione consolidata ma anche estremamente riduttiva del fenomeno ritiene che il punto di

²⁵⁶ BERLANGA, *(Trans)national agribusiness capital and land market dynamics in Mexico*, in *Canadian Journal of Development Studies*, 2012, pp. 529- 551

inizio di quest'ultimo sia da identificare con l'inizio della crisi del 2007/2008. E' da allora, infatti, che secondo questa teoria molti Paesi avrebbero cominciato a sentirsi insicuri riguardo la propria sicurezza alimentare e avrebbero dato avvio al processo di acquisizione o affitto a lungo termine di terreni in altri Paesi. Il land grabbing in America Latina è rimasto fuori dai discorsi tradizionali proprio perché i Paesi ricchi ma a corto di risorse naturali non hanno investito molto in questo contesto. Ciò ha portato, ad esempio, la FAO a considerare il fenomeno come presente in America Latina soltanto in Argentina e Brasile²⁵⁷, presentando, in questo modo, una visione abbastanza riduttiva del fenomeno.

Le compagnie coinvolte nei processi di affitto ed acquisizione della terra non sono, in questo contesto, le tradizionali imprese transnazionali, spesso con base in Nord America. Al contrario, la figura dominante è quella dell'impresa *translatina*²⁵⁸. Gli scenari che rimandano a questo particolare tipo di impresa sono tre: quello in cui le imprese coinvolgono soprattutto capitale nazionale (come nel caso del Cile), quello in cui esiste un'alleanza tra imprese di più Paesi latinoamericani ed, infine, quello che vede imprese originarie dell'America Latina stringere accordi con fonti di capitale proveniente dall'estero²⁵⁹.

Per quanto riguarda gli attori che i processi di land grabbing coinvolgono, i primi discorsi riguardanti la materia hanno considerato gli Stati nazionali in cui il fenomeno aveva luogo come delle mere vittime. Questi Stati erano visti come succubi della potenza economica e contrattuale di Stati stranieri e compagnie multinazionali. Con il passare del tempo, al contrario, è sembrato evidente che gli Stati non subissero semplicemente in maniera passiva il processo. Questi ultimi, infatti, possono benissimo diventare protagonisti attivi della vendita o dell'affitto dei loro territori, supportando o stringendo vere e proprie alleanze

²⁵⁷ FAO, *Dinámicas del Mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*, 2012.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ BORRAS, KAY, GOMEZ, WILKINSON, *Land Grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America*, in *Canadian Journal of development Studies*, 2012, pp. 402-416.

con capitali stranieri o domestici. Gli Stati latinoamericani vivono, a tal proposito, una situazione piuttosto paradossale e complicata: da una parte, essi mirano a facilitare l'accumulazione di capitale, dall'altra devono mantenere una certa forma di legittimazione politica²⁶⁰. Gli Stati latinoamericani sono da sempre attenti ad attrarre capitali esteri, visti come una delle principali fonti di sviluppo. Allo stesso tempo, tuttavia, l'obiettivo di conservare la loro legittimazione politica pone talvolta un freno ai progetti riguardanti le terre dei Paesi coinvolti, specialmente quando essi minacciano direttamente tale legittimazione. Questo atteggiamento è ben visibile, ad esempio, in Brasile, dove il governo spesso facilita l'ingresso di capitali stranieri o l'accumulazione di capitale domestico mediante apposite politiche ma, quando si trova a dover fronteggiare massicce proteste popolari, è altrettanto celere nel porre un deciso freno a tali processi²⁶¹.

3.3.4 SEGUE: LE PECULIARITA' DEL BRASILE

Come già illustrato in precedenza, una delle caratteristiche fondamentali del fenomeno così come presente in Brasile è il fatto che ad esso è fortemente legata la legittimazione del governo. La vera e propria peculiarità del caso brasiliano, tuttavia, risiede nel suo comportamento bipolare circa la questione. Esso, cioè, si presenta sia come promotore di progetti considerabili come land grabbing sul suolo estero, sia come entità passiva, nel senso che molti progetti di questa natura sono visibili anche sul suolo brasiliano. Tuttavia, per quanto riguarda le percentuali di terreno brasiliano possedute da investitori stranieri, esse sono tutt'altro che elevate, rappresentando appena lo 0,5% del Paese²⁶². Considerare il land grabbing nel contesto brasiliano guardando esclusivamente ai capitali stranieri, per questo motivo, è molto fuorviante: «foreign ownership of land is not necessarily the best

²⁶⁰ FOX, *The Politics of Food in Mexico: State power and Social mobilitation*, Ithaca-Londra, 1992.

²⁶¹ WILKINSON, REYDON, DI SABBATO, *Concentration and Foreign Ownership of Land in Brazil in the Context of Global Land Grabbing*, in *Canadian Journal of Development Studies*, 2012, pp. 417-438.

²⁶² DE OLIVEIRA, *The question of Lands Acquisition by Foreigners in Brazil-a return to the dossiers*, in *Agrària*, 2010, pp. 3-113.

lens through which to capture the international pressures and foreign interests in Brazilian agriculture and its commodities. Brazilian agribusinesses themselves constitutes the world's largest market for agricultural machinery and inputs, and foreign investors often prefer partnerships and investments in Brazilian agribusinesses rather than direct investments in farmlands or agricultural production itself. (...) Moreover, to limit a discussion of land grabs in Brazil merely to foreign investments in agricultural land and agribusiness production is only telling part of the story»²⁶³.

Una delle zone più interessate dal fenomeno del land grabbing in Brasile è il Cerrado, una vastissima zona a sud del Rio delle Amazzoni. Il fragile ecosistema di questa zona fa sì che essa soffra molto gli effetti dell'agricoltura su larga scala praticata su questo terreno²⁶⁴. Nel Cerrado, al contrario di quanto illustrato riguardo al fenomeno del land grabbing in altre parti del Brasile, le imprese multinazionali giocano un ruolo molto più diretto. Esse continuano ad operare ingenti investimenti soprattutto nel settore agricolo, nonostante le tutele legali che circondano la materia siano state rafforzate grazie alle modifiche legislative introdotte nel 2010 sotto l'egida del presidente Lula. Tali nuove norme precludono l'acquisto diretto di terreni, ma permettono l'esistenza di partnership con agricoltori ed imprese brasiliane²⁶⁵. Malgrado il relativo successo che il governo brasiliano sta raggiungendo nel limitare il fenomeno in Amazzonia, tuttavia, le stesse vittorie non possono essere vantate nel Cerrado. In questo contesto, al contrario, notiamo una massiccia presenza dei fondi sovrani di Arabia Saudita e Qatar, desiderosi di instaurare partnership con imprese locali miranti alla creazione di colture su larga scala per soddisfare il bisogno alimentare domestico. Il governo brasiliano, negli anni '60, ha addirittura individuato quest'area come destinata esplicitamente all'ampliamento e all'intensificazione delle colture. Come risultato di ciò, la deforestazione nel Cerrado prosegue al

²⁶³ DE OLIVEIRA, *Land Regularization in Brazil and the Global Land Grab: A State-making framework for analysis*, 2011.

²⁶⁴ DE OLIVEIRA, *Land Regularization in Brazil and the global land grab*, in *Development and Change*, 2013, pp. 261-283

²⁶⁵ OLIVEIRA, *Land Regularization in Brazil and the Global Land Grab: A State-making framework for analysis*, 2011.

doppio della velocità rispetto a quello che accade in Amazonia²⁶⁶. Un altro Paese molto presente nella zona è il Giappone, la cui *International Cooperation Agency* (JICA) ha addirittura riconosciuto il Cerrado come uno dei territori al di fuori del Giappone più importanti per il fondo sovrano nipponico. Grazie alla già citata introduzione di maggiori tutele in materia, il Brasile ha conferito maggiore importanza all'equità della partnership tra imprese straniere e brasiliane. Nonostante ciò, la regolamentazione della materia non è così restrittiva come potrebbe sembrare. Inoltre, il Cerrado resta una regione nella quale progettare un investimento è sempre molto favorevole. Questi vantaggi sono dovuti a diversi fattori. Il territorio è, infatti, adatto alla meccanizzazione, all'irrigazione (grazie alle immense risorse idriche) e all'industrializzazione. Ciò avviene soprattutto attraverso partnership (sia pubbliche che private) con attori brasiliani, consapevoli delle condizioni agricole locali e maggiormente in grado di interagire con le questioni locali²⁶⁷. Questa partnership tra *fazendeiros* locali e grandi multinazionali, unita agli spaventosi tassi di concentrazione della terra, sono le caratteristiche peculiari del mercato della terra in Brasile. La figura che meglio incarna questo intreccio è Blairo Maggi, *o rei da soja*, proprietario di 300.000 ettari di terreni coltivati prevalentemente a soia ed eletto nel 2003 governatore del Mato Grosso. Insignito da Greenpeace della poco invidiabile "motosega d'oro" per l'apporto dato alla deforestazione e all'avanzata delle coltivazioni di soia verso la foresta amazzonica, Maggi ha vinto le elezioni proprio grazie all'apporto decisivo del grande capitale, che lo utilizza, di fatto, come un referente privilegiato nella zona²⁶⁸.

Anche un'altra zona del Paese, tuttavia, è stata interessata da progetti di land grabbing: quella conosciuta come Raposa-Serra do Sol. In questo caso, la RiceTec, multinazionale specializzata in

²⁶⁶ MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, *Monitoramento do Desmatamento no bioma Cerrado, 2002-2008. Dados revisados, 2009*, http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/_arquivos/monitoramento_desmame_bioma_cerrado_2002_2008_csr_ibama_rev_72.pdf, reperibile on line.

²⁶⁷ OLIVEIRA, *Land Regularization in Brazil and the Global Land Grab: A State-making framework for analysis*, 2011

²⁶⁸ LIBERTI, *op. cit.*, p. 184

coltivazioni su larga scala di riso, è stata accusata dalle popolazioni locali di essersi illecitamente appropriati della propria terra²⁶⁹. La Corte Suprema Brasiliana, tuttavia, investita della questione si è pronunciata, il 19 Marzo 2009, riconoscendo alle popolazioni indigene che abitano la zona il diritto ad esprimere un consenso libero ed informato riguardanti progetti nella loro area. In particolare, è stato stabilito che la riserva deve continuare ad essere integra e utilizzata dalle popolazioni indigene per la loro sopravvivenza²⁷⁰.

Come già accennato in precedenza, il Brasile rappresenta un contesto molto particolare quando si indagano le dinamiche del land grabbing. Esso, infatti, rappresenta uno dei pochi Paesi al mondo i cui terreni sono oggetto delle mire dei capitali stranieri, ma allo stesso tempo porta avanti progetti simili al di fuori dei propri confini nazionali. In seguito al boom dei prezzi dei beni (soprattutto alimentari) negli anni 2000, il prezzo della terra brasiliana è drasticamente cresciuto. Questo ha spinto l'industria agricola brasiliana (soprattutto quella della soia) a cercare nuove opportunità in Paesi come il Paraguay, l'Argentina, la Bolivia e l'Uruguay. Questa ridefinizione dello spazio agricolo sta portando a considerare l'insieme di questi Paesi come una singola «soybean Republic»²⁷¹. Quando, tuttavia, ci si è resi conto che anche l'espansione della produzione di soia ad altri Paesi latinoamericani stava diventando costosa, sono stati i Paesi dell'Africa Subsahariana a cominciare ad essere considerati terreni appetibili. In questo modo il Brasile, grazie a partnership con istituzioni governative soprattutto giapponesi e mozambicane, ha lanciato il progetto PROSAVANA (un progetto di sviluppo nelle savane tropicali del Paese africano). In poche parole, l'obiettivo del progetto è quello di stimolare il trasferimento di tecnologie agricole e know-how dall'industria agricola brasiliana al sistema

²⁶⁹GRAIN, *Land Grabbing in Latin America*, 2010, www.grain.org/article/entries/3995-land-grabbing-in-latin-america#_ftn2, reperibile on line.

²⁷⁰ Sentenza della Corte Suprema del Brasile del 19 Marzo 2009, *Raposa Serra do Sol*.

²⁷¹TURZI, *The Soybean Republic*, 2011, <http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2011/10.14CP.pdf>, reperibile on line.

mozambicano, i cui terreni sono tradizionalmente occupati da piccoli agricoltori e pastori²⁷². Il fine è quello di modernizzare le tecniche agricole, raggiungendo un grado più elevato di produttività e di profitti. In definitiva, il progetto è quello di riprodurre il modello brasiliano di modernizzazione sfruttando la maschera della cooperazione Sud-Sud, apparentemente più democratica²⁷³.

3.3.5 IL SUD-EST ASIATICO

Anche il sud-est asiatico presenta alcuni aspetti peculiari in relazione alla tematica che si sta affrontando. Lo schema più usato è quello tradizionale Nord-Sud, in cui un Paese sviluppato e con una considerevole capacità economica investe nei terreni di Stati in via di sviluppo. A questa visione tradizionale del processo, nel contesto analizzato si affianca tuttavia uno schema Sud-Sud molto più sviluppato e frequente che in altre parti del globo. Come esempio di ciò può essere citato il ruolo considerevole e, per certi versi, aggressivo del capitale vietnamita in Cambogia e quello altrettanto importante degli investimenti indonesiani e malesi nell'espansione delle coltivazioni della palma da olio nel sud delle Filippine²⁷⁴. In ogni caso, non è da trascurare la presenza di aziende cinesi in praticamente tutta la regione. Esse, così come le loro omologhe taiwanesi e sudcoreane, risultano molto attive nel contesto analizzato, sia per quanto riguarda l'acquisto diretto di terreni che per quanto riguarda azioni indirette. Sul primo versante, sono gli Stati del Golfo e la Corea del Sud a farla da padroni, riuscendo a strappare contratti di vendita o affitto a lunghissimo termine ai Governi di Filippine, Indonesia, Vietnam, Laos e Cambogia. Il secondo versante non è, come generalmente si possa pensare, affatto da trascurare. Molti investimenti, al contrario, non coinvolgono vendite dirette di

²⁷² JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY, *Agricultural development of the Tropical Savannah in Mozambique*, www.jica.go.jp/english/our_work/thematic_issues/south/project07.html, reperibile on line.

²⁷³ GRAIN, MARTINEZ-ALIER, TEMPER, MUNGUTI, MATIKU, FERREIRA, SOARES, PORTO, RAHARINIRINA, HAAS, SINGH, MAYER, *op. cit.*

²⁷⁴ BORRAS, FRANCO, *op. cit.*, p. 31

terreni, ma piuttosto attività commerciali, come il tentativo degli Emirati Arabi Uniti di acquistare banane direttamente dalle Filippine. Tale specifica attività ha poi scatenato e, di seguito, alimentato la speculazione sui terreni per la possibile espansione della produzione di banane²⁷⁵.

Ciò ci porta ad una conclusione molto importante, che è anche uno dei problemi maggiori connessi al land grabbing nella zona: mentre alcune attività economiche sono direttamente e facilmente collegabili al fenomeno, è molto più difficile evidenziare i collegamenti sussistenti tra determinati comportamenti (più sottili ed indiretti) delle imprese e l'accaparramento dei terreni nella zona. Per le ragioni elencate in precedenza, quindi, il land grabbing nel contesto del sudest asiatico può considerarsi un fenomeno prettamente (anche se non esclusivamente) intra-regionale, con il capitale cinese, sudcoreano, taiwanese, malese e indonesiano a farla da padrone. Infine, un altro fattore dominante del land grabbing della zona è il capitale domestico. Questo comprende sia il mero capitale di compagnie nazionali che la sua combinazione con capitale straniero. La maggior parte del capitale malese e indonesiano del settore della coltivazione delle palme da olio, ad esempio, proviene dagli stati stessi. Questa configurazione, tuttavia, non è l'unica osservabile. Non è inusuale, infatti, che il capitale domestico forgi alleanze con capitale straniero, spesso proveniente da Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare investimenti su più larga scala²⁷⁶.

3.3.6 SEGUE: LE COLTIVAZIONI NEL DAVAO DEL NORTE (FILIPPINE)

Dopo l'inizio della crisi alimentare del 2007-2008, il Governo filippino ha cominciato un processo volto all'identificazione delle terre potenzialmente destinabili alla coltivazione intensiva di alimenti e piante utili alla produzione di biocarburanti (in particolare la *Jatropha*). In effetti, da quel momento, Manila ha incoraggiato in maniera anche piuttosto decisa l'investimento domestico ed estero. Nel 2009, ad esempio, il Governo ha

²⁷⁵ Ibid, p.32

²⁷⁶ Ibid.

assegnato un milione di ettari di terreni considerati disabitati ad una joint venture composta dal gruppo di aziende controllato dalla famiglia Kuok (Malesia) e la Miguel San Corporation (Filippine). Secondo le dichiarazioni fornite dalle stesse compagnie coinvolte nell'affare, la joint venture mirava ad aiutare il Governo a raggiungere la sicurezza alimentare dei suoi cittadini, trasformando terre inutilizzate in terreni ad alta produttività²⁷⁷. Il Transnational Institute, in un rapporto del 2011 sui terreni del sud est asiatico rivela, tuttavia, che il progetto, riguardante la zona del Davao del Norte, (isola di Mindanao) non è realmente coerente con quanto affermato dalle imprese. Innanzitutto, le coltivazioni mirano principalmente alla produzione di cassava (utile per la creazione dell'etanolo). Niente di simile, quindi, ad una produzione alimentare. In secondo luogo, tutti i terreni affidati alle compagnie erano significativamente popolati, al contrario di quanto affermato dai rapporti ufficiali. Infine, i terreni erano già occupati da altri tipi di coltivazioni, mentre le compagnie, così come il Governo filippino, avevano affermato che fossero improduttive²⁷⁸.

3.3.7 UN FENOMENO PIU' VICINO DI QUANTO POSSA SEMBRARE: IL CONTESTO EUROPEO

Nonostante il land grabbing sia concentrato perlopiù in aree come il continente Africano, l'America Latina ed il Sud-est Asiatico, nemmeno il vecchio continente è immune a questo fenomeno. Com'è facilmente immaginabile, esso è presente in maniera più massiccia nella parte orientale di esso, dove alcuni attori privati esteri hanno messo le mani sui terreni di Paesi come la Bulgaria e la Romania. Analizzando le logiche connesse alla proprietà della terra in Europa, ci sono due elementi importanti da sottolineare:

- La proprietà della terra è diventata una questione molto delicata. La distribuzione della terra è largamente ineguale, raggiungendo tassi simili a quelli registrati in Brasile o nelle Filippine.
- Tale concentrazione della terra ha subito una brusca accelerazione negli ultimi anni. In particolare, nella parte

²⁷⁷ Ibid, p. 10

²⁷⁸ Ibid.

orientale del continente, essa ha registrato un'impennata a partire dal crollo del muro di Berlino²⁷⁹.

Accanto a questo tipo di fenomeno, è cresciuta anche la presenza di investitori stranieri in Europa dell'Est. Il quadro vede la Cina recitare il ruolo di protagonista, essendo presente soprattutto in Bulgaria con massicce coltivazioni di mais. Anche le multinazionali mediorientali hanno una certa importanza nella zona, concentrando la loro produzione di grano soprattutto in Romania. Ovviamente, per le imprese straniere, i vantaggi di investimenti di questo tipo sono enormi. Due su tutti: la possibilità di poter contare su infrastrutture di alto livello e la vicinanza all'immenso mercato europeo²⁸⁰.

Tutto ciò mette in dubbio la tradizionale visione del land grabbing come un fenomeno che interessa esclusivamente Paesi in via di sviluppo. L'Europa, in tal modo, non è solo (come ci si potrebbe aspettare) un "esportatore" di progetti di questo tipo, ma anche un contesto nel quale tali fenomeni avvengono. A tal proposito, l'ECVC (European Coordination Via Campesina²⁸¹) ha portato avanti una serie di richieste indirizzate ai governi europei, tra cui:

- La terra deve riacquistare la sua originaria natura di bene di natura prettamente pubblica. La richiesta è quella di ridurre la mercificazione della terra e promuovere meccanismi di gestione pubblica del territorio. La priorità dovrebbe essere accordata all'utilizzo della terra da parte di piccoli agricoltori invece di svendere la terra agli interessi commerciali di privati
- Portare avanti politiche di redistribuzione della terra nelle aree in cui sono più marcate le disuguaglianze.

²⁷⁹ EUROPEAN COORDINATION VIA CAMPESINA, *Land concentration, land grabbing and people's struggles in Europe*, 2013.

²⁸⁰ VISSER, SPOOR, *Land grabbing in post-Soviet Eurasia: the world's largest agricultural land reserves at stake* in *The Journal of Peasant Studies*, 2011.

²⁸¹ L'ECVC raggruppa diverse organizzazioni europee riguardanti questioni agricole. L'obiettivo è quello della promozione di politiche agricole più giuste, eque e solidali per fronteggiare i pericoli dell'insicurezza alimentare.

- Rafforzare o creare meccanismi di partecipazione delle comunità locali alle decisioni riguardanti l'utilizzo della terra.

3.3.8 SEGUE: SERRE FOTOVOLTAICHE E LAND GRABBING IN SARDEGNA

Oltre ad aver sottolineato ed evidenziato come il land grabbing non sia un fenomeno riscontrabile esclusivamente in Paesi in via di sviluppo, ci preme qui aggiungere che la questione riguarda il nostro Paese ancora più da vicino di quello che generalmente si possa credere. La Sardegna, ad esempio, offre una testimonianza di quello che possiamo senza remore definire land grabbing, condotto in nome della promozione di energie rinnovabili.

Il caso riguarda la EnerVitaBio, un'azienda che si occupa prevalentemente di energie rinnovabili. Il progetto portato avanti riguarda la costruzione di un sistema di serre solari per la produzione agricola nel comune di Narbolia (Oristano). Il progetto esemplifica efficacemente una situazione in cui centinaia di ettari vengono utilizzati per un progetto che ha vari effetti negativi, soprattutto per quanto riguarda il diritto delle comunità locali alla sicurezza alimentare o all'accesso alla terra²⁸². Alcuni dati ci fanno capire l'entità del progetto: l'energia che dovrebbe essere prodotta dalle serre è pari a 27 megawatt con 107mila pannelli installati su 1614 moduli di serre da 200 metri quadrati ciascuno, costruite su 64 ettari sorrette da trentatremilatrecento piloni di cemento armato conficcati nei migliori terreni agricoli irrigui della zona. Per questo impianto, l'azienda proprietaria dovrebbe ottenere circa sei milioni di euro di incentivi all'anno per venti anni e circa 3,5 milioni all'anno per gli stessi vent'anni per la vendita dell'energia prodotta. I terreni agricoli privati (utilizzati in precedenza per coltivazioni e pastorizia) del valore di 12/15.000 euro a ettaro sono stati acquistati a 40.000 euro a ettaro²⁸³.

²⁸² EUROPEAN COORDINATION VIA CAMPESINA, *op. cit.*

²⁸³ PIERFEDERICI, ONORATI, *Green Land grabbing. Furtovoltaico e accaparramento di terre in Italia, Sardegna*, 2013,

Per poter aver accesso agli incentivi statali, la capacità agricola deve essere dimostrata, per impianti con potenza superiore a 20 kW, tramite una relazione agronomica che deve indicare il reddito agricolo al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda (in caso di attività già esistente); il reddito agricolo lordo relativo a tutta la durata delle serre fotovoltaiche; la previsione del reddito ricavabile dalla produzione dell'energia fotovoltaica; il potenziale produttivo delle coltivazioni che saranno svolte nelle serre; la commercializzazione della produzione agricola e quella dell'energia prodotta; un piano di investimento che dimostri la manodopera impiegata, i costi e i ricavi, e la previsione di un reddito agricolo uguale o maggiore di quello della vendita dell'energia prodotta²⁸⁴. Secondo un rapporto recente del Centro Internazionale Crocevia²⁸⁵, tuttavia, vi sono diversi vizi formali e sostanziali che costituiscono gravi mancanze nel processo di approvazione del progetto. L'Autorizzazione unica del 2009 che ha di fatto dato avvio al progetto, infatti, sarebbe dovuta essere concessa dalla Regione e non, come è accaduto, dal Comune di Narbolia²⁸⁶. Inoltre, nel 2010 l'azienda è riuscita anche ad avere anche l'autorizzazione (sempre dal Comune) per la realizzazione di tre linee elettriche necessarie all'avanzamento del progetto.

Il popolo sardo non ha esitato a far sentire la propria voce: le comunità locali si sono organizzate in un vasto movimento di

<http://www.croceviaterra.it/attachments/article/134/NARBL%20%20definitivo%2031.05.2013.pdf>, reperibile on line.

²⁸⁴ Ibid.

²⁸⁵ Il Centro costituisce un'organizzazione non governativa di Cooperazione Internazionale attiva soprattutto nei settori dell'educazione, della comunicazione e dell'agricoltura.

²⁸⁶ Il D.Lgs 387/2003 afferma, all'art. 12 co. 3 che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico»

protesta²⁸⁷, chiedendo una revisione dei progetti riguardanti la costruzione del più grande sistema di serre solari d'Europa. A tutt'oggi, la situazione non è ancora risolta e vede da una parte la EnerVitaBio presentare relazioni e documenti a sostegno del proprio progetto e, dall'altra, i contadini e le comunità locali cercare puntualmente di sconfessare tali dati.

3.4 I PASSI AVANTI NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL FENOMENO

Un ruolo decisivo nel cambiamento della concezione dei diritti umani come questione meramente statale e nel portare all'attenzione globale la connessione tra essi e la questione dell'acquisto della terra è svolto soprattutto dalle ONG e dalle organizzazioni formate dalla società civile. La terra è vista come «the very basis on which to build food sovereignty»²⁸⁸. Per questo motivo, la questione ha raggiunto una certa visibilità mediatica ed è oramai sempre più oggetto di norme che mirano a regolamentarne l'acquisto o l'affitto a lungo termine.

3.4.1 L'AMBITO ONU: PRINCIPI DI DE SCHUTTER (2009) E PRINCIPI PER L'INVESTIMENTO RESPONSABILE NEL SETTORE AGRICOLO

Le iniziative contemporanee in seno all'ONU che riguardano la materia si devono soprattutto a Olivier De Schutter, relatore speciale dell'ONU sui diritti connessi alla sfera alimentare. Nei suoi lavori, De Schutter si è concentrato molto nel collegare l'acquisto di terre ai diritti umani, in particolare al diritto all'alimentazione. Il documento più importante, redatto nel 2009 sotto la sua egida, contiene una serie di principi guida riguardanti l'acquisto e l'affitto di porzioni di terra. Nell'introduzione, vi si afferma che, in base all'Art. 11 del Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, tutti gli Stati sono obbligati ad assicurare a tutti gli individui sotto la propria giurisdizione l'accesso ad una quantità di cibo minima essenziale per la loro sopravvivenza. Gli obblighi, come spesso specificato anche in altri documenti

²⁸⁷ Le proteste sono state catalizzate soprattutto dal Comitato spontaneo "S'Arrieddu per Narbolia"

²⁸⁸ GRAIN, *Seized! The 2008 land grab for food and financial security*, 2008.

internazionali, hanno una triplice natura: quella di rispettare, proteggere e realizzare i diritti della persona connessi alla sfera alimentare. Lo Stato, cioè, è chiamato ad astenersi dalla violazione di tali diritti (rispettare), a prevenire che altri attori minaccino il godimento di tali diritti (proteggere) e a rafforzare attivamente questi ultimi (realizzare).

Inoltre, sempre tra le righe dell'introduzione del documento, sono elencate le fattispecie che configurano una violazione del diritto all'alimentazione. Gli Stati sarebbero da considerare responsabili della violazione del diritto all'alimentazione laddove permettono l'appropriazione di terre da parte di attori stranieri o domestici, così da comportare per gli abitanti di quelle zone il mancato accesso alle risorse utili alla propria sopravvivenza²⁸⁹. Una tale violazione avverrebbe anche qualora gli Stati negoziassero tali tipi di accordi senza preventivamente assicurarsi che questi ultimi non comportino un grado elevato di insicurezza alimentare. Una violazione di questo tipo avverrebbe, ad esempio, qualora la produzione agricola del terreno venduto o affittato sia destinata in maniera esclusiva al mercato internazionale, senza alcun riguardo verso i bisogni alimentari delle popolazioni autoctone. In definitiva gli Stati, al momento della contrattazione di tali accordi, devono tenere conto dei diritti dei popoli occupanti i terreni oggetto di investimenti, in particolare del diritto all'autodeterminazione dei popoli e di quello allo sviluppo delle popolazioni locali²⁹⁰. Un'ampia parte del documento è dedicata anche all'enunciazione di diritti dei popoli indigeni, i quali sono di vitale importanza quando si parla di land grabbing. Tuttavia, la sezione più importante del documento è quella relativa alle raccomandazioni, attraverso le quali gli Stati sono richiamati a svolgere un ruolo di primo piano nella prevenzione di abusi di diritti umani nell'ambito di contratti di vendita o affitto delle terre. Il Relatore, all'interno del documento, fa le seguenti raccomandazioni:

²⁸⁹ DE SCHUTTER, *Large-scale land acquisition and leases: a set of core principles and measures to address the human rights challenge*, 2009.

²⁹⁰ Ibid.

- Le negoziazioni riguardanti gli accordi di investimento devono essere condotte nella piena trasparenza e con la partecipazione delle comunità locali il cui accesso alla terra e ad altre risorse può essere compromesso dall'arrivo di tali investimenti. Nella conclusione di un tale accordo, il governo dello Stato i cui terreni sono oggetto di investimenti stranieri deve sempre bilanciare i vantaggi della partecipazione a tale accordo con i possibili svantaggi.
- Qualsiasi cambiamento riguardante l'uso della terra deve avere luogo secondo il principio del consenso libero, preventivo ed informato delle popolazioni locali coinvolte. Ciò è particolarmente importante per le popolazioni indigene, a causa della discriminazione e la marginalizzazione che hanno tradizionalmente subito nel corso degli anni.
- Allo scopo di garantire che i diritti delle popolazioni locali siano salvaguardati, gli Stati dovrebbero adottare una legislazione mirante a proteggerli. Inoltre, gli Stati devono assistere le comunità locali nell'ottenimento della registrazione delle terre da loro utilizzate.
- I ricavi derivanti dalla conclusione di questo tipo di accordi devono essere usati per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali. Gli investimenti, dal canto loro, devono dare priorità allo sviluppo dei bisogni di queste popolazioni.
- Gli Stati e gli investitori devono stabilire e promuovere sistemi volti alla creazione di posti di lavoro.
- Gli Stati e gli investitori devono cooperare per assicurarsi che i mezzi utilizzati nella produzione agricola siano rispettosi dell'ambiente e non accelerino processi negativi come i cambiamenti climatici e l'erosione del suolo.
- Qualunque essi siano, è necessario che gli obblighi degli investitori siano stabiliti in maniera chiara e che siano previsti meccanismi sanzionatori per il mancato adempimento di questi. Affinché questo meccanismo sia effettivo, devono sussistere periodici rapporti sull'avanzamento del progetto. In pratica, gli obblighi

degli investitori non si limitano al semplice pagamento di una somma di denaro per avere accesso alla terra. I suddetti rapporti dovrebbero indicare una serie di parametri secondo i quali il progetto sta proseguendo.

- Allo scopo di evitare che l'intera produzione agricola sia destinata al mercato internazionale, gli accordi di vendita o affitto dovrebbero prevedere una clausola che obbliga gli investitori ad accettare che una certa percentuale dei raccolti siano destinati al mercato locale.
- Le valutazioni sull'impatto del progetto dovrebbero essere condotte prima della conclusione delle negoziazioni, in modo da sottolinearne le conseguenze sul diritto all'alimentazione.
- Alle popolazioni indigene devono essere riconosciute specifiche tutele riguardanti il loro diritto alla terra così come stabilito dal diritto internazionale. Gli Stati devono consultarsi e cooperare con le popolazioni indigene allo scopo di ottenere il loro consenso libero, informato e preventivo su questioni che le riguardano così da vicino.
- La paga dei lavoratori deve essere adeguatamente protetta e le condizioni di lavoro tutelate, facendo riferimento a quanto stabilito dall'ILO²⁹¹.

Nel 2010, sotto l'egida di Banca Mondiale, FAO, UNCTAD ed IFAD è stato messo a punto un insieme di regole che dovrebbero circondare gli investimenti nel settore agricolo. Tali principi sono i PRAI (Principles for responsible agricultural investment that respects rights, livelihoods and resources), della cui promozione si è occupato anche il G20. I 7 principi coprono molti aspetti relativi a tali tipi di investimenti e sono:

- Rispettare i diritti riguardanti la terra e l'accesso alle sue risorse
- Assicurare la sicurezza alimentare
- Assicurare la trasparenza e la good governance delle questioni ambientali
- Consultazione e partecipazione

²⁹¹ Ibid.

- Investimenti responsabili da parte di imprese del settore agricolo
- Sostenibilità sociale
- Sostenibilità ambientale

Il documento è stato messo a punto nel 2009 tra gli enti elencati in precedenza. Inoltre, fu stabilito che era necessario l'inizio di un processo consultivo all'interno degli stessi istituti, in modo da favorire la visibilità internazionale della materia²⁹². Nonostante le norme in questione siano generalmente riconosciute come aventi un'importanza cruciale per la questione degli investimenti agricoli, esse sono state criticate, soprattutto dalle ONG e dalle organizzazioni in difesa dei diritti degli agricoltori. Le ragioni di queste critiche non sono nuove: si lamenta la non vincolatività di queste e sono da qualcuno addirittura viste come legittimanti i processi di land grabbing²⁹³.

3.4.2 LE LINEE GUIDA FAO DEL 2012

Nel Maggio del 2012 la Commissione sulla Sicurezza Alimentare Mondiale della FAO, con una decisione storica, ha adottato un vasto corpo di linee guida volte ad aiutare i Governi nel loro difficile compito di tutela dei diritti di proprietà e di accesso alle terre. Da quel momento anche il G20, il gruppo di Rio +20 e l'Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno incoraggiato l'implementazione di tali Linee Guida. Il documento, chiamato *Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale*, è il risultato di un lungo processo di consultazioni portate avanti dalla FAO. Lo scopo delle Linee Guida è quello di «promuovere la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile migliorando la garanzia dei diritti di accesso alle risorse di terra, forestali e ittiche e proteggendo i diritti di milioni di persone spesso in

²⁹²FAO, IFAD, UNCTAD SECRETARIAT, WORLD BANK GROUP, *Principles for responsible Agricultural Investment that Respect Rights, Livelihoods and Resources*, 2010.

²⁹³LA VIA CAMPESINA, FIAN, LRAN, GRAIN, *Stop land grabbing now!*, 2010, <http://farmlandgrab.org/12200>, reperibile on line.

condizioni di estrema povertà»²⁹⁴. Sebbene non in maniera esclusiva, le Linee Guida fanno riferimento al fenomeno dell'accaparramento delle terre. Se, infatti, le direttive evidenziano che gli investimenti responsabili (sia pubblici che privati) sono indispensabili per migliorare la sicurezza alimentare, dall'altra parte «raccomandano anche che vengano messi in atto meccanismi di tutela che preservino i diritti di proprietà delle popolazioni locali dai rischi derivanti dalle acquisizioni di larga-scala, e che difendano i diritti umani, i mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare e l'ambiente»²⁹⁵.

Anche in questo documento, così come in quello analizzato nel precedente paragrafo, sono presenti diverse norme riguardanti i diritti delle popolazioni indigene le cui terre si trovano ad essere oggetto di vendita o affitto. Sono ribaditi alcuni doveri per gli Stati, come quelli di consultare tali popolazioni o di provvedere a fornire maggiori tutele al loro status. Ancora una volta, si afferma che gli investimenti dovrebbero anche tener conto e promuovere obiettivi di portata nazionale come il miglioramento delle condizioni di vita, l'eradicazione della povertà e la creazione di posti di lavoro. Le questioni affrontate sono molto simili alle disposizioni contenute nel documento di De Schutter: protezione del diritto alla terra, miglioramento delle pratiche per la registrazione dei diritti fondiari, correttezza e trasparenza nella gestione degli espropri, rispetto dei diritti delle comunità indigene e miglioramento degli strumenti di risoluzione delle controversie sui diritti di proprietà. Nello specifico, gli stati sono chiamati a «riconoscere e facilitare la corretta e trasparente vendita e affitto di terre»²⁹⁶ e ad assicurarsi che «tutte le azioni siano coerenti con gli obblighi esistenti secondo il diritto nazionale ed internazionale»²⁹⁷. Inoltre, il documento enuncia una serie di responsabilità gravanti sia sul settore privato (in particolare sulle imprese investitrici) sia sul settore pubblico. Sul versante degli obblighi per i privati, gli attori non statali, incluse le imprese,

²⁹⁴ FAO, *Adottate le linee guida internazionali sui regimi fondiari*, 2012, <http://www.fao.org/news/story/it/item/142614/icode/>, reperibile on line.

²⁹⁵ Ibid.

²⁹⁶ Par. 11.1

²⁹⁷ Par. 11.1

hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani ed il diritto alla proprietà, evitando di intraprendere azioni che possano minacciare tale godimento. Essi devono, inoltre, prevedere un appropriato sistema di monitoraggio allo scopo di prevenire ed affrontare le eventuali violazioni di diritti umani. Qualora esse avessero causato direttamente o indirettamente tali tipi di violazioni, sono tenute a cooperare con gli altri attori sulla scena per rimediare in maniera adeguata alla violazione²⁹⁸. Sul versante degli obblighi per gli Stati, invece, è stabilito che essi debbano, secondo i loro obblighi internazionali, fornire accesso a rimedi di tipo giudiziario qualora i progetti abbiano un impatto negativo sui diritti delle proprie comunità. Inoltre, quando sono coinvolte imprese multinazionali, i loro Paesi d'origine hanno l'obbligo di assistere sia le multinazionali stesse che i Paesi oggetto dei loro investimenti, allo scopo di garantire che i progetti non ledano i diritti umani. Gli Stati hanno anche il dovere di adottare ulteriori misure volte a proteggere il proprio territorio dall'abuso di diritti umani ed a rafforzare i diritti di proprietà vantati dalle imprese di proprietà o controllate dallo Stato²⁹⁹.

L'importanza del documento era chiara già in fase di approvazione dello stesso, allorché Yaya Olaniran, a capo del Committee on World Food Security affermò che «una volta approvate, le Linee Guida saranno volontarie, ma poiché sono state concepite nell'ambito di un processo così comprensivo ed inclusivo e poiché è condivisa la percezione che un framework come questo è assolutamente necessario, possiamo anticipare che esse saranno di vitale importanza per i vari Governi»³⁰⁰. Inoltre egli aggiunse, a testimonianza ulteriore dell'importanza delle Guidelines, che «stiamo già assistendo ad un processo di allineamento delle legislazioni dei Governi alle Guidelines»³⁰¹.

²⁹⁸ Par. 3.2

²⁹⁹ Par. 3.2

³⁰⁰ FAO, *Consensus reached on guidelines for land tenure and access to fisheries and forests*, 2012, <http://www.fao.org/news/story/en/item/128907/icode/>, reperibile on line.

³⁰¹ Ibid.

3.4.3 IL RUOLO DELLE LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI E DEI GOVERNI

Sia a livello regionale che nazionale molto può essere fatto per regolamentare gli investimenti riguardanti la terra. L'Unione Africana, ad esempio, ha emanato nel 2009 un documento riguardante specificamente la materia. La *Declaration on Land Issues and Challenges in Africa* ha lo scopo di «ensure that land laws provide for equitable access to land and related resources among all land users including the youth and other landless and vulnerable groups such as displaced persons» e di «strengthen security of land tenure for women which require special attention»³⁰².

Nell'ambito del medesimo contesto regionale, anche il *Framework and Guidelines on Land Policy in Africa* fornisce un quadro chiaro della situazione delle terre e delle risorse africane. In particolare, vi si afferma che la crisi energetica, unita alla crescente insicurezza alimentare e ad altri fattori, stanno portando ad una «new scramble for Africa's land resources»³⁰³. Allo scopo di fronteggiare al meglio queste minacce portate al continente africano, i suoi Stati devono, secondo il documento, «put in place adequate policies to ensure that the risks associated with these changes and, in particular the risk of uncompensated loss of land rights by the poor are avoided or effectively managed»³⁰⁴. Nonostante i vari problemi connessi all'attuazione di queste norme, De Schutter nota comunque che le politiche adottate dall'Unione Africana possono effettivamente aiutare i Paesi africani a coordinare i loro sforzi nella gestione di una questione tanto delicata³⁰⁵.

³⁰²AU ASSEMBLY, *Declaration on Land issues and challenges in Africa*, 2009.

³⁰³AFRICAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, AFRICAN DEVELOPMENT FUND, ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA, *Framework and guidelines on land policy in Africa*, 2009, p. 26.

³⁰⁴Ibid, p. 25.

³⁰⁵ WISBORG, *Human Rights Against Land Grabbing? A Reflection on Norms, Policies and Power*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 2013, p. 1207.

Nell'affrontare la questione del land grabbing e, più in generale, degli investimenti sulla terra, non sono mancate nemmeno le iniziative a livello nazionale. La Francia, ad esempio, ha espresso la sua posizione nel documento del 2010 intitolato *Large-Scale Land Acquisition and Responsible Agricultural Investment. For an approach respecting Human Rights, Food Security and Sustainable Development*. In quest'ultimo la Francia, evidenziando gli aspetti positivi e quelli negativi dell'acquisto di terre, sottolinea che gli obiettivi (considerati fondamentali) della sicurezza alimentare, della creazione di posti di lavoro e la preservazione di quelli esistenti e della sostenibilità ambientale sono raggiungibili attraverso il rispetto dei diritti di coloro che occupano quelle terre e ne sfruttano le risorse ed il rispetto, da parte degli investitori privati, dell'interesse generale³⁰⁶. Una posizione simile è stata espressa anche dalla Germania, che ha denunciato soprattutto la mancanza di trasparenza che circonda la questione del land grabbing³⁰⁷. In particolare si lamentano le scarse capacità, per i popoli coinvolti, di riuscire ad ottenere un'informazione corretta e trasparente sui progetti.

Tra le iniziative di carattere nazionale più importanti, oltre all'ATCA citato nel primo capitolo, è da annoverare anche il *Land Grabbing Prohibition Act*, emanato dal governo della regione indiana dell'Andhra Pradesh nel 1982. L'atto stabilì che «It has come to the notice of the Government that there are organised attempts on the part of certain lawless persons operating individually and in groups to grab either by force, or by deceit or otherwise lands belonging to the Government, a local authority, a religious or charitable institution or endowment,

³⁰⁶ MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, *Large-scale land acquisition and Responsible Agricultural Investment. For an Approach respecting Human Rights, Food Security and Sustainable Development*, 2010.

³⁰⁷ FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, *Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing – the Purchase and Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries*, 2009.

including wakf or any other private person»³⁰⁸. Data la crescita esponenziale del fenomeno in India, fu affermato che «it was felt necessary to arrest and curb such unlawful activities immediately by enacting a special law in that regard»³⁰⁹. In un recente caso, che ha visto l'Alta Corte dell'Andhra Pradesh analizzare un ricorso presentato da alcuni individui che lamentavano l'inattività dello Stato di fronte all'acquisizione di terreni da parte di un ex membro dell'assemblea legislativa del distretto di Prakasam, è stato esplicitamente affermato che gli individui possono senza indugio far riferimento a questo documento di fronte all'Alta Corte in caso di land grabbing³¹⁰.

A testimonianza di quanto gli Stati nazionali possano fare nella prevenzione degli abusi, un importante rapporto di Actionaid del 2012 intitolato *Lay of the land. Improving Land Governance to stop land grabs* fa esplicitamente riferimento agli Sati come quelli che possono effettivamente ricoprire un ruolo di primo piano nella protezione della popolazione da violazioni di diritti umani. In particolare, il documento afferma che «governments should:

- Enshrine into law policies to promote secure land tenure for all, and ensure the implementation of this legislation at national and local level.
- Integrate policies to promote women's land rights and tenure security into national land legislation and agricultural development policies. Addressing women's right to land and tackling gender discrimination in land tenure and use is fundamental to protecting women against land grabbing.
- Incorporate the voluntary guidelines on governance of land tenure into national legislation, making provisions sensitive to

³⁰⁸ The Andhra Pradesh Land Grabbing (Prohibition) Act, 1982, apland.ap.nic.in/cclaweb/scan%20acts/land%20grabbing.htm, reperibile on line.

³⁰⁹ Ibid.

³¹⁰ "People can invoke Land Grabbing Act" in *The Hindu*, 7 Febbraio 2014, www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/people-can-invoke-land-grabbing-act/article5663162.ece, reperibile on line.

each country's circumstances but nonetheless upholding the main principles, especially on gender equality»³¹¹.

3.4.4 L'AZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

A livello internazionale, non solo le Nazioni Unite si sono occupate della materia. Un altro istituto che ha fatto sentire la propria voce nella questione è l'Institute for Human Rights and Business. Nel 2011 esso ha formulato un documento dal titolo *Guidelines on Business, Land Acquisition and Land Use: A Human Rights Approach*. L'approccio che traspare da tale tipo di lavoro è incentrato soprattutto sui diritti umani. In particolare, viene raccomandato il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed accountability. Le misure caldegiate a tal proposito includono la protezione dei diritti delle donne, del diritto all'informazione ed alla consultazione e quello di proprietà.

Sin dalla sua nascita nel 1986, il *Food First Information and Action Network* (FIAN), un'organizzazione internazionale che si batte per il diritto all'alimentazione, ha come oggetto della sua analisi soprattutto conflitti riguardanti il possesso delle terre e supporta le comunità rurali di tutto il mondo nella loro lotta per la difesa delle proprie terre. L'importanza e la peculiarità dell'organizzazione sta nel fatto che essa ha sempre messo al primo posto un approccio basato sui diritti umani quando si parla di land grabbing, concependo l'accesso alla terra e le politiche redistributive come due diritti inalienabili. In particolare, essa ha contribuito allo sviluppo del concetto secondo il quale l'accesso alla terra è una componente chiave del diritto all'alimentazione³¹². A testimonianza della bontà del lavoro svolto, tale impianto concettuale è stato recepito anche dal Comitato per i Diritti

³¹¹ ACTIONAID, *Lay of the land. Improving land governance to stop land grabs*, 2012, www.actionaid.org/sites/files/actionaid/lay_of_the_land_-_improving_land_governance_to_stop_land_grabs_low_res.pdf, reperibile on line.

³¹² KÜNNEMANN, MONSALVE SUÁREZ, *International Human Rights and Governing Land Grabbing: A View from Global Civil Society*, in *Globalizations*, 2013, pp. 123-139.

Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite. Più tardi, il FIAN ha continuato a prodigarsi per la diffusione di tale concezione del diritto all'alimentazione ed ha formalmente partecipato nel 2004, al fianco degli Stati, alle negoziazioni concernenti le *Voluntary Guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security*. Più recentemente, l'organizzazione ha partecipato al processo di adozione delle già citate *Guidelines on responsible governance of tenure of land, fisheries and forests*.

Anche OXFAM si è interessata alla questione, lanciando una petizione on line allo scopo di far cessare il fenomeno. In particolare, l'organizzazione afferma che non è necessariamente un problema se aziende ricche investono in territori poveri per scopi commerciali. Il vero problema sorge allorché le famiglie sono cacciate dalle loro terre e, come risultato, viene ottenuta una minore produzione agricola da queste. Il problema, secondo, OXFAM, risiede anche nell'ambigua definizione di "terra inutilizzata" o "disabitata" che, di fatto, fornisce ai Governi il pretesto per vendere tali terre al migliore offerente. Lungi dall'essere disabitati, tuttavia, i terreni ospitano comunità locali che vi traggono sostentamento. Come se non bastasse, spesso diverse violazioni dei diritti umani accompagnano queste circostanze, soprattutto sgomberi e trasferimenti forzati di popolazione³¹³.

3.4.5 LA SOCIETA' CIVILE E LE ONG

Tradizionalmente, uno degli enti che maggiormente si è occupato di questioni concernenti terreni agricoli e la relativa produzione e, per questo motivo, molto attivo nell'opposizione al land grabbing è La Via Campesina. Più che una vera e propria organizzazione, tuttavia, essa rappresenta un movimento che raggruppa le organizzazioni contadine di tutto il mondo, con l'obiettivo di promuovere pratiche agricole rispettose della sostenibilità sociale ed ambientale. Nel 2010 il movimento denunciava il dilagare del fenomeno soprattutto nei contesti più poveri e, a tal proposito,

³¹³OXFAM, *Land Grabs*, 2013, <http://www.oxfam.org/en/grow/landgrabs>, reperibile on line.

emanò in quell'anno un documento, significativamente intitolato "Stop Land Grabbing Now". All'interno di esso sono contenuti duri attacchi al sistema economico predominante ed un invito a cambiare le politiche agricole, seguendo 4 principi:

- Mantenimento delle terre nelle mani delle comunità locali e promozione di riforme agrarie che garantiscano un accesso equo alla terra ed alle sue risorse.
- Supporto alle fattorie a conduzione familiare, per far sì che la produzione su piccola scala possa provvedere al fabbisogno alimentare di tutti
- Raggiungimento della sovranità alimentare e supporto ai mercati locali e regionali
- Promozione di sistemi agricoli basati sul controllo da parte delle comunità locali. Rafforzare meccanismi per frenare l'accesso delle imprese e di altri attori (pubblici o privati) ai terreni agricoli, ai pascoli ed alle foreste³¹⁴

Oltre a quest'ultimo documento, La Via Campesina ha anche completato, nel 2009, una vera e propria Dichiarazione di diritti dei contadini, elencando alcune fra le violazioni perpetrate ai loro danni: «Millions of peasants have been forced to leave their farmland

because of land grabs facilitated by national policies and/or the

military. Land is taken away from peasants for the development of

large industrial or infrastructure projects, extracting industries like mining, tourist resorts, special economic zones,

supermarkets and plantations for cash crops. As a result, land is increasingly concentrated in a few hands»³¹⁵. Il

documento accusa le politiche neoliberiste della violazione di tali diritti, ricordando l'importanza dell'agricoltura su piccola scala non solo per il soddisfacimento del fabbisogno alimentare delle

³¹⁴ LA VIA CAMPESINA, FIAN, LRAIN, GRAIN, *op. cit.*

³¹⁵ LA VIA CAMPESINA, *Declaration of Rights of Peasants-Women and Men*, 2009.

popolazioni coinvolte, ma anche per le positive ricadute sociali di questi processi.

La Via Campesina è anche uno dei maggiori critici delle politiche attuali di regolamentazione del land grabbing. La posizione è espressa in maniera molto chiara e decisa dal coordinatore del movimento Henry Saragih, incluso dal quotidiano britannico *The Guardian* tra le 50 persone che possono salvare il pianeta³¹⁶. Saragih si spinge addirittura al punto di incolpare le grandi organizzazioni internazionali per la corsa alle terre. Secondo le sue parole «questo land grabbing è parte integrante di un modello di agrobusiness promosso da istituzioni come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l'International Fund for Agricultural Development (IFAD), la FAO e l'Unione Europea. Creando alcuni vaghi principi come quelli proposti dalla Banca Mondiale per investimenti responsabili in agricoltura, queste istituzioni legittimano di fatto enormi violazioni dei diritti dei contadini»³¹⁷. Sempre secondo il coordinatore de La Via Campesina, accorgendosi della portata del fenomeno e notando che in molti casi i contadini si vedono privati delle proprie terre, le grandi istituzioni internazionali si sono date il compito moralizzare l'acquisizione delle terre, elaborando codici di condotta, linee guida e principi. Queste regole sono, tuttavia, criticate da Saragih per la loro natura non vincolante. Egli afferma che sono semplici dichiarazioni d'intenti, che l'investitore o il governo possono seguire o meno. In definitiva, sono nient'altro che specchietti per le allodole. Le grandi Organizzazioni Internazionali sono per lui solo fumo negli occhi. La Banca Mondiale, ad esempio, con il suo braccio finanziario (l'International Finance Corporation³¹⁸) è vista come parte integrante del sistema di accaparramento delle terre.

³¹⁶ VIDAL, "50 people who could save the planet", *The Guardian*, 5 Gennaio 2008, <http://www.theguardian.com/environment/2008/jan/05/activists.ethicalliving>, reperibile on line.

³¹⁷ LIBERTI, *op. cit.*, p. 104

³¹⁸ Sul ruolo dell'IFC nei processi di acquisizione delle terre, si veda il rapporto dell'Oakland Institute "(Mis) Investment in Agriculture. The Role of the International Finance Corporation in Global Land Grabs", http://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/misinvestment_web.pdf, reperibile on line.

L'Organizzazione, spiega Saragih, si occupa di fare le necessarie pressioni sui governi per creare ambienti favorevoli agli investimenti, offrendo addirittura una garanzia per gli investimenti ritenuti più rischiosi³¹⁹. Il paradigma di riferimento per questi progetti è la partnership pubblico-privato. Ancora con riferimento alla Banca Mondiale, Saragih parla di un'Organizzazione che fa gli interessi del Nord, definendola un ariete con cui i Paesi più ricchi portano avanti le loro politiche in quelli più poveri. In definitiva, il coordinatore de La Via Campesina afferma che «la Banca Mondiale è parte di questo sistema di distruzione delle nostre risorse. Anche i suoi presunti principi per investimenti responsabili sono uno strumento calato dall'alto, elaborato senza il coinvolgimento né dei Governi dei Paesi poveri né dalle persone colpite da questi investimenti: i contadini, le popolazioni indigene, i pescatori, i pastori»³²⁰.

Una della specificità dei fenomeni di land grabbing è il ruolo primario svolto dalla società civile nelle discussioni e nelle proteste. Essendo un fenomeno relativamente nuovo, almeno nelle forme che vediamo al giorno d'oggi, esso ha dovuto confrontarsi con una società civile generalmente dotata di meccanismi per dare validamente voce al proprio dissenso, ma soprattutto gli attori in campo hanno dovuto prendere atto dell'immediata pubblicità delle loro azioni, dovuta soprattutto alla diffusione dei mezzi di comunicazione. Per questo motivo, non sembra essere un caso che proprio in un contesto in cui i mezzi di comunicazione sono, per utilizzare un eufemismo, in larga parte scadenti e di difficile accesso come l'Africa, il fenomeno assuma connotazioni più gravi. In effetti, proprio il ruolo per certi versi preponderante della società civile sembra essere la peculiarità delle forme di dissenso connesse al land grabbing, canalizzato soprattutto dalle ONG. Molte volte, sono queste ultime ad essere chiamate a rappresentare gli interessi delle popolazioni interessate nei forum che contano. La causa di ciò è evidente: la maggiore caratura internazionale del loro staff, le maggiori risorse finanziarie, la prossimità ai forum globali, le capacità di analisi e

³¹⁹LIBERTI, *op. cit.*, pp. 104-105

³²⁰Ibid, p. 107

l'accesso a documenti ed informazioni strategiche sono tutti elementi che portano le ONG ad essere preferite alle semplici organizzazioni di contadini, pastori o lavoratori migranti³²¹.

La sinergia tra ONG ed organizzazioni della società civile nel campo delle questioni riguardanti la terra ha portato alla redazione di diversi documenti importanti sulla materia. Uno di questi è il *Right to Food and Nutrition Watch* del 2013, il quale si propone come obiettivo quello di porre fine alle politiche che generano fame ed insicurezza alimentare. Ancora una volta, le politiche agricole dominanti vengono considerate nel documento come dannose e controproducenti. In particolare, viene evidenziato che milioni di dollari sono investiti in modalità di sviluppo agricolo dannose, soprattutto in Africa. Citando rapporti della stessa FAO, il documento ricorda che le più importanti organizzazioni mondiali che si occupano di questioni alimentari hanno evidenziato il modello basato sulla piccola produzione locale come la migliore strategia per lo sviluppo agricolo. Tali tipologie di programmi sarebbero, infatti, in grado di garantire un certo grado di sostenibilità, sia economica che ambientale ed una maggiore produttività. L'evidenza, al contrario, suggerisce che i progetti non seguono queste regole, mancando all'interno di essi anche trasparenza e partecipazione democratica³²².

CONCLUSIONI: ONG E TRIBUNALI INTERNI

In un contesto ideale, i Governi dovrebbero essere capaci di sfruttare gli investimenti provenienti dall'estero in maniera funzionale allo sviluppo del Paese. La legislazione locale dovrebbe prevedere una serie di meccanismi volti ad accertare che i progetti presentati da attori stranieri non siano in conflitto con i diritti delle popolazioni locali. Nel mondo reale, tuttavia, le cose procedono in maniera ben diversa. Spesso i Governi hanno una

³²¹ MCKEON, "One does not sell the Land upon which the people walk": *Land Grabbing, Transnational Rural Social Movements and Global Governance*, in *Globalizations*, 2013, pp. 105-122.

³²² WOLPOLD-BOSIEN, *Human Rights Accountability, Inclusive Governance in Food and Nutrition and the post-2015 Framework*, in BREAD FOR THE WORLD, FIAN INTERNATIONAL, ICCO COOPERATION (a cura di), *Right to Food and Nutrition Watch. Alternatives and Resistance To Policies that Generate Hunger*, Berlino, Heiderberg, Utrecht, p. 16

scarsa capacità di controllo su questi processi anche se le imprese possono avere una serie di incentivi all'adozione di codici di condotta auto-imposti: volontà di evitare cause civili e sanzioni pecuniarie per negligenze in campo sociale o ambientale, danneggiamento della reputazione in caso di violazioni di varia natura e pressioni da parte dei consumatori, della società civile e degli azionisti. Più di ogni altra cosa, le imprese sono tenute ad implementare tali codici di condotta, poiché spesso si trovano ad operare in contesti nei quali i Governi locali non garantiscono un adeguato grado di tutela alle popolazioni. Sul versante della regolamentazione delle attività economiche da parte dei Governi, essi hanno la responsabilità di vigilare attivamente sui processi in atto sul proprio territorio e condizionare la firma di accordi con imprese multinazionali al rispetto dei diritti dei propri cittadini. Tale tipo di regolamentazione, tuttavia, è tutt'altro che semplice. Come abbiamo visto, gli interessi in gioco sono davvero tanti e quasi mai la questione del land grabbing si riduce al mero acquisto di terre. Spesso entrano in gioco altri fattori, soprattutto quello politico. Da un lato, multinazionali che possono contare su un considerevole potere contrattuale, spesso appoggiate dagli stessi Governi dei Paesi d'origine che riescono ad intessere rapporti di reciproca convenienza con Governi dei Paesi in via di sviluppo. Da un altro, i Paesi in via di sviluppo i cui quadri istituzionali non si mostrano sempre capaci (o volenterosi) di garantire quella protezione ai propri cittadini che renderebbe tali investimenti effettivamente vantaggiosi per tutti. Infine, le popolazioni indigene dei terreni oggetto di land grabbing, che spesso subiscono in maniera passiva progetti che dovrebbero vederli protagonisti. Cercando di esprimere il proprio dissenso, tali popolazioni riescono talvolta a far sentire la propria voce nei forum che contano, soprattutto grazie all'aiuto di ONG.

La questione del land grabbing presenta, secondo il nostro modo di vedere, problemi ascrivibili a due macro-aree: una generale, concernente le lacune del diritto internazionale ed un'altra più specifica, che rimanda a questioni peculiari del fenomeno. Le problematiche del diritto internazionale che qui ci riguardano sono identificabili con le persistenti lacune nel riconoscere le multinazionali alla stregua di attori internazionali e nella

riluttanza ad esprimere norme chiare riguardanti la loro connessione con il mercato globale delle terre. Come abbiamo visto, i tentativi di regolamentare la materia sono stati vari quanto gli enti che se ne sono occupati: Governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali e ONU, per citarne alcuni. Il problema, come già accennato nel corso del lavoro, risiede sempre nella non vincolatività delle norme. E' pur vero che documenti come codici di condotta volontari o posizioni assunte dai Governi in occasione di forum internazionali non sono del tutto privi di una certa efficacia. Ma sembra che, nel XXI secolo, bisognerebbe per forza di cose assistere ad un'azione più decisa a livello internazionale allo scopo di adattare pienamente il diritto internazionale alle sfide portate a quest'ultimo da uno scenario globale in continuo cambiamento.

In secondo luogo, il land grabbing presenta alcune specificità che ne evidenziano la sua natura multidimensionale e la sua complessità. Come già evidenziato nel corso del lavoro, diversi interessi sono in gioco e proprio i vari intrecci di cui il fenomeno è costituito costituiscono la sua più grande problematica. Interessi politici si legano spesso ad interessi economici che, a loro volta, possono avere ricadute tutt'altro che positive sulla sfera sociale. Proprio comprendere le relazioni che intercorrono tra questi distinti ambiti sembra allora essere indispensabile per capire appieno il fenomeno. Troppo spesso, infatti, esso è indagato in maniera unidimensionale, monolitica, favorendo la generale semplificazione concettuale di cui soffre la questione. Considerare il land grabbing come quella situazione in cui una multinazionale sfrutta le risorse di un terreno straniero per incrementare il proprio profitto, in definitiva, non descrive in maniera appropriata il fenomeno. O, quantomeno, lo fa in maniera molto riduttiva. Di certo, la circostanza descritta non è affatto inusuale ed anzi descrive proprio lo scenario che più spesso ricorre. Limitare l'analisi semplicemente a questo stadio è, tuttavia, controproducente. Come abbiamo visto, gli investimenti in terreni esteri non sono quasi mai azioni finalizzate al mero incremento del profitto aziendale. Al contrario, molto spesso le multinazionali costituiscono la longa manus dei Governi, impegnati nell'accaparramento di risorse per gli scopi più svariati.

Se questo costituisce lo scenario più frequente per quanto riguarda gli Stati d'origine delle aziende e le loro ragioni, non è da trascurare nemmeno il ruolo che i quadri governativi del Paese "ospitante" ricoprono. Nel corso del lavoro abbiamo evidenziato come spesso Paesi in via di sviluppo trovino spesso più conveniente svendere la propria terra in cambio di un guadagno sicuro anziché predisporre efficaci meccanismi di tutela della propria popolazione di fronte ai possibili abusi. La troppo frequente connivenza di tali Governi con progetti aventi negative ricadute sociali vanifica gli sforzi fatti per portarli alla luce. La società civile, dal canto suo, riesce talvolta a far sentire efficacemente la propria voce e a rivendicare i propri diritti. Piaghe come la corruzione e la disinformazione, tuttavia, rendono meno forte tale voce, riuscendo a limitare quello è uno degli strumenti più efficaci nel contrasto degli abusi.

Così come in altri contesti, allora, restano le ONG a battersi per far luce su un fenomeno le cui pieghe restano ancora troppo inesplorate. Una maggiore presa di coscienza a livello internazionale passa necessariamente attraverso la loro azione, soprattutto di carattere informativo. Di certo, sono gli Stati ad avere il potere di condizionare in maniera decisiva tali processi. Le loro azioni, tuttavia, sono quasi sempre condizionate da movimenti provenienti dal basso. Diventa una questione fondamentale, a questo punto, riuscire a far sì che tali movimenti riescano ad esprimere a pieno le loro potenzialità tramite l'eliminazione di tutti quegli ostacoli (corruzione, disinformazione) che impediscono che ciò avvenga.

Le azioni delle ONG, tuttavia, raramente si traducono in meccanismi vincolanti o sanzionatori. Restano, quindi, i tribunali interni che, con le loro sentenze, possono efficacemente supplire alle mancanze del diritto internazionale. Il fatto che essi si trovano a dover fronteggiare una mole inferiore di processi rispetto a quelli di carattere internazionale fa di essi degli strumenti di tutela molto efficaci.

A tal proposito, sono di fondamentale importanza i passi avanti compiuti nel riconoscimento allo Stato di un ruolo fondamentale nella questione, ma soprattutto quelli fatti nel collegamento tra

land grabbing e violazione di alcuni diritti fondamentali, come quello all'alimentazione (compiuti soprattutto grazie all'azione di de Schutter. In questo caso, infatti, un individuo ben potrebbe appellarsi ad un tribunale interno lamentando la violazione di un diritto fondamentale (codificato da un trattato sottoscritto dallo Stato di appartenenza) commessa ai suoi danni. Il ruolo dei tribunali interni sembra, in ogni caso, già oggi essere di primo piano. Praticamente in ogni parte del mondo possiamo notare processi riguardanti casi di land grabbing che si svolgono di fronte a tribunali interni, anche in parallelo con altri tipi di processi. Nel II capitolo, ad esempio, abbiamo sottolineato che i ricorrenti nicaraguensi proposero il loro caso al tribunale interno del proprio Paese, prima che alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Inoltre, in questa terza parte, abbiamo citato il caso della Coastal Aquaculture Limited che, di fronte alla Corte Suprema di Nairobi, è stata coinvolta in un processo che, sebbene privo di conseguenze rilevanti, ha comunque costituito un interessante precedente. Ancora, in Brasile è stata la Corte Suprema del Paese ad ordinare alla multinazionale del riso di abbandonare l'area denominata Raposa-Serra do Sol. In generale, il sistema dei tribunali interni ci sembra uno di quelli che maggiormente può sopperire alle lacune del diritto internazionale. Il problema, semmai, risiede nell'esistenza di una serie di ostacoli che impediscono ai ricorrenti un pieno accesso a tali strumenti di tutela. Considerando pressoché irrealizzabile la strada dell'autoregolamentazione delle attività economiche, tenendo presente le difficoltà riscontrate dal diritto internazionale in generale nel riconoscimento di una piena soggettività internazionale alle multinazionali, la chiave per la garanzia di maggiori tutele in materia sembra passare, ancora una volta, dal piano nazionale.

BIBLIOGRAFIA

ACEVES, *The Anatomy of Torture. A Documentary History of Filartiga v. Peña Irala*, Leiden-Boston, 2007.

AFRICAN COMMISSION ON HUMAN AND PEOPLES' RIGHTS, *Resolution on the Rights of Indigenous Peoples' Communities in Africa*, 2000.

AFRICAN UNION, AFRICAN DEVELOPMENT BANK, AFRICAN DEVELOPMENT FUND, ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA, *Framework and guidelines on land policy in Africa*, 2009.

AGUIRRE, *Multinational Corporations and the Realisation of Economic and Social Rights*, webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4-d31_ynrh4J:www.nuigalway.ie/sites/eu-china-humanrights/seminars/ds0406c/daniel%2520aguirre-eng.doc+&cd=9&hl=it&ct=clnk&gl=it, reperibile on line.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Human Rights Principles for Companies*, 1998.

AMNESTY INTERNATIONAL, *Human Rights. Is it any of Your Business?*, 2000, www.amnesty.org/en/human-rights-education/resource-centre/download/SEC01,022,2008/en/pdf, reperibile on line.

ANAYA, GROSSMAN, *The Case of Awas Tingni v. Nicaragua: A New Step in the International Law of Indigenous Peoples*, in *Arizona Journal of International and Comparative Law*, 2002.

ANAYA, *Indigenous Peoples in International Law*, II ed., Oxford, 2004.

ANAYA, WILLIAMS, *The Protection of Indigenous Peoples' Rights over Lands and Natural Resources Under the Inter-American Human Rights System*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2001.

ARYEETAY, *African Land Grabbing: whose interests are served?*, 2010, http://relooney.info/0_NS4053_815.pdf, reperibile on line.

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples*, 1960, www.un.org/en/decolonization/declaration.shtml, par. 3, reperibile on line.

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni*, 2008, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf, reperibile on line.

ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, *General Assembly adopts declaration on Rights of Indigenous People*, 13 Settembre 2007.

AU ASSEMBLY, *Declaration on Land issues and challenges in Africa*, 2009.

BAKER, *Private Codes of Corporate Conduct: Should the Fox Guard the Henhouse?*, in *University of Miami Inter-American Law Review*, 1992-1993.

BERLANGA, *(Trans)national agribusiness capital and land market dynamics in Mexico*, in *Canadian Journal of Development Studies*, 2012.

BLITT, *Beyond Ruggie's Guiding Principles on Business and Human Rights: Charting an Embrasive Approach to Corporate Human Rights Compliance*, in *Texas International Law Journal*, 2012.

BLUMBERG, *The multinational challenge to Corporation Law: the Search for a new Corporate Personality*, 1993.

BONFANTI, *Imprese Multinazionali, Diritti Umani e Ambiente. Profili di Diritto Internazionale Pubblico e Privato*, Milano, 2012.

BORRAS, FRANCO, GOMEZ, KAY, SPOOR, *Land Grabbing in Latin America and the Caribbean* in *The Journal of Peasant Studies*, 2012.

BORRAS, FRANCO, *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*, 2011.

BORRAS, KAY, GOMEZ, WILKINSON, *Land Grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America*, in *Canadian Journal of development Studies*, 2012.

BROUGHTON, *The Bhopal Disaster and its Aftermath: a review*, in *Environmental Health*, 2005.

BRUNNER, *The Rise of Peoples' Rights in the Americas: The Saramaka People Decision of the Inter-American Court of Human Rights*, in *Chinese Journal of International Law*, 2008.

CALATAYUD, CANDELAS, FERNÁNDEZ, *The Accountability of Multinational Corporations for Human Rights' Violations*, 2008, dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3685091.pdf, p. 173, reperibile on line.

CENTRO DOCUMENTAZIONE CONFLITTI AMBIENTALI, *Union Carbide-Bhopal*, www.cdca.it/spip.php?article1239, reperibile on line.

CHANDLER, *Exploitation is our responsibility*, in *Sunday Business*, 16 Agosto 1998.

CHARNEY, *Transnational Corporations and developing Public International Law*, in *Public International Law*, 1983.

CLAPHAM, JERBI, *Categories of Corporate Complicity in Human Right Abuses*, 2001, 198.170.85.29/Clapham-Jerbi-paper.htm, reperibile on line.

CLINTON H., *Secretary Clinton's Remarks on the Commemoration of the 50th Anniversary of the OECD On Guidelines for Multinational Enterprises*, 2011, <http://www.humanrights.gov/2011/05/26/secretary-clintons->

remarks-on-the-commemoration-of-the-50th-anniversary-of-the-
oecd-on-guidelines-for-multinational-enterprises, reperibile on
line.

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, SUB-COMMISSION
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN
RIGHTS, *Norms on the responsibilities of transnational
corporations and other business enterprises with regard to human
rights*, 2003.

COMMISSION ON TRANSNATIONAL CORPORATIONS,
*Draft United Nations Code of Conduct on Transnational
Corporations*, 1983,
unctad.org/sections/dite/ia/docs/Compendium/en/13%20volume
%201.pdf, reperibile on line.

COMMISSIONE SUI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI
UNITE, *Commission on Human Rights resolution 2000/87
Establishment of a Permanent Forum on Indigenous ssues*, 28
Aprile 2000, www.refworld.org/docid/3b00f2bc34.html,
reperibile on line.

COMMITTEE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL
RIGHTS, *General comment no. 21, Right of everyone to take
part in cultural life (art. 15, par. 1a of the Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights)*, 2009.

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL
DISCRIMINATION, *General Recommendation 23, Rights of
Indigenous Peoples*, 1997.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS
AMERICANOS, *Carta Internacional Americana de Garantias
Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador*,
1947.

CONFORTI, *Diritto Internazionale*, VII ed., Napoli, 2006.

COOMBS, HOLLADAY, *Managing Corporate Social
Responsibility. A Communication Approach*, Malden, 2012.

COTULA, *Land Deals in Africa. What is in the contracts?*, Londra, 2011.

COTULA, VERMEULEN, LEONARD, KEELEY, *Land Grabbing or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa*, 2009.

CUFFARO, HALLAM, “*Land Grabbing*” in *Developing Countries: Foreign Investors, Regulation and Codes of Conduct*, 2011.

CURTIN, NOLLKAEMPER, *Conceptualizing accountability in International and European Law*, in *Netherland Yearbook of International Law*.

CURZEL, "Land Grabbing: più del neocolonialismo, devastante per l'ambiente", *Corriere della Sera*, 28 Febbraio 2013, http://www.corriere.it/ambiente/13_gennaio_29/land-grabbing-devastazione-ambiente_273138da-6960-11e2-a947-c004c7484908.shtml, reperibile on line.

DAES, *Dilemmas Posed by the UN Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, in *Nordic Journal of International Law*, 1994.

DE OLIVEIRA, *Land Regularization in Brazil and the Global Land Grab: A State-making framework for analysis*, 2011.

DE OLIVEIRA, *Land Regularization in Brazil and the global land grab*, in *Development and Change*, 2013.

DE OLIVEIRA, *The question of Lands Acquisition by Foreigners in Brazil- a return to the dossiers*, in *Agrària*, 2010.

DE SCHUTTER, *Large-scale land acquisition and leases: a set of core principles and measures to address the human rights challenge*, 2009.

DEININGER, BYERLEE, LINDSAY, NORTON, SELOD, STICKLER, *Rising global interest in farmland. Can it yield sustainable and equitable benefits?*, 2011.

DI PASCALE, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa nel Diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2011.

DRAETTA, *Principi di Diritto delle Organizzazioni Internazionali*, III ed., Milano, 2010.

EARTH RIGHTS INTERNATIONAL, *Final Settlement Reached in Doe v. Unocal*, 21 Marzo 2005, <http://www.earthrights.org/legal/final-settlement-reached-doe-v-unocal>, reperibile on line.

EUROPEAN COMMISSION, *Business and human rights: new United Nations guidelines*, 2011, http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=522, reperibile on line.

EUROPEAN COORDINATION VIA CAMPESINA, *Land concentration, land grabbing and people's struggles in Europe*, 2013.

EVAN MANION, *Minding the machines, preventing technological disasters*, Upper Saddle River, 2002.

FAGAN, *Achieving Restitution: the Potential Unjust Enrichment Claims of Indigenous Peoples Against Multinational Corporations*, in *New York University Law Review*, 2001.

FAO, *Adottate le linee guida internazionali sui regimi fondiari*, 2012, <http://www.fao.org/news/story/it/item/142614/icode/>, reperibile on line.

FAO, *Consensus reached on guidelines for land tenure and access to fisheries and forests*, 2012, <http://www.fao.org/news/story/en/item/128907/icode/>, reperibile on line.

FAO, *Dinámicas del Mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización*, 2012.

FAO, IFAD, UNCTAD SECRETARIAT, WORLD BANK GROUP, *Principles for responsible Agricultural Investment that Respect Rights, Livelihoods and Resources*, 2010.

FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, *Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing – the Purchase and Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries*, 2009.

FOSTER, *Foreign Investment and Indigenous Peoples: Options for Promoting Equilibrium Between Economic Development and Indigenous Rights*, in *Michigan Journal of International Law*, 2011-2012.

FOX, *The Politics of Food in Mexico: State power and Social mobilitation*, Ithaca-Londra, 1992.

FRANCIONI, *Imprese Multinazionali, Protezione Diplomatica e Responsabilità Internazionale*, Milano, 1979.

GATTO, *Multinational Enterprises and Human Rights: Obligation under EU law and International law*, 2011.

GEDICKS, *The new Resource Wars. Native and Environmental Struggles Against Multinational Corporations*, Montréal, 1994.

GENERAL ASSEMBLY OF THE UNITED NATIONS, *General Assembly Adopts Declaration on Right of Indigenous Peoples*, 2007.

GORDON, MIYAKE, *Deciphering Codes of Corporate Conduct: A Review of their Contents*, in *OECD Working Papers on International Investment*, 1992.

GOVERNMENT OF INDIA, *Bhopal Gas Leak Disaster Act*, 1985.

GRAIN, *Land Grabbing in Latin America*, 2010, www.grain.org/article/entries/3995-land-grabbing-in-latin-america#_ftn2, reperibile on line.

GRAIN, *Seized! The 2008 land grab for food and financial security*, 2008.

GRAIN, *Squeezing Africa dry: behind every land grab is a water grab*, 11 Giugno 2012, <http://www.grain.org/article/entries/4516->

squeezing-africa-dry-behind-every-land-grab-is-a-water-grab,
reperibile on line.

GROSSMAN, *Awaw Tingni vs. Nicaragua: a Landmark Case for the Inter-American System*, in *Human Rights Brief*, 2001.

GROSSMAN, BRADLOW, *Are we being Propelled Towards a People-Centered Transnational Legal Order?*, in *American University International Law Review*, 1993.

GROSSMAN, *Inter-American Commission on Human Rights*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2011.

GROTIUS, *The Law of War and Peace*, 1625,
<http://www.lonang.com/exlibris/grotius/gro-217.htm>, reperibile on line.

HAFNER, *Can International Organizations be Controlled? Accountability and Responsibility*, 2003,
http://www.ilsa.org/jessup/jessup07/basicmats/asilproc_hafner_article.pdf, reperibile on line.

HAGEN, *Explanation of vote by Robert Hagen, U.S. Advisor, on the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, to the UN General Assembly*, 13 Settembre 2007.

HANNUM, *Indigenous Rights*, in LYONS & MAYALL, *International Human Rights in the 21st Century. Protecting the Rights of Groups*, Oxford, 2003.

HIGGINS, *Problems and Process. International Law and how we use it*, Oxford, 1994.

HILLEMANN, *UN norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, in *German Law Journal*, 2003.

HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Implementation of General Assembly Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitles "Human Rights Council"*, 18 Luglio 2006.

HUMAN RIGHTS COUNCIL, *Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises*, John Ruggie, 2011.

HUMAN RIGHTS WATCH, *On the Margins of Profit. Rights at Risk in the Global Economy*, www.hrw.org/reports/2008/02/18/margins-profit, reperibile on line.

IANNOTTA, *Alcune considerazioni sugli accordi internazionali non vincolanti*, 2008, www.altalex.com/index.php?idnot=41329, reperibile on line.

ILO, *Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale*, 2006, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_152553.pdf, reperibile on line.

ILO, *ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples*, 1989 (No. 169), 2003.

ILO, *Indigenous and Tribal Peoples Convention (No. 169)*, 1989.

ILO, *Indigenous Peoples: Living and Working Conditions of Aboriginal Populations in Independent Countries*, 1953.

INTER-AMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, *The Human Rights Situation of the Indigenous People in the Americas*, 20 Ottobre 2000.

INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *Corporate Complicity and Legal Accountability in Criminal Law and International Crimes*, 2008, www.refworld.org/docid/4a78423f2.html, reperibile on line.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt, Advisory Opinion*, 1980, <http://www.icj-cij.org/docket/files/65/6303.pdf>, reperibile on line.

INTERNATIONAL LAND COALITION, *Tirana Declaration. Securing land access for the poor in times of intensified natural resource competition*, 2011.

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, *Berlin Conference. Accountability of International Organizations*, Berlino, 2004.

INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE, FAFO, *Business and International Crimes: Assessing the Liability of Business Entities for Grave Violations of International Law*, 2004, http://ipinst.org/media/pdf/publications/businessand_intcrime.pdf, reperibile on line.

JACKSON, *Codes of Conduct for Multinational Corporations: an Overview*, in *Cornell University ILR School Federal Publications*, 2013.

JOHNS, *The Invisibility of Transnational Corporation: an Analysis of International law and legal theory*, in *Melbourne University Law Review*, 1994.

JOSEPH, *Transnational Corporations and Indigenous Rights*, in *Balayi: Culture, Law and Colonialism*, 2007.

KELLER, *Corporate Codes of Conduct and their Implementation: the Question of Legitimacy*, in WOLFRUM, RÖBEN (a cura di), *Legitimacy in International Law*, New York, 2008.

KÜNNEMANN, MONSALVE SUÁREZ, *International Human Rights and Governing Land Grabbing: A View from Global Civil Society*, in *Globalizations*, 2013.

KYMLICKA, *Ciudadanía Multicultural*, Barcellona, 1996.

LA VIA CAMPESINA, *Declaration of Rights of Peasants-Women and Men*, 2009.

LA VIA CAMPESINA, FIAN, LRAN, GRAIN, *Stop land grabbing now!*, 2010, <http://farmlandgrab.org/12200>, reperibile on line.

LIBERTI, *Land Grabbing. Come il mercato delle terre crea il nuovo colonialismo*, Roma, 2011.

Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 1997, www1.umn.edu/humanrts/instreet/Maastrichtguidelines_.html, reperibile on line.

MARKS, "China and the great global landgrab", *Pambazuka news*, 12 Novembre 2008.

MARTINEZ, *Un intento de fundamentación de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el ordenamiento internacional*, in WILHEMI (a cura di), *Caminos hacia el reconocimiento: pueblos indígenas, derechos y pluralismo*, Girona, 2005.

MCKEON, "One does not sell the Land upon which the people walk": *Land Grabbing, Transnational Rural Social Movements and Global Governance*, in *Globalizations*, 2013.

MEYER, *Indigenous Rights, Global Governance and State Sovereignty*, in *Human Rights Review*, 2012.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES, *Large-scale land acquisition and Responsible Agricultural Investment. For an Approach respecting Human Rights, Food Security and Sustainable Development*, 2010.

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, *Monitoramento do Desmatamento no bioma Cerrado, 2002-2008. Dados revisados, 2009*, http://www.mma.gov.br/estruturas/sbf_chm_rbbio/arquivos/monitoramento_desmate_bioma_cerrado_2002_2008_csr_ibama_rev_72.pdf, reperibile on line.

MUCHLINSKI, DINE, *Multinational Enterprises and the Law*, 2007, www.vcc.columbia.edu/projects/documents/DineandMuchlinski-MultinationalEnterprisesandtheLaw.pdf, reperibile on line.

MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, II ed., Oxford, 2007.

MUNGUTI, MATIKU, *Land Grabbing in the Tana River Delta, Kenya*, in GRAIN, MARTINEZ-ALIER, TEMPER, MUNGUTI, MATIKU, FERREIRA, SOARES, PORTO, RAHARINIRINA, HAAS, SINGH, MAYER (a cura di), *The many faces of land grabbing. Cases from Africa and Latin America*, 2014.

NEUMAN, *Inter-American Court of Human Rights*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007.

NEW ZEALAND PARLIAMENT, *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples- Recognition of Maori Rights*, 30 Luglio 2009,
www.parliament.nz/en-nz/pb/business/qoa/49HansQ_20090730_00000008/8-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples%E2%80%94recognition, reperibile on line.

NORDIN, WITBRODT, *Self-Determination of Indigenous Peoples: the Case of the Orang Asli*, in *Asia Pacific Law Review*, 2012.

NOWROT, *New Approaches to the International Legal Personality of Multinational Corporations Towards a Rebuttable Presumption of Normative Responsibilities*, <http://www.esil-sedi.eu/sites/default/files/Nowrot.PDF>, reperibile on line.

NWOBIKE, *The African Commission on Human and Peoples' Rights and the Demystification of Second and Third Generation Rights under the African Charter: Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and the Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria*, in *African Journal of Legal Studies*, 2005.

OCSE, *Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali*, 2011,
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>, reperibile on line.

OECD, *Private Finance Sector Investment in Farmland and Agricultural Infrastructure*, 2010.

ONU, *Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*.
<http://www1.umn.edu/humanrts/links/commentary-Aug2003.html>., reperibile on line.

ONU, *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, 1948.

ONU, *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, 2007.

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES GENERAL ASSEMBLY, *Proceedings Volume I*, San Josè, 3-5 Giugno 2001.

OSA, *American Convention on Human Rights*, 1969

OXFAM, *Land Grabs*, 2013,
<http://www.oxfam.org/en/grow/landgrabs>, reperibile on line.

OXFAM, *Land sold off in last decade could grow enough food to feed a billion people*, 2012,
<http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/pressrelease/2012-10-04/land-sold-last-decade-could-grow-enough-food-feed-billion-people>, reperibile on line.

PALMER, *Land and Racial Discrimination in Rhodesia*, Londra, 1977.

PALMER, *Would Cecil Rhodes have signed a Code of Conduct? Reflections on Global Land Grabbing and Land Rights in Africa, Past and Present*, 2011.

PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES, *Report of the seventh session (21 April-2 May 2008)*, 2008.

PERONI, MIGNANI, *La Responsabilità Sociale dell'Impresa Multinazionale nell'Attuale Contesto Internazionale*, in *Ianus*, 2010.

PIERFEDERICI, ONORATI, *Green Land grabbing . Furtovoltaico e accaparramento di terre in Italia, Sardegna*, 2013,

<http://www.croceviaterra.it/attachments/article/134/NARBL%20%20definitivo%2031.05.2013.pdf>, reperibile on line.

QUANE, *The Rights of Indigenous Peoples and the Development Process*,

www.umass.edu/legal/Benavides/Fall2005/397U/Readings%20Legal%20397U/13%20Helen%20Quane..pdf, reperibile on line.

Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 14 Aprile 2010, n. 13/7, *Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem and in the occupied Syrian Golan*.

ROSENCRANZ, LOUK, *Doe v. Unocal: Holding Corporation Liable for Human Rights Abuses on Their Watch*, in *Chapman Law Review*, 2005.

RUGGIE, *Business and Human Rights: the Evolving International Agenda*, in *The American Journal of International Law*, 2007.

RUGGIE, *Prof . John Ruggie on Business and Human Rights*, 2010, www.youtube.com/watch?v=dVDupBFJiqE, reperibile on line.

SCALI, *Soggettività internazionale delle imprese multinazionali e violazioni del diritto internazionale umanitario negli insediamenti israeliani all'interno dei Territori palestinesi occupati*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2013.

Sentenza della Corte d'appello degli Stati Uniti nono circuito del 18 Settembre 2002, causa 96/06112, *Doe I v. Unocal Corp*.

Sentenza della corte d'appello di Nairobi del 21 Marzo 1996, causa n. 252, *The Commissioner of Lands, The Minister for Lands and Settlement (Appellants) v. Coastal Aquaculture Limited (Respondent)*.

Sentenza della Corte d'appello di Versailles del 22 Marzo 2013, causa 11/05331, *Association France-Palestine Solidarité c. Société Alstom Transport*.

Sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti del distretto centrale della California del 25 Marzo 1997, causa 96/6959, *John Doe I, et al., Plaintiffs, v. UNOCAL Corp., et al., Defendants*.

Sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti del distretto centrale della California del 31 Agosto 2000, causa 96/6112, *Doe v. Unocal Corp.*

Sentenza della Corte Interamericana dei diritti umani del 17 Giugno 2005, causa n. 125, *Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay*.

Sentenza della Corte Suprema del Brasile del 19 Marzo 2009, *Raposa Serra do Sol*.

SHAMIR, *Between Self-Regulation and the Alien Tort Claims Act: On the Contested Concept of Corporate Social Responsibility*, in *Law and Society Review*, 2004.

SHELTON, *Decision Regarding Communication 155/96 (Social and Economic Rights Action Center/Center for Economic and Social Rights v. Nigeria)*. Case No. ACHPR/COMM/A044/1, in *American Journal of International Law*, 2002

SMALLEY, CORBERA, *Large-scale land deals from the inside out: findings from Kenya's Tana Delta*, in *The Journal of Peasant Studies*, 2012.

STEPHENS, *The Amoralità of Profit: Transnational Corporations and Human Rights*, in *Berkeley Journal of International Law*, 2002.

SUB-COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, *Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, 2003.

SWEPSTON, *Indigenous Peoples and International Law*, 2008, www.leeswepston.net/indigint.htm, reperibile on line.

TEMPER, *Let them eat sugar: Life and Livelihood in Kenya's Tana Delta*, Barcellona, 2008.

THE CONFEDERATION OF DANISH INDUSTRIES, THE DANISH CENTRE FOR HUMAN RIGHTS, THE INDUSTRIALIZATION FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES, *Defining the Scope of Business Responsibility for Human Rights Abroad*, 2005, www.humanrightsbusiness.org/files/Country%20Portal/defining_the_scope_of_business_responsibility_.pdf, reperibile on line.

THORNBERRY, *Indigenous Peoples and Human Rights*, Manchester, 2002.

TOSTEVIN, "Interview-update 1-US, UAE firms eye Zambian farming land", *Reuters Africa*, 12 Giugno 2009, <http://af.reuters.com/article/idAFLC82356820090612?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0>, reperibile on line.

TRAN, "Land deals in Africa have led to a wild west-bring on the sheriff, says FAO", *The Guardian*, 29 Ottobre 2012, <http://www.theguardian.com/global-development/2012/oct/29/land-deals-africa-wild-west-fao>, reperibile on line.

TRANSNATIONAL INSTITUTE, *The global land grab. A primer*, 2013.

TURZI, *The Soybean Republic*, 2011, <http://www.ucema.edu.ar/conferencias/download/2011/10.14CP.pdf>, reperibile on line.

UN SUB-COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, *Study on the protection of the cultural and intellectual property of indigenous peoples*, by Erica-Irene Daes, *Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities and*

Chairperson of the Working Group on Indigenous Populations, 1993.

UNCTAD, *World Investment Report 2011. Non-equity modes of International Production and Development*, 2011.

UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
PERMANENT FORUM ON INDIGENOUS ISSUES,
Preliminary study of the impact on indigenous peoples of the international legal construct known as the Doctrine of Discovery, 2010.

UNITED NATIONS PERMANENT FORUM ON
INDIGENOUS ISSUES, *Indigenous Peoples, Indigenous Voices*,
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf
, reperibile on line.

UNITED NATIONS, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966.

VALADEZ, *Indigenous Rights in CHADWICK* (a cura di),
Encyclopedia of Applied Ethics, 2012.

VANOLO, *Geografia Economica del Sistema-Mondo. Territori e Reti nello Scenario Globale*, III ed., Novara, 2010.

VERNON, *Economic Sovereignty at Bay*, in *Foreign Affairs*, 1968.

VIDAL, "50 people who could save the planet", *The Guardian*, 5
Gennaio 2008,
<http://www.theguardian.com/environment/2008/jan/05/activists.etc>
hicalliving, reperibile on line.

VILLANI, *Autodeterminazione dei popoli e tutela delle minoranze nel sistema delle Nazioni Unite* in COPPOLA, TROCCOLI (a cura di), *Minoranze, laicità, fattore religioso. Studi di diritto internazionale e di diritto ecclesiastico comparato*, Bari, 1997.

VISCONTI, *Africa e Diritti Umani. Dalle Carte Costituzionali al Sistema Africano di Protezione dei Diritti Umani*, Padova, 2012.

VON BOGDANY, *Globalizzazione e Futuro del Diritto Internazionale*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2004.

VON BRAUN, *Food and Financial Crises. Implications for Agriculture and the Poor*, 2008.

WARD, *The Right to Free, Prior, and Informed Consent: Indigenous Peoples' Participation Rights within International Law*, in *Northwestern Journal of International Human Rights*, 2011.

WELLS, *A wolf in Sheep's Clothing: Why Unocal Should be Liable Under U.S. Law for Human Rights Abuses in Burma* in *Columbia Journal of Law and Social Problems*, 1998-1999.

WILKINSON, REYDON, DI SABBATO, *Concentration and Foreign Ownership of Land in Brazil in the Context of Global Land Grabbing*, in *Canadian Journal of Development Studies*, 2012.

WILNER, *Filartiga v. Peña-Irala: Comments on Sources of Human Rights Law and Means of Redress for Violations of Human Rights in Georgia* *Journal of International and Comparative Law*, 1981.

WISBORG, *Human Rights Against Land Grabbing? A Reflection on Norms, Policies and Power*, in *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 2013.

WITTGENSTEIN, *Philosophical Investigations*, II ed., Oxford, 1958.

WOERTZ, "Gulf food security needs delicate diplomacy", *Financial Times*, 4 Marzo 2009.

WOLPOLD-BOSIEN, *Human Rights Accountability, Inclusive Governance in Food and Nutrition and the post-2015 Framework*, in BREAD FOR THE WORLD, FIAN INTERNATIONAL, ICCO COOPERATION (a cura di), *Right to Food and Nutrition Watch. Alternatives and Resistance To Policies that Generate Hunger*, Berlino, Heiderberg, Utrecht.

WORKING GROUP ON INDIGENOUS POPULATIONS,
*Standard Setting. Legal Commentary on the Concept of Free,
Prior and Informed Consent*, 2005.

WORLD RAINFOREST MOVEMENT, *Africa: mangroves to
feed shrimp aquaculture*, 2004,
<http://www.wrm.org.uy/oldsite/bulletin/84/Africa.html>, reperibile
on line.

ZAUGG, *Ethiopia. Now is harvest time*, 2009,
<http://farmlandgrab.org/8448>, reperibile on line.